



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 26 del 14 Luglio 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 17.06.2021, N. 17

Composizione 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro"5

DECRETO 17.06.2021, N. 18

Composizione Commissione Consiliare di "Vigilanza"6

GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

DECRETO 30.06.2021, N. 1

Approvazione schema di Convenzione per l'Affidamento delle Funzioni di Soggetto Attuatore.....7

DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE 31.03.2021, N. 184

Ricorso TAR Abruzzo – L'Aquila. Moscardi Centro Radiologico s.r.l. c/ Regione Abruzzo - Accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. N. 32/2007 e ss.mm.ii. del Centro Diagnostico Moscardi, via Pescara, 2 - L'Aquila - Ambulatorio di Diagnostica per Immagini.....17

DELIBERAZIONE 28.06.2021, N. 395

L.R. 24 giugno 2011, nr. 17 - Formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila.....33

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 08.07.2021, N. DPC025/232

Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare - MAG Abruzzo Srl.....41

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 30.03.2021, N. DPC026/86

RIGENERA S.r.l. - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi.....55

DETERMINAZIONE 02.04.2021, N. DPC026/90

A&C. Ambiente & Consulenze Srl - Sostituzione A.I.A. DPC026/82 del 25/03/2021 "Impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata"99

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE

DETERMINAZIONE 08.06.2021, N. DPC030/78

ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE: ISCRIZIONI GIUGNO 2021.....	144
ORDINANZE	
CORTE DEI CONTI	
ORDINANZA 28.04.2021, N. 108 Reg.....	145
RICORSI	
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	
RICORSO 21.06.2021, N. 32.....	188
PARTE II	
Avvisi, Concorsi, Inserzioni	
COMUNE DI ATRI	
Graduatoria definitiva assegnazione alloggi di E.R.P. Bando del 13.06.2019.....	204
COMUNE DI PENNE	
Avviso di deposito della variante urbanistica inerente i terreni di proprietà Ravicini, Patrizi, Cantagallo siti in via Francesco Federico Falco – adozione in dipendenza della deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 23/02/2016.....	205
COMUNE DI NOCCIANO	
Avviso pubblico – Adozione della variante al Piano Regolatore Generale.....	206
COMUNE DI SCAFA	
Avviso di variante al P.R.G. – Pratica SUAP 73/2021.....	207
COMUNE DI VILLAMAGNA	
Avviso – approvazione del nuovo piano di recupero del centro storico.....	208
ANAS	
Estratto dei decreti definitivo di esproprio prot. n. CDG - 0649763 - I del 3.12.2020 e CDG - 0649812 - I del 3.12.2020.....	209
Estratto dei decreti definitivo di esproprio prot.n. CDG - 0313320 - INT. del 19.05.2021.....	210
Estratto dei decreti definitivo di esproprio prot n. CDG - 0538494 - I del 21.10.2020	211

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 17**

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota del capogruppo della "Lega Salvini Abruzzo", prot. 4801 del 17 giugno 2021, con la quale si comunica la variazione della ripartizione dei voti in seno alla V^a Commissione consiliare.

RICHIAMATO il decreto n. 8 del 30 marzo 2021 con il quale si è modificata la composizione della 5^a Commissione Consiliare;

RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa, di dover modificare la composizione della 5^a Commissione Consiliare;

D E C R E T A

la 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Cardinali Simona	voti	2
Lega Salvini Abruzzo	Angelosante A. Simone	voti	3
Lega Salvini Abruzzo	La Porta Antonietta	voti	2
Lega Salvini Abruzzo	Montepara Fabrizio	voti	3
Forza Italia	Febbo Mauro	voti	2
Gruppo Misto	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Quagliari Mario	voti	4
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	2
Movimento 5 Stelle	Stella Barbara	voti	2
Movimento 5 Stelle	Taglieri Sclocchi Francesco	voti	2
Movimento 5 Stelle	Cipolletti Marco	voti	1
Legnini Presidente	Di Benedetto Americo	voti	1
Fed. "Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Pepe Dino	voti	2
Fed. "Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Pietrucci Pierpaolo	voti	1
Fed. "Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Mariani Sandro	voti	1
Fed. "Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Blasioli Antonio	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T

L'Aquila, 17/06/2021

Lorenzo Sospiri

Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 17/06/2021 17:43

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA





Al Presidente del Consiglio

Decreto n. 18

VISTO l'art. 25 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota del capogruppo della "Lega Salvini Abruzzo", prot 4801 del 17 giugno 2021, con la quale si comunica la variazione della ripartizione dei voti in seno alla Commissione consiliare di Vigilanza.

RICHIAMATO il decreto n. 9 del 30 marzo 2021 con il quale si è modificata la composizione della Commissione Consiliare di Vigilanza;

RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa, di dover modificare la composizione della Commissione Consiliare di Vigilanza;

D E C R E T A

la Commissione Consiliare di "Vigilanza" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	La Porta Antonietta	voti	4
Lega Salvini Abruzzo	Di Gianvittorio Antonio	voti	3
Lega Salvini Abruzzo	Cardinali Simona	voti	3
Forza Italia	Febbo Mauro	voti	2
Gruppo Misto	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Quagliari Mario	voti	4
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	3
Movimento 5 Stelle	Fedele Giorgio	voti	2
Movimento 5 Stelle	Taglieri Sclocchi Francesco	voti	2
Legnini Presidente	Di Benedetto Americo	voti	1
Fed. "Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Pepe Dino	voti	3
Fed. "Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Mariani Sandro	voti	2

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 17/06/2021

Lorenzo Sospiri

Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 17/06/2021 17:43

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA



DECRETO N. 1**DEL 30/06/2021****VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 03/04/2017), con la quale tra l'altro viene nominato Commissario Delegato il Presidente protempore della Regione Abruzzo;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);
- Legge 1 ottobre 2019, n. 110: “Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019” (GU 8 ottobre 2019, n. 236, S.O.);
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46).

PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla seconda annualità (2020) del finanziamento di € 69.970.746,54, approvato dal DPC, giusta nota prot. POST/0018933 del 03/04/2020, ed in fase attuativa;

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla terza annualità (2021) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale;

DATO ATTO che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/002717 del 09/06/2021, ha comunicato l'avvenuta approvazione di una prima parte del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo, rendendolo operativo per l'importo € 27.904.511,38;

RAVVISATA la necessità di avviare le attività per gli interventi già approvati, rinviando a successivo decreto le procedure per la parte di piano ancora in istruttoria;

RITENUTO, pertanto, di individuare gli Enti Locali riportati nell'elenco di cui all'Allegato A e ricompresi nel Piano degli Investimenti III Ann. (2021) quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27/02/2019 così come modificato dai DPCM 09/01/2020 e 21/10/2020;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla stipula di convenzioni tra il Commissario Delegato ed i Soggetti Attuatori così come individuati nell'allegato A, elenco approvato dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, e ricompresi nel Piano degli Investimenti III Ann. (2021);

RITENUTO di approvare lo *Schema di Convenzione per l’Affidamento delle Funzioni di Soggetto Attuatore* allegato al presente provvedimento;

RITENUTO di demandare, in aderenza alla DGR n. 155/2019 e alla DGR n. 671/2019, l’adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti III Ann. (2021) di cui al DPCM 27/02/2019, così come modificato dai DPCM 09/01/2020 e 21/10/2020, alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa

- 1) **di individuare** gli Enti Locali riportati nell’elenco di cui all’Allegato A e ricompresi nel Piano degli Investimenti III Ann. (2021) quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27/02/2019 così come modificato dai DPCM 09/01/2020 e 21/10/2020;
- 2) **di approvare** lo *Schema di Convenzione per l’Affidamento delle Funzioni di Soggetto Attuatore* allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 3) **di demandare**, in aderenza con quanto disposto dalla Giunta Regionale Abruzzo con la Deliberazione del 25 marzo 2019, n. 155 e con la Deliberazione del 11 novembre 2019, n. 671, l’adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti III Ann. (2021) di cui al DPCM 27/02/2019, così come modificato dai DPCM 09/01/2020 e 21/10/2020, alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);
- 4) **di notificare** il presente Decreto al Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);
- 5) **di pubblicare** il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il Presidente della Giunta Regionale
in qualità Commissario delegato OCDPC 441/2017
Dott. Marco Marsilio

D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - D.P.C.M. 21 ottobre 2020 Piano degli interventi finanziati con Art.1 Comma 1028 L.N. 145/2018. - III Annualità 2021 ELENCO SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI AMMESSI - 1 STRALCIO			AII. A
Soggetto attuatore	Prov.	Soggetto attuatore	Prov.
Comune di Altino	CH	Comune di Montenerodomo	CH
Comune di Archi	CH	Comune di Montesilvano	PE
Comune di Arielli	CH	Comune di Moscufo	PE
Comune di Bellante	TE	Comune di Palena	CH
Comune di Bisenti	TE	Comune di Palmoli	CH
Comune di Brittolì	PE	Comune di Palombaro	CH
Comune di Carpineto della Nora	PE	Comune di Perano	CH
Comune di Casalanguida	CH	Comune di Pescosansonesco	PE
Comune di Casalinocontrada	CH	Comune di Picciano	PE
Comune di Castiglione a Casauria	PE	Comune di Pizzoferrato	CH
Comune di Castiglione Messer Raimondo	TE	Comune di Roccasale	AQ
Comune di Cellino Attanasio	TE	Comune di Roccaspinavetti	CH
Comune di Chieti	CH	Comune di Roio del Sangro	CH
Comune di Civitella Messer Raimondo	CH	Comune di San Buono	CH
Comune di Collarmele	AQ	Comune di San Giovanni Lipioni	CH
Comune di Collecervino	PE	Comune di San Giovanni Teatino	CH
Comune di Corropoli	TE	Comune di San Vito Chietino	CH
Comune di Cugnoli	PE	Comune di Sant'Eufemia a Maiella	PE
Comune di Elice	PE	Comune di Scafa	PE
Comune di Fossacesia	CH	Comune di Spoltore	PE
Comune di Frisa	CH	Comune di Torrecchia Teatina	CH
Comune di Guilmi	CH	Comune di Tufillo	CH
Comune di Lanciano	CH	Comune di Vasto	CH
Comune di Lentella	CH	Comune di Villa Santa Maria	CH
Comune di Lettopalena	CH	Comune di Villafonsina	CH
Comune di Miglianico	CH	Provincia di Chieti	CH
Comune di Montazzoli	CH	Provincia di Pescara	PE
Comune di Montelapiano	CH	Provincia di Teramo	TE



PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 441/2017
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO
EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
(D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018 – D.G.R. 155/2019 – D.G.R. 671/2019)
emergenza@pec.regione.abruzzo.it

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE**

TRA

Il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, con sede in via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila, CF: 80003170661;

E

_____, quale rappresentante legale del _____ di _____ (di seguito “Soggetto Attuatore”) con sede in _____, CF: _____; (di seguito congiuntamente denominate le “Parti”).

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 03/04/2017);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);
- Legge 1 ottobre 2019, n. 110: “Disposizioni per l’assessamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019” (GU 8 ottobre 2019, n. 236, S.O.);
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 "Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione", con la quale viene individuata la "SMEA", istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'Ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – "Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

DATO ATTO che con il DPCM 21/10/2020, Art. 1, lettera d) si dispone che i soggetti attuatori garantiscano l'impiego delle somme assegnate per le annualità 2020 e 2021, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019 e del DPCM 21/10/2020, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla terza annualità (2021) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Commissario Delegato OCDPC 441/2017 – Presidente della GR Abruzzo prot. 214976/21 del 20.05.2021, all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale;

DATO ATTO che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0027017 del 09/06/2021, ha comunicato la parziale approvazione del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo, per un importo di € 27.904.511,38, rimandandone la completa operatività alla trasmissione delle integrazioni documentali richieste con la medesima nota;

DATO ATTO, altresì, che con Decreto n. [] del [] il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa anche in relazione alle tempistiche dei DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;

DI DEMANDARE, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n.671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti III Ann. (2021) di cui ai suddetti DPCM alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare attraverso la presente convenzione gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto dai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELL'INTERVENTO

La presente convenzione disciplina gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del/dei seguente/i intervento/i:

OGGETTO	CUP	RUP	TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO
			IF ≤ € 200.000	Mesi 12	
			€ 200.000 < IF ≤ € 600.000	Mesi 18	
			€ 600.000 < IF	Mesi 24	

IF: importo finanziato

Art. 2

SOGGETTI ATTUATORI

Il Soggetto Attuatore, nominato dal Commissario Delegato con proprio Decreto n. [] del [] per la realizzazione degli interventi di cui al Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo, è titolare delle risorse ad esso assegnate ed allo stesso spetta l'attuazione dell'intervento nel rispetto della vigente normativa, delle disposizioni di cui ai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020, nonché di quanto previsto dalle presenti procedure attuative.

Il soggetto attuatore, inoltre:

- nomina il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto;
- attiva e disciplina, in via esclusiva, i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni;
- è tenuto all'attivazione e gestione delle procedure di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed all'ottemperanza di cui all'art. 1 della L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i.;
- è responsabile degli aspetti autorizzativi e vincolistici degli interventi e del rispetto delle previsioni delle pianificazioni vigenti;
- nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, fa riferimento al prezzario regionale, fatte salve le voci non presenti nel suddetto prezzario nel cui caso provvede a formulare l'analisi prezzi ai sensi della vigente norma sui contratti;
- assume l'incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

In particolare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può avvalersi delle deroghe individuate nell'art. 4 della OCDPC 558/2018, sulla base di apposita motivazione in ordine a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità puntualmente documentate.

Art. 3**ECONOMIE DI PIANO**

Tutte le economie derivanti dall'attuazione del Piano degli Investimenti (ribassi d'asta conseguiti, somme a disposizione delle Amministrazioni non utilizzate e spese non effettuate) torneranno nella disponibilità del Commissario Delegato OCDPC 441/2017 per una nuova programmazione di interventi o rimodulazione del Piano già approvato da sottoporre al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPCM 27/02/2019 e s.m.i., fatti salvi gli interventi in variante o a completamento che dovranno essere autorizzati dal Soggetto Attuatore SMEA, ovvero fatte salve eventuali diverse disposizioni che interverranno in materia.

Art. 4**SPESE GENERALI E TECNICHE**

Si specifica che l'importo determinato per le spese tecniche dovrà essere riferito alle aliquote percentuali forfettarie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo del 21/02/2003, n. 101. Rientrano in detto limite le seguenti prestazioni:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, redazione di varianti in corso d'opera (ove appositamente autorizzate), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, assistenza giornaliera di cantiere e contabilità ed altre prestazioni accessorie;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche comprese quelle connesse all'esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, di monitoraggio ecc.);
- le spese per attività di consulenza e di supporto, ivi compresi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Ove tale percentuale non risultasse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori. Con riferimento alle risorse assegnate, non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta o in convenzione con altri Enti od Amministrazioni.

Art. 5**STIPULA CONTRATTI DI AFFIDAMENTO INTERVENTI**

Il Soggetto attuatore provvede, entro la data del 31 dicembre 2021, alla comunicazione al Responsabile SMEA della formale contrattualizzazione ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti inseriti nel Piano degli Investimenti III annualità 2021, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM 27/02/2019, come modificato dai DPCM 09/01/2020 e 21/10/2020.

Nell'ipotesi di mancato rispetto della data prestabilita, il Responsabile SMEA ne darà comunicazione al Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale ai fini dell'avvio delle procedure di eventuale rimodulazione delle economie di piano ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) – 4 ter del DPCM 21 ottobre 2020, ovvero della revoca del finanziamento accordato.

Art. 6**TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento relativo all'intervento in oggetto dovrà essere concluso entro i termini indicati in tabella dell'art. 1, dalla data di stipula della presente convenzione. Eventuali proroghe, debitamente richieste e motivate dal soggetto attuatore, dovranno essere puntualmente autorizzate dal Responsabile SMEA.

Art. 7**COLLAUDO**

I contratti pubblici di cui alla presente convenzione sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.

Art. 8**CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)**

Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento ha già acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP). Il riferimento al codice in questione è obbligatorio in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione agli interventi. In assenza di codice CUP non saranno possibili erogazioni.

Art. 9**EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

La gestione finanziaria degli interventi risulta disciplinata come segue:

- anticipazione del 30% da corrispondere al soggetto attuatore a seguito della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario;
- primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori sulla base di certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;
- secondo stato di avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori, sulla base di certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;
- saldo finale al compimento del 100% dell'importo lavori, sulla base di certificato di pagamento e verifica titoli di spesa, certificato di regolare esecuzione o di collaudo (art. 7 della presente convenzione), relazione acclarante i rapporti tra il soggetto attuatore ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017.

Il pagamento delle spettanze di cui sopra verrà effettuato direttamente dalle Stazioni appaltanti a seguito dell'erogazione dei fondi da parte della SMEA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando l'avvenuto trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Dipartimento della Protezione civile nazionale sulla contabilità speciale dedicata.

Art. 10**PROCEDURE DI CONTROLLO**

La SMEA procederà al monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento in oggetto verificando la rispondenza sia con il Piano degli Investimenti III annualità anno 2021 approvato sia con quanto disposto nella presente convenzione. Il Responsabile SMEA, inoltre, si riserva la facoltà di avvalersi delle strutture tecniche regionali territoriali per la verifica della congruenza della progettazione delle opere previste con gli obiettivi programmati nel medesimo Piano.

Il Soggetto Attuatore, per ottemperare ad eventuali richieste di controllo da parte della SMEA o delle Strutture tecniche incaricate, dovrà tenere a disposizione la documentazione Amministrativa, tecnica e contabile comprovante le attività poste in essere.

Art. 11**MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO**

Ai fini del monitoraggio delle attività poste in essere, il Soggetto Attuatore è tenuto a riportare, con cadenza mensile, ovvero con tempistiche puntualmente comunicate dalla SMEA, nella piattaforma online dedicata agli eventi emergenziali in argomento, lo stato dell'arte dell'intervento di cui all'art. 1.

Art. 12**RISOLUZIONE CONVENZIONE**

Il mancato rispetto della tempistica prevista dal DPCM 27/02/2019, come modificato dai DPCM 09/01/2020 e 21/10/2020, determina ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione della presente convenzione.

Art. 13**SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI**

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 della L. del 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i., risulta esente da ogni imposta e tassa.

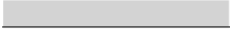
Art. 14**DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui il Responsabile SMEA rileverà nelle fasi di controllo l'inosservanza delle attività poste in essere dal soggetto attuatore con quanto stabilito nella presente convenzione, ovvero l'inerzia del soggetto attuatore stesso, provvederà ad attuare il potere sostitutivo disponendo con proprio decreto la revoca di nomina al soggetto attuatore e la relativa risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

Per l'espletamento delle funzioni ed attività di cui alla presente convenzione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 441/2017
DOTT. MARCO MARSILIO

IL SOGGETTO ATTUATORE


DELIBERAZIONI

DGR n. 184 del 31.03.2021

OGGETTO: Ricorso TAR Abruzzo – L'Aquila. Moscardi Centro Radiologico s.r.l. c/ Regione Abruzzo - Accredimento istituzionale ai sensi della L.R. N. 32/2007 e ss.mm.ii. del Centro Diagnostico Moscardi, via Pescara, 2 - L'Aquila - Ambulatorio di Diagnostica per Immagini.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **31 Marzo 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NIOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE****DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE**

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente.....
con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	☐	☐
2. CAMPITELLI Nicola	☐	☐
3. D'AMARIO Daniele	☐	☐
4. LIRIS Guido Quintino	☐	☐
5. QUARESIMALE Pietro	☐	☐
6. VERI' Nicoletta	☐	☐

OGGETTO: Ricorso TAR Abruzzo – L'Aquila. Moscardi Centro Radiologico s.r.l. c/ Regione Abruzzo - Accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. N. 32/2007 e ss.mm.ii. del Centro Diagnostico Moscardi, via Pescara, 2 - L'Aquila - Ambulatorio di Diagnostica per Immagini.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della L.R. 32/2007, così come modificato dalla sopravvenuta L.R. n. 12 del 02/05/2016, il quale disciplina l'accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di “*ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento*”;

VISTI:

- la L.R. n. 5/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 “*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*” e 2.3 “*Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)*”, le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

-la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e s.m.i.;

- la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.);

- l'art. 2, comma 2 L.R. 23 luglio 2018, n. 19 di modifica e integrazione della L. R. n. 32/2007 e s.m.i che introduce l'art. 12 bis concernente l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA);

-la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA);

RICHIAMATI:

- il D.C.A. 5 maggio 2016 n. 41, con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT e Diagnostica per immagini, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., del D.C.A. n. 67/2012 e del D.C.A. n. 46/2013;
- la D.G.R. 13 febbraio 2017 n. 59, con la quale si è provveduto ad approvare gli esiti dell'istruttoria nonché l'elenco degli ammessi alla procedura di accreditamento, tra i quali la struttura denominata Centro Diagnostico Moscardi della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l., titolare dell'autorizzazione all'esercizio di prestazioni di diagnostica per immagini rilasciata dal Comune di L'Aquila in data 04/08/2016, subordinandola comunque agli esiti dei contenziosi pendenti dinanzi al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila e inerenti l'Avviso per l'accreditamento di nuove strutture e i suoi atti presupposti;

VISTO il ricorso proposto dinanzi al TAR Abruzzo – L'Aquila (AVV-TAR 138-2019) dalla società Moscardi Centro Radiologico s.r.l., con il quale, avendo diffidato formalmente l'Amministrazione regionale competente a definire il procedimento amministrativo di accreditamento istituzionale, si richiede di accertare l'obbligo di provvedere e l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo, e conseguentemente, previo eventuale accertamento della fondatezza della pretesa della ricorrente, condannare l'Amministrazione resistente a provvedere ad emanare i provvedimenti favorevoli alla Moscardi Centro Radiologico s.r.l., con contestuale richiesta di nomina di un commissario ad acta che sostituisca l'Ente regionale nell'adozione dei provvedimenti richiesti, in caso di sua perdurante inerzia;

RILEVATO che l'art. 3 dell'Avviso pubblico ha previsto espressamente il possesso da parte degli istanti dei seguenti requisiti concernenti le condizioni di ammissibilità e, in particolare:

- l'art. 3, comma 1, lett. a), ha previsto, tra gli altri requisiti per poter presentare istanza di accreditamento, il possesso dell'Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., rilasciata dal Comune competente per le attività di Diagnostica per Immagini, e/o per gli Ambulatori di Riabilitazione (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia), ai sensi del Manuale di Autorizzazione adottato con D.G.R. 1° luglio 2008, n. 591/P;

- l'art. 3, comma 2, ha, altresì, previsto che tutti i requisiti prescritti dal medesimo art. 3, dell'Avviso, dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la domanda di partecipazione all'Avviso stesso;
- l'art. 3, comma 3, ha, infine, previsto che la mancanza di uno dei requisiti sopra elencati alla data di scadenza della presentazione delle domande (cioè, il 5 giugno 2016) avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura;

CONSIDERATO CHE:

- la società denominata "Moscardi Centro Radiologico s.r.l.", con sede in L'Aquila, alla Via Pescara, n. 2, ha presentato istanza di partecipazione al predetto avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT e Diagnostica per immagini, ai sensi dell'art. 6, L.R. n. 32/2007 e ss. mm. ii., del D.C.A. n. 67/2012 e del D.C.A. n. 46/2013, finalizzata all'ottenimento dell'accreditamento istituzionale, quale Ambulatorio di Diagnostica per Immagini, della struttura denominata "Centro Diagnostico Moscardi", sita nel Comune di L'Aquila, in via Pescara, n. 2;
- nella stessa istanza, acquisita al prot. n. RA/0117125/16 del 24 maggio 2016, il legale rappresentante della società ricorrente ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, testualmente, che «per l'Ambulatorio è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (art. 4 della L.R. n. 32/2007) n. BURA SUPPL. N. 34 del 28-11-1980 PAG. 8; DETER. DIR. SANITÀ DG5/320 del 23-5-2006», senza alcuna cancellatura del riferimento all'art. 4, L.R. n. 32/2007, presente nella parte prestampata del modello di domanda e senza aver allegato copia dell'autorizzazione all'esercizio richiesta dal citato art. 3, comma 1, dell'Avviso;
- sul presupposto di tale su citata dichiarazione, al fine di procedere al completamento dell'istruttoria dell'istanza, il Servizio Programmazione Socio Sanitaria con nota prot. n. RA/036548/16 del 13 settembre 2016 ha chiesto al legale rappresentante della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l. di integrare la domanda pervenuta producendo copia dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 4 L.R. 32/2007 rilasciata dal Comune di L'Aquila;
- entro il termine di 30 giorni concessi dal ricevimento della predetta nota prot. n. RA/036548/16, la società non ha fornito alcun riscontro, ma, il Comune di L'Aquila ha fatto pervenire l'"Autorizzazione ex artt. 4 e 11 L.R. Abruzzo 32/2007 all'esercizio dell'attività sanitaria o socio – sanitaria del Centro Radiologico Moscardi – Via Pescara 2 – L'Aquila", rilasciata con provvedimento prot. n. 0079936 del 4 agosto 2016, acquisito al prot. n. RA/62313/16 del 6 ottobre 2016;
- con la già citata D.G.R. 13 febbraio 2017 n. 59, preso atto delle risultanze dell'istruttoria e della verifica della completezza della documentazione prodotta a corredo delle istanze pervenute effettuata dal Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, è stato approvato, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico in questione, l'elenco degli Ammessi alla procedura di accreditamento e degli idonei come risultanti dall'Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, tra i quali anche il Centro Diagnostico Moscardi di L'Aquila;
- Con nota prot. n. RA/0199977/18 del 07/05/2018 il Servizio Programmazione Socio-Sanitaria ha trasmesso alla Segreteria Tecnica del C.C.R.A. le domande di accreditamento istruite di cui all'elenco delle strutture ammesse a seguito Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 59/2017, tra le quali, risulta indicata la società Moscardi Centro Diagnostico s.r.l. per Diagnostica per immagini – ASL 1;
- con nota prot. n. 1482 del 25/09/2018 (All. 1) acquisita al protocollo regionale n. RA/0264314/18 del 25/09/2018, l'A.S.R. Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., in data 25/09/2018, ha trasmesso al Dipartimento per la Salute e il Welfare e al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria la scheda di Valutazione Finale del C.C.R.A. e la proposta motivata dell'A.S.R. in copia conforme, relativa

all'accreditamento istituzionale della struttura denominata "Centro Diagnostico Moscardi", della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l. con sede operativa in L'Aquila, via Pescara, 2, Partita IVA 01287660664;

CONSIDERATO che il Servizio Programmazione Socio Sanitaria, con nota di richiesta di parere indirizzata all'Avvocatura Regionale prot. n. RA/0358284/18 del 20/12/2018, dopo aver:

- riscontrato che la società Moscardi Centro Radiologico s.r.l. è risultata essere stata inserita nell'elenco degli ammessi alla procedura, per mero errore, pur essendo, invece, questa, venuta in possesso dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 4, L.R. 32/2007 e ss.mm. e ii., rilasciata dal Comune di L'Aquila, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione stabilito dall'Avviso,

- acquisito al proprio protocollo n. RA/0358202/18, in data 20 dicembre 2018, la nota dell'Azienda U.S.L. Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Prot. n. 022696/18-Asl1_aslOO_1RP1 del 19 novembre 2018, la quale, in riscontro alla nota della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l. del 14 novembre 2018, ha evidenziato la seguente situazione di fatto:

a) la società Moscardi Centro Radiologico s.r.l. ha presentato, nel rispetto dei termini di legge, in data 10 novembre 2008, al Comune dell'Aquila apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 11 L.R. n. 32/2007, godendo la società in questione del requisito di autorizzazione predefinitiva ex art. 11 L.R. n. 32/2007. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 32/2007, la società Moscardi Centro Radiologico s.r.l. era:

b) esente dall'obbligo di ottenere il parere di compatibilità regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ex art. 3, L.R. n. 32/2007,

c) titolare dell'interesse legittimo al rilascio, nei termini di legge, da parte del Comune dell'Aquila, previa verifica dei requisiti di legge da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Avezzano, Sulmona, L'Aquila, al diretto rilascio (senza alcun intervento dell'Amministrazione Regionale) dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 4 L.R. n. 32/2007,

d) successivamente, il Comune dell'Aquila ha provveduto ad inoltrare siffatta istanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Avezzano, Sulmona, L'Aquila con la propria nota prot. 8746/DP del 5 dicembre 2008,

e) tale istanza è stata riscontrata soltanto nell'anno 2016, con nota prot. n. 0142128/16 del 28 luglio 2016, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Avezzano, Sulmona, L'Aquila ha espresso il nulla osta al rilascio da parte del Comune dell'Aquila dell'autorizzazione all'esercizio per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 11 L.R. n. 32/2007 in capo alla società Moscardi Centro Radiologico s.r.l.,

f) tale ritardo nel rilascio del citato nulla osta è stato giustificato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Avezzano, Sulmona, L'Aquila, asserendo quanto segue:

g) l'entrata in vigore, illo tempore, della L.R. n. 32/2007 ha causato un sovraccarico di lavoro,

h) il sisma del 6 aprile 2009 ha bloccato per lungo tempo le attività amministrative del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Avezzano, Sulmona, L'Aquila,

i) sempre a causa del sisma del 6 aprile 2009, molte strutture sanitarie che dovevano essere destinatarie dei sopralluoghi sono risultate inagibili,

k) il Comune dell'Aquila non ha mai sollecitato la conclusione del procedimento in questione,

l) a causa delle condizioni logistiche determinate dal sisma del 6 aprile 2009, l'attività di rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Avezzano, Sulmona, L'Aquila si è concentrata sulle istanze di ricollocazione provvisoria delle strutture sanitarie,

m) soltanto negli ultimi tre anni, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Avezzano, Sulmona, L'Aquila ha riavviato le normali procedure volte al rilascio dei propri nulla osta prodromici all'emanazione da parte del Comune dell'Aquila delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio,

n) di conseguenza, era inevitabile che le istanze di autorizzazione ex artt. 4 e 11 L.R. n. 32/2007 (come quella del caso di specie) venissero trattate, nel corso di questi anni, senza rispettare il criterio dell'ordine cronologico,
ha chiesto se l'obbligo di esclusione sancito dalla lex specialis contenuta nell'Avviso pubblico regionale fosse prevalente rispetto alla circostanza che l'assenza del requisito richiesto era stata determinata da una mancata conclusione di un procedimento amministrativo avviato dall'istante nel rispetto dei termini di legge;

VISTA la nota di riscontro dell'Avvocatura Regionale Prot. n. 21182 PA 72/2018 del 23/01/2019;

CONSIDERATO, in particolare, che:

- siffatto difetto del requisito richiesto è stato dettato dal ritardo con cui il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Avezzano, Sulmona, L'Aquila ha rilasciato il nulla osta, il quale, come è noto, era necessario affinché il Comune di L'Aquila potesse emanare il proprio provvedimento di autorizzazione ex art. 4 L.R. n. 32/2007;
- risulta acquisita la prova documentale della buona fede dell'istante al momento di partecipare al predetto Avviso pubblico, non ravvisandosi neanche gli estremi della sanzione prevista dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in quanto la società Moscardi Centro Radiologico s.r.l., in sede di autocertificazione, ha indicato le sue vecchie autorizzazioni predefinitive ex art. 11 L.R. n. 32/2007 (essendo, in quel momento, ancora in attesa dell'esito dell'iter procedimentale sopra meglio indicato) e non ha indicato alcun provvedimento di autorizzazione ex art. 4 L.R. n. 32/2007, non potendo allegare alcuna copia dell'autorizzazione all'esercizio richiesta dal citato art. 3, comma 1, dell'Avviso pubblico, decidendo, tuttavia, di non apporre alcuna cancellatura al riferimento all'autorizzazione all'esercizio ex art. 4 L.R. n. 32/2007, presente nella parte prestampata del modello di domanda;

RITENUTO per tutte le motivazioni sopra esposte e anche al fine di scongiurare l'eventuale nomina del commissario ad acta con conseguenti aggravii di spese ed eventuali richieste risarcitorie, opportuno procedere al rilascio dell'accREDITAMENTO della predetta struttura della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l.;

PRESO ATTO:

- dell'autorizzazione definitiva prot. n. 0079936 del 04/08/2016, rilasciata dal Comune di L'Aquila alla società Moscardi Centro Radiologico s.r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 11 della L.R. 32/2007, all'esercizio dell'attività sanitaria per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini di I livello presso la sede operativa sita in via Pescara, 2 – L'Aquila;
- della domanda di accREDITAMENTO ex art. 6 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., presentata in data 16/05/2016 dal Legale Rappresentante della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l., con sede legale in L'Aquila, via Pescara, 2, Partita IVA 01287660664, ed acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare n. RA/0117125/16 del 24/05/2016, per la struttura denominata "Centro Diagnostico Moscardi", per la tipologia: Ambulatorio di Diagnostica per Immagini;

VISTA la nota prot. n. 1482 del 25/09/2018 (All. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita al protocollo regionale n. RA/0264314/18 del 25/09/2018, con la quale l'A.S.R. Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., in data 25/09/2018, ha trasmesso al Dipartimento per la Salute e il Welfare e al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria la scheda di Valutazione Finale del C.C.R.A. e la proposta motivata dell'A.S.R. in copia conforme, relativa all'accREDITAMENTO istituzionale della struttura

denominata "Centro Diagnostico Moscardi", della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l. con sede operativa in L'Aquila, via Pescara, 2, Partita IVA 01287660664;

PRESO ATTO della richiamata Scheda di Valutazione Finale, trasmessa con nota prot. 1482 del 25 settembre 2018, **Allegato 1** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale il C.C.R.A. ha valutato positivamente la tipologia di accreditamento della struttura denominata "Centro Diagnostico Moscardi", con sede in L'Aquila, via Pescara, 2, e in conformità a tale valutazione l'Agenzia Sanitaria Regionale ha proposto l'accreditamento istituzionale della struttura stessa, relativo alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

- 1. DIRITTI DEI PAZIENTI**
 - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
- 2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO**
 - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
- 5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI**
 - 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e s.m.i. l'accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;
- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;
- ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà:

- notificato al legale rappresentante della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l., con sede operativa in L'Aquila, via Pescara, 2, Partita IVA 01287660664;
- trasmesso all'A.S.L. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila e alle altre ASL abruzzesi, all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento, in qualità anche di Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali vacante, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 L.R. n. 77/1999

e s.m.i., apponendovi la propria firma in calce e attestando che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per tutte le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate, di:

1. RILASCIARE l'accreditamento istituzionale di base, per il **regime ambulatoriale di Diagnostica per immagini**, alla struttura denominata "**Centro Diagnostico Moscardi**", della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l., con sede operativa in L'Aquila, via Pescara, 2, Partita IVA 01287660664, relativo alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa proposta motivata dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, trasmessa, in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., in copia conforme con nota prot. 1482 del 25 settembre 2018, **Allegato n. 1** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e s.m.i. l'accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;
- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;
- ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

3. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4.NOTIFICARE la presente deliberazione al legale rappresentante della società Moscardi Centro Radiologico s.r.l., con sede operativa in L'Aquila, via Pescara, 2, Partita IVA 01287660664;

5. TRASMETTERE il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all'Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità disponendone la pubblicazione sul BURAT;

6.TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze secondo le modalità dagli stessi prescritte.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE.

L'Estensore
Dott.ssa Ester Di Cino

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ester Di Cino

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
///

(firma)

Il Direttore Regionale
Dr. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta
Dr.ssa Nicoletta Verì

(f.to digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue allegato



ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE
Prot. n° 1482 Partenza
25/09/2018

Al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare
Dott. Angelo Muraglia

Al Dirigente del Servizio "Programmazione Socio Sanitaria"
Dott. Germano De Sanctis

Oggetto: Procedimento di accreditamento istituzionale della struttura Moscardi Centro Radiologico Srl -Centro Diagnostico Moscardi- con sede operativa a L'Aquila in Via Pescara n. 2 Trasmissione Valutazione Finale del CCRA.

In esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 25 settembre 2018 con verbale n.13/2018, si trasmette in allegato, la Valutazione Finale e la relativa Proposta Motivata, riguardante l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura **Moscardi Centro Radiologico Srl -Centro Diagnostico Moscardi- con sede operativa a L'Aquila in Via Pescara n. 2** per il seguito di competenza.

Il Direttore

Dott. Alfonso Mascitelli



Il Comitato di Coordinamento Regionale per L'Accreditamento

Nella riunione del 25 settembre 2018, vista la tipologia di accreditamento proposta motivatamente dall'Agenzia Sanitaria Regionale in ordine alla struttura Moscardi Centro Radiologico Srl -Centro Diagnostico Moscardi- con sede operativa a L'Aquila in Via Pescara n. 2 - p.i. 01287660664, ritenuto che la stessa è conforme a quanto previsto dalle disposizioni vigenti

Valuta

positivamente la tipologia di accreditamento della struttura Moscardi Centro Radiologico Srl -Centro Diagnostico Moscardi- con sede operativa a L'Aquila in Via Pescara n. 2 - p.i. 01287660664 conformemente alla proposta dell'Agenzia Sanitaria Regionale riguardante:

- Tipologia accreditamento – classe 1 accreditamento istituzionale

sulla base dei risultati delle verifiche effettuate dal Gruppo GERA incaricato riguardanti:

L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE di base per la struttura Moscardi Centro Radiologico Srl - Centro Diagnostico Moscardi- con sede operativa a L'Aquila in Via Pescara n. 2 - p.i. 01287660664 relativo alle seguenti Parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Letto confermato e sottoscritto:

Il Direttore dell'ASR Abruzzo

Componente ASL 01 Dott.ssa Maria Pia Carelli

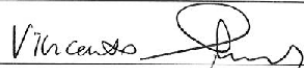
Componente ASL 02 Dott. Vincenzo Orsatti

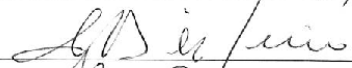
Componente ASL 03 Dott.ssa Mariateresa Desiderio

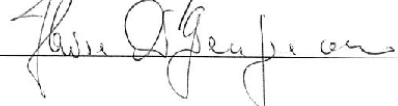
Componente ASL 04 Dott.ssa Flavia Di Giangiacomo



ASR ABRUZZO







ACCREDITAMENTO
MOSCARDI CENTRO RADIOLOGICO SRL
-CENTRO DIAGNOSTICO MOSCARDI-
con sede operativa A L'AQUILA (AQ)

PROPOSTA MOTIVATA

Struttura Verificata: Moscardi Centro Radiologico Srl -Centro Diagnostico Moscardi- con sede operativa a L'Aquila in Via Pescara n. 2 - p.i. 01287660664

Richiesta: Trasmessa dal Servizio Programmazione Socio Sanitaria con nota Prot. RA/0129977/18 del 07.05.2018.

Accreditamento Istituzionale (LR 32/07): Regime Ambulatoriale (Diagnostica per Immagini)

Autorizzazione Definitiva: prot.n. 62313/16 del 06/10/2016 rilasciata dal comune di L'Aquila (AQ).

N.B. Manuale di Autorizzazione di cui alla DGR 591/P/2008 scheda 5.10/3.22 - lettera A)

Gruppo G.E.R.A. formalizzato con verbale del CCRA n. 9/2017

- Mariateresa Desiderio, Responsabile del gruppo visita
- Itala Corti
- Annalisa Ceccomancini
- Marco Savini
- Anna Rita Simoni

Referenti della Struttura

- Mauro Bultrini (Rappresentante Legale)

La domanda pervenuta presenta la seguente richiesta



- Ambulatorio di Diagnostica per Immagini

Schede del Manuale di Accreditamento ai sensi della DGR 591/P del 1 luglio 2008 esaminate dal Gruppo GERA:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

➤ 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

➤ 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

➤ 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

In data 11 maggio 2018 il CCRA formalizzava il gruppo GERA per la verifica dei requisiti di accreditamento della suddetta struttura.

In data 11 maggio 2018 la Segreteria Tecnica dell'ORA notificava al Responsabile e ai Componenti del Gruppo Visita l'attivazione del gruppo GERA per la verifica dei requisiti dell'accREDITAMENTO.

In data 15 giugno 2018 il Gruppo visita effettuava il sopralluogo presso la struttura.

In data 10 agosto 2018 il gruppo GERA faceva pervenire alla Segreteria Tecnica dell'ORA la relazione finale comprensiva della relativa documentazione. La Segreteria Tecnica dell'ORA trasmetteva la suddetta documentazione a questa Agenzia Sanitaria in data 17 settembre 2018.

Nella relazione finale il gruppo GERA riportava quanto segue *"Il Gruppo GERA ha verificato il possesso del 100% di tutti i requisiti richiesti e pertanto esprime una valutazione positiva per quanto riguarda l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura in oggetto"*.

L'ASR, pertanto, procedeva all'analisi di quanto pervenuto non evidenziando criticità.



Conclusioni

Per quanto sopra rappresentato e vista la relazione del gruppo GERA

SI PROPONE

L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE di base per la struttura Moscardi Centro Radiologico Srl -Centro Diagnostico Moscardi- con sede operativa a L'Aquila in Via Pescara n. 2 - p.i. 01287660664 relativo alle seguenti Parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

DGR n. 395 del 28.06.2021

OGGETTO: L.R. 24 giugno 2011, nr. 17 - Formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **28 Giugno 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NIOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data

28 GIUGNO 2021

Deliberazione N. 395

OMISSIS

OGGETTO

L.R. 24 giugno 2011, nr. 17 - Formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la L.R. 24 giugno 2011 n. 17 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";
- la L.R. 25 novembre 2013, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

CONSIDERATO

che, con deliberazione di G.R. n. 577 in data 11.08.2011, ai sensi dell'art. 21, comma 6 della L.R. 17/2011, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, ha proceduto a nominare, con criteri fiduciari l'Organismo Straordinario della Provincia di L'Aquila, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti dalle IPAB operanti nella provincia di L'Aquila;

che, con deliberazione di G.R. n. 216 del 31.03.2014 si è proceduto alla surroga del Presidente e di un componente l'Organismo Straordinario della Provincia di L'Aquila nonché alla surroga del Revisore Contabile Unico;

che, con deliberazione di G.R. n. 249 in data 07.04.2014, si è proceduto alla costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila, di cui alla L.R. 17/2011, come modificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 43/2013, nonché alla determinazione numerica dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'art. 9, L.R. 17/2011;

che, con deliberazione di G.R. n. 571 del 09.09.2014 si è proceduto alla sostituzione dei componenti Organismo Straordinario della Provincia di L'Aquila;

che, con deliberazione di G.R. n. 136 in data 20.02.2015, si è proceduto alla formale costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila;

che con deliberazione di G.R. n. 6 del 17.01.2018 si è proceduto alla designazione del Revisore Contabile Unico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 2 della Provincia di L'Aquila e del Revisore Contabile Unico dell'Azienda Pubblica di servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila;

che, con deliberazione di G.R. n. 616 del 07.08.2018, si è proceduto alla presa d'atto della rinuncia della precedente designazione ed alla nuova designazione del Revisore Contabile Unico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila;

che, con deliberazione di G.R. n. 24 in data 25.01.2021, si è proceduto alla formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila;

PRESO ATTO

che l'art. 21, comma 6 della L.R. 17/2011 *"affida ad un Organismo Straordinario la provvisoria gestione unificata di tutte le istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale ..."* e il comma 7 del medesimo articolo prevede che tale Organismo resti *"in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione ..."*;

che l'art. 11, comma 1 della L.R. 17/2011 prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da tre membri, dei quali: a) uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali; b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse ..."*;

che l'art. 11, comma 4 della L.R. 17/2011 prevede che *"Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale"*;

che ad oggi, l'ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila è ancora gestita dall'Organismo Straordinario, nominato con DGR n. 577 dell'11.08.2011 e DGR n. 571 del 09.07.2014;

DATO ATTO che dovendo procedere con urgenza alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila, il Servizio Programmazione Sociale chiedeva:

- all'Assemblea dei soggetti portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila, con propria nota Prot. RA/38590/21/DPG022 del 03.02.2021, di voler procedere alla designazione di cui all'art. 11, co. 1, lett. b), L.R. 17/2011, sopra richiamato;
- all'Assessore preposto alle Politiche Sociali, con propria nota Prot. RA/38629/21/DPG022 del 03.02.2021, di voler procedere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della L.R. 17/2011, alla designazione del componente con funzioni di Presidente del CdA dell'ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila;

VISTA la nota del 07.04.2021 dell'Organismo Straordinario dell'ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila, trasmessa a mezzo PEC del 07.04.2021 ed acquisita al Prot. RA/0140587/21/DPG022 del 08.04.2021 (**Allegato A**), unita alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale si comunica che in data 31 marzo 2021 si è riunita l'Assemblea dei Soggetti portatori di interesse di cui alla L.R. n. 17 del 24.06.2011 e in quella sede sono stati designati i due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila nelle persone di seguito indicate:

- ✓ avv. Carla Lettere;
- ✓ dott.ssa Concetta Trecco;

allegando i curriculum, le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi del D.lgs. 39/2013 e i documenti di riconoscimento dei soggetti designati;

VISTA la nota dell'Assessore preposto alle Politiche Sociali Prot. Seg. n. 48/21 del 17.06.2021, acquisita al Prot. RA/254806/21/DPG022 del 18.06.2021 (**Allegato B**), unita alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale si propone il nominativo da designare quale membro con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila, nella persona di seguito indicata:

- ✓ dott. Paolo Federico;

allegando il curriculum, le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e il documento di riconoscimento;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 11, comma 4, L.R. 17/2011, dopo istruttoria favorevole della struttura proponente, di dover procedere alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila, con la seguente composizione:

- ✓ dott. Paolo Federico – componente con funzioni di Presidente;
- ✓ avv. Carla Lettere - componente;
- ✓ dott.ssa Concetta Trecco - componente;

DATO ATTO

che il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;

che il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale attesta l'insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale;

che il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al precedente punto, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazione ed integrazioni;

D E L I B E R A

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

- 1. Costituire** formalmente, ai sensi dell'art.11, comma 4, della L.R. 17/2011, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila nella seguente composizione:
 - ✓ dott. Paolo Federico – componente con funzioni di Presidente;
 - ✓ avv. Carla Lettere - componente;
 - ✓ dott.ssa Concetta Trecco - componente;
- 2. Dare atto** che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
- 3. Notificare** il presente provvedimento all'ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione sopra individuati;
- 4. Stabilire** che con la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati, il Consiglio di Amministrazione assume tutte le sue funzioni, con contestuale automatica cessazione dell'incarico conferito all'Organismo Straordinario dell'ASP n. 1 della provincia dell'Aquila, ai sensi dell'art. 21, comma 7, L.R. 17/2011, fermo restando lo svolgimento degli adempimenti connessi al passaggio delle consegne;
- 5. Incaricare** il competente Servizio Programmazione Sociale degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
- 6. Disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. nonché sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it

Segue allegato

ORGANISMO STRAORDINARIO
PER LA TEMPORANEA GESTIONE DELLE IPAB AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE
IN AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
PROVINCIA DI L'AQUILA
(ex Art. 21 comma 6 L.R. 17/2011)

Alla Regione Abruzzo
Dott. Raimondo Pascale
Dirigente del Servizio per
la Programmazione Sociale
Ufficio Terzo settore
dpq022@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. Al Presidente dell'Assemblea dei
Portatori d'Interesse dell'ASP 1 AQ
Dott. Pierluigi Biondi
rappresentante maggioranza Comune di
L'Aquila
protocollo@comune.laquila.postecert.it

Oggetto: **Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione – Comunicazione.**

Lo scrivente Organismo Straordinario per la temporanea gestione delle I.P.A.B. ai fini della trasformazione in A.S.P. 1 della Provincia di L'Aquila, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Dario Recubini, con la presente

COMUNICA

che in data 31 marzo 2021 si è riunita l'Assemblea dei Soggetti portatori di interesse di cui alla L.R. n. 17 del 24/06/2011. In quella sede è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Assemblea dei portatori di interesse ed è stato nominato il Presidente dell'Assemblea dei soggetti portatori di interesse nella persona del Dott. Pierluigi Biondi. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L. R. n. 17/2011, sono stati designati i due componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dott.ssa Concetta Trecco e dell'Avv. Carla Lettere.

Al fine di consentire a Codesto Ente Regionale la predisposizione di tutti gli atti necessari alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP 1 de L'Aquila, con la presente si

TRASMETTE

in allegato la documentazione relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione designati. Più specificatamente:

1. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità a firma dell'Avv. Carla Lettere;
2. Curriculum Vitae dell'Avv. Carla Lettere;
3. Documento di identità in corso di validità dell'Avv. Carla Lettere;
4. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità a firma della Dott.ssa Concetta Trecco;
5. Curriculum Vitae della Dott.ssa Concetta Trecco;
6. Documento di identità in corso di validità della Dott.ssa Concetta Trecco.

Cordiali saluti

L'Aquila 7 aprile 2021

Il Presidente
Dr. Dario Recubini



Documento firmato da:
RAIMONDO PASCALE
18.06.2021 08:29:35 UTC



GIUNTA REGIONALE

*Il Componente la Giunta****Pietro Quaresimale****Assessore regionale*

Lavoro, Formazione Professionale, Istruzione, Ricerca e Università,
Sociale, Enti Locali e Polizia Locale, Edilizia Scolastica

Prot. Seg. N. 48/2021

Pescara, 17.06.2021

Al Dirigente del Servizio per la
Programmazione Sociale

Dott. Raimondo Pascale

raimondo.pascale@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Designazione membro con funzioni di Presidente del CdA dell'Azienda di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila.

Gent. Dirigente,
in relazione all'oggetto, si propone il nominativo del Dott. Paolo Federico quale membro con funzioni di Presidente del CdA dell'ASP n. 1 della Provincia di L'Aquila.

A tal fine si allega la seguente documentazione:

- ❖ Curriculum vitae;
- ❖ Dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013;
- ❖ Elenco degli incarichi coperti;
- ❖ Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Cordiali saluti.

L'Assessore Regionale
Avv. Pietro Quaresimale

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

**PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 232****DETERMINAZIONE N. DPC025/ 232 del 08.07.2021****DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI****SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio****UFFICIO: Energia e sostenibilità****Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare - MAG Abruzzo Srl**

Società proponente	MAG Abruzzo Srl
P.IVA/C.F.	01618560708
Sede legale	Via Orti n. 1/A, San Pietro di Morubio (VR)
Sede impianto	località Campo Reale - San Benedetto dei Marsi (AQ)
Tipologia impiantistica	Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,8 mwp e delle opere di connessione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO che:**

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e in particolare l'art. 12
 - al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
 - allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
 - al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,



- al comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
 - al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che all'art. 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ed all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità":
- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio";
 - ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
 - ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03",
 - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010 ha dato: "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, ed ha dato mandato al competente Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA", al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 02/04/2020 di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 387/03, presentata da ENERGIA SECONDA S.R.L. (ora denominata MAG Abruzzo Srl) acquisita dalla Regione Abruzzo in data 02/04/2020 con prot. n. 0092213 per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,8 mwp e delle opere di connessione;



PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- Allegato A-Domanda autorizzazione.pdf
- Allegato A-Domanda autorizzazione.pdf.p7m
- Allegato B - Oneri istruttori rilascio AU.pdf
- Allegato C-Impegno corresponsione polizza.pdf
- Allegato D-Certificato antimafia Energia Seconda.pdf
- Allegato E-Visura camerale Energia Seconda.pdf
- Allegato F-STMG,voltura,accettazione.pdf
- Allegato G-Benessere progetto definitivo di rete.pdf
- Allegato H-Disponibilità aree.pdf
- Allegato P-Istanza_va.pdf
- SBM_FTV-PD01 Relazione generale
- SBM_FTV-PD02 Relazione tecnica impianto
- SBM_FTV-PD03 Relazione specialistica sull'impatto elettromagnetico
- SBM_FTV-PD04 Relazione tecnica previsione impatto acustico
- SBM_FTV-PD05 Piano particellare di asservimento coattivo grafico e descrittivo
- SBM_FTV-PD06 Corografia di inquadramento dell'area
- SBM_FTV-PD08 Planimetria dell'impianto-A0
- SBM_FTV-PD09 Planimetria generale con curve di livello
- SBM_FTV-PD10 Planimetria aree di cantiere e strade di accesso
- SBM_FTV-PD11 Analisi degli impatti cumulativi
- SBM_FTV-PD12 Planimetria elettrodotta
- SBM_FTV-PD13 Planimetria ind. tutte le interf
- SBM_FTV-PD14 Planimetria della sistemazione finale del sito
- SBM_FTV-PD15 Piante, sezioni, prospetti
- SBM_FTV-PD16 Schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti
- SBM_FTV-PD17 Schema di collegamento alla rete di distribuzione e trasmissione
- SBM_FTV-PD18 Planimetria rete elettrica
- SBM_FTV-PD19 Schemi elettrici impianto fotovoltaico
- SBM_FTV-PD20 Relazione opere architettoniche e preliminare di calcolo
- SBM_FTV-PD21 Disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere archit.
- SBM_FTV-PD23 Disegni architettonici cabine elettriche e box punti di consegna
- SBM_FTV-PD24 Disegni architettonici recinzione e videosorveglianza tipo
- SBM_FTV-PD25 Planimetria generale interventi di mitigazione-A0
- SBM_FTV-PD26 Computo metrico
- SBM_FTV-PD27 Cronoprogramma
- SBM_FTV-PD29 Analisi delle ricadute socio - occupazionali
- SBM_FTV-SIA01 sintesi non tecnica
- SBM_FTV-SIA02 studio preliminare ambientale impianto e cavidotto -rev.20.03.20
- SBM_FTV-SIA03 relazione geologico - tecnica sulle indagini
- SBM_FTV-SIA04 Carta del vincolo idrogeologico
- SBM_FTV-SIA05 Carta dei vincoli paesaggistici
- SBM_FTV-SIA06 Carta del rischio da frana

agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio e successivamente integrato e/o aggiornato con gli elaborati tecnici e documenti trasmessi



con nota prot. n. 0103881 del 17/04/2020:

- SBM_FTV-PD05 Piano particellare di asservimento coattivo descrittivo REV01
- SBM_FTV-PD07 Planimetria catastale area oggetto di intervento REV01

con nota prot. n. 0153763 del 26/05/2020:

- SBM_FTV-PD30 Documento valutazione archeologica preventiva SBM

con nota prot. n. 0185519 del 18/06/2020:

- 20200618 Asseverazione esclusione iter autorizzativo SBM
- 20200618 Invio doc esclusione iter ostacoli navigazione aerea SBM

con nota prot. n. 0189091 del 23/06/2020:

- Elaborato tecnico descrittivo generale SBM
- Progetto opere connessione\Documentazione impianto di rete SBM
- Progetto opere connessione\Particolari costruttivi 2 SBM
- Progetto opere connessione\Particolari costruttivi SBM
- Progetto opere connessione\Planimetrie SBM
- Progetto opere connessione\Relazioni tecniche SBM

con nota prot. n. 0451009 del 18/12/2020:

- SBM_FTV-PD01 Relazione generale rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD02 Relazione tecnica impianto.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD03 Relazione specialistica sull'impatto elettromagnetico.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD04 Relazione tecnica previsione impatto acustico.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD05 Piano particellare di asservimento coattivo descrittivo REV01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD06 Corografia di inquadramento dell'area.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD07 Planimetria Catastale area oggetto di intervento rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD08 Planimetria dell'impianto-A0 rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD09 Planimetria generale con curve di livello rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD10 Planimetria aree di cantiere e strade di accesso rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD11 Analisi degli impatti cumulativi rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD12 Planimetria elettrodotto rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD13 Planimetria ind. tutte le interf rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD14 Planimetria della sistemazione finale del sito rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD15 Piante, sezioni, prospetti rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD16 Schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD17 Schema di collegamento ala rete di distribuzione e trasmissione.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD18 Planimetria rete elettrica rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD19 Schemi elettrici impianto fotovoltaico.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD20 Relazione opere architettoniche e preliminare di calcolo rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD21 Disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere archit....p7m.p7m
- SBM_FTV-PD22 Disegni arch pannelli e partic sistemi di ancoraggio.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD23 Disegni architettonici cabine elettriche e box punti di consegna.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD24 Disegni architettonici recinzione e videosorveglianza tipo.pdf.p7m.p7m



- SBM_FTV-PD25 Planimetria generale interventi di mitigazione-A0 rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-PD26 Computo metrico.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD27 Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD28 Elaborati fotografici ante e post operam.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD29 Analisi delle ricadute socio - occupazionali.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-PD30 Documento valutazione archeologica preventiva SBM rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-SIA01 SINTESI NON TECNICA rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-SIA02 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE rev01.pdf.p7m
- SBM_FTV-SIA03 RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA SULLE INDAGINI.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA04 Carta del vincolo idrogeologico.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA05 Carta dei vincoli paesaggistici.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA06 Carta del rischio da frana.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA07 Carta della pericolosità da frana.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA08 Carta delle aree protette.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA09 Carta delle categorie forestali.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA10 Carta delle tipologie forestali.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA11 Carta dell'uso del suolo.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA12 Carta del degrado e abbandono.pdf.p7m.p7m
- SBM_FTV-SIA13 Carta dell'armatura urbana territoriale_.pdf.p7m.p7m

con nota prot. n. 0106299 del 17/03/2021:

- SBM_FTV-PD01 Relazione generale rev01.pdf
- SBM_FTV-PD03 Relazione specialistica sull'impatto elettromagnetico.pdf
- SBM_FTV-PD12 Planimetria elettrodotto rev01.pdf

con nota prot. n. 0227380 del 28/05/2021:

- 20210512_Integrazioni ASL_SBM.pdf.p7m
- 20210527 NO ARTA SBM.pdf

con nota prot. n. 0230137 del 31/05/2021:

- 17_Relazione tecnica Energia Seconda_rev0.pdf
- 17_Relazione tecnica Energia Seconda_rev0.pdf.p7m.p7m

con nota prot. n. 0247137 del 14/06/2021:

- 20210614 Trasmissione piano saggi SBM
- 20210614_Piano saggi archieologici_SBM

VISTO, tra la documentazione allegata al progetto definitivo dell'intervento proposto, l'impegno della ditta ENERGIA SECONDA S.R.L. (ora denominata MAG Abruzzo Srl) alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;

PRESO ATTO, circa la disponibilità delle particelle catastali interessate dall'intervento, del contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie;



PRESO ATTO della nota con cui il Servizio Valutazioni Ambientali di questa Regione ha trasmesso, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06, il Giudizio n. 3395 del 22/04/2021 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso, in merito al progetto di cui in oggetto, in modo FAVOREVOLE all'esclusione dalla VIA;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0157243 del 19/04/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 14-bis della L. 241/90;

PRESO ATTO della richiesta di integrazione da parte della A.S.L. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila con nota prot. n. 0101064 DEL 07/05/2021, acquisita al protocollo generale della Regione in pari data al n. 0193412;

PRESO ATTO della presentazione delle integrazioni da parte della ditta con note acquisite al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 28 e 31/05/2021, al n. 0227380 ed al n. 0230137;

PRESO ATTO, pertanto, della sospensione del procedimento di 21 giorni che ha determinato lo slittamento al 25/06/2021 del termine entro cui le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorità Competente e di seguito riportati:

- Giudizio n. 3395 del 22/04/2021 con il quale il CCR-VIA si esprimeva in modo favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA la realizzazione dell'impianto oggetto di valutazione;
- Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, Unità Organizzativa III, trasmesso nota prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0062382.16-06-2020, acquisto al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 16/06/2020, al n. 0181090, con le seguenti prescrizioni e considerazioni:

- *Si prende atto che, il legale rappresentante - pro tempore della Società medesima, ha presentato in data 11/06/2020 una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, attestante che nell'area interessata alla costruzione degli elettrodotti descritti in oggetto, sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze.*

Pertanto, la Società Energia Seconda Srl, dovrà comunicare allo scrivente Ispettorato, le date di inizio e fine lavori, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti e la presenza di linee di telecomunicazioni. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi, in fase di scavi, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate e delle distanze geometriche per le interferenze con linee di telecomunicazione.



Le suddette foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.

Si informa altresì che, l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere indicate in oggetto alla Rete Elettrica Nazionale.

Ultimata la costruzione dell'impianto in parola da parte di codesta Società, questo Ispettorato resta in attesa della dichiarazione di esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme, come da modello allegato (All. 2), che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle Rete Elettrica Nazionale.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della Società Energia Seconda Srl, eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D. lgs 259/03.

- **Prescrizioni nulla osta (n. 3493 AQ)**

- 1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;*
- 2. siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica;*

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Energia Seconda Srl, in data 03/06/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso CB, in data 09/06/2020 al n° 541, serie 3°, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

- **Parere favorevole da parte della Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio Genio Civile di L'Aquila, Ufficio Tecnico e Sismica Avezzano, prot. n. 0196824 del 10/05/2021, subordinando la prevista realizzazione di ogni opera edilizia alle seguenti prescrizioni:**

- *deve essere coerente con lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello, redatto per il territorio del Comune di San Benedetto dei Marsi e Validato dalle competenti Strutture Regionali;*
- *deve rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni (PSDA);*
- *deve essere coerente con i contenuti delle Carte relative agli aspetti geo-morfologici del territorio comunale, dei vincoli territoriali imposti dagli Enti preposti alla loro specifica tutela, ecc.;*
- *deve essere coerente e rispettare ogni indicazione fornita nella Relazione Geologica inoltrata*
- *ogni tipologia di manufatto ed ogni nuova costruzione deve rispettare le distanze minime, in ogni caso mai derogabili, da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. N. 523/1904, art. 96;*
- *qualora il progetto non dovesse rispettare i dettami del vigente PRG del Comune di San Benedetto dei Marsi, si dovranno attivare tutte le dovute procedure tecnico-amministrative per la redazione di una specifica variante urbanistica).*
- *Per quanto di competenza dello scrivente Ufficio in materia sismica si rappresenta che le costruzioni e gli elementi strutturali previsti dovranno essere progettati nel*



pieno rispetto delle NTC 2018 e per gli stessi bisogna preventivamente ottenere le Autorizzazioni Sismiche e/o gli Attestati di Deposito Sismico secondo quanto previsto dalla L.R. n. 28/11, così come modificata dalla L.R. 11/20, e secondo i contenuti del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, così come modificato dalle LL. 55/2019 e 120/2020. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma regionale denominata MUDE-RA.

- Parere tecnico favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), Pratica n. 3355, del 27/05/2021, acquisto al protocollo generale della Regione Abruzzo 28/05/2021, al n. 0226314;
- Parere Favorevole da parte Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila — Dipartimento Prevenzione Salute Umana, con nota prot. n. 0126400 del 09/06/2021, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in pari data al n. 0241741, alle seguenti condizioni:
 1. i locali tecnici a supporto del processo produttivo dovranno essere realizzati in modo da impedire la dispersione e la fuoriuscita di sostanze inquinanti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di manutenzione;
 2. la Ditta proponente ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività; l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune competente i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
 3. relativamente all'impatto visivo determinato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata un'attenta progettazione del sistema (in termini di colore, posizionamento e forma dei pannelli), tendente ad evitare l'istaurarsi di modifiche peggiorative della percezione dei luoghi limitative della qualità della vita nella popolazione residente;
 4. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09.
- Nota da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 0019698 del 08.07.2021 acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in pari data al n. 0283995/21 con la quale il dirigente del settore asserisce, per le motivazioni riportate nella stessa nota, di non avere osservazioni o pareri da formulare in merito all'intervento proposto;

CONSIDERATO che l'art. 14 bis della L. 241/90, al 4 comma, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalità previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;



Considerato che, con L 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L 241/90, il quale stabilisce che *“le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci”*;

Visto che, scaduto il suddetto termine del 25/06/2021, l'amministrazione procedente è nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

DATO ATTO che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole, con le prescrizioni riportate nei pareri delle singole amministrazioni; in data 28 giugno 2021, come da relativo verbale conclusivo di conferenza dei servizi asincrona;

DATO ATTO che il verbale è stato trasmesso a tutte le Autorità competenti con nota prot. n. 0267490 del 28 giugno 2021;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,8 mwp e delle opere di connessione, da ubicarsi in località località Campo Reale, nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L 241/90 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”*;

VISTA la LR 77/99, *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, e s.m.i.;



ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La MAG Abruzzo Srl, avente sede legale in San Pietro di Morubio (VR), Via Orti n. 1/A, Partita IVA / CF 01618560708, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, **per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,8 mwp e delle opere di connessione, da ubicarsi in località località Campo Reale, nel Comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila)**, Foglio n. 14, particelle n. 130-131-132-133-94-1006-1010-90-136-143-142-1004-148-147-85-84-146-83.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e, pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

- Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, Unità Organizzativa III, trasmesso nota prot. mise.aoo_at.registro ufficiale.U.0062382.16-06-2020, acquisto al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 16/06/2020, al n. 0181090, con le seguenti prescrizioni e considerazioni:

- *Si prende atto che, il legale rappresentante - pro tempore della Società medesima, ha presentato in data 11/06/2020 una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, attestante che nell'area interessata alla costruzione degli elettrodotti descritti in oggetto, sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze.*

Pertanto, la Società Energia Seconda Srl, dovrà comunicare allo scrivente Ispettorato, le date di inizio e fine lavori, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti e la presenza di linee di telecomunicazioni. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi, in fase di scavi, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate e delle distanze geometriche per le interferenze con linee di telecomunicazione.



Le suddette foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.

Si informa altresì che, l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere indicate in oggetto alla Rete Elettrica Nazionale.

Ultimata la costruzione dell'impianto in parola da parte di codesta Società, questo Ispettorato resta in attesa della dichiarazione di esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme, come da modello allegato (All. 2), che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle Rete Elettrica Nazionale.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della Società Energia Seconda Srl, eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D. lgs 259/03.

- **Prescrizioni nulla osta (n. 3493 AQ)**

3. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

4. siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica;

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Energia Seconda Srl, in data 03/06/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso CB, in data 09/06/2020 al n° 541, serie 3°, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

- **Parere favorevole da parte della Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio Genio Civile di L'Aquila, Ufficio Tecnico E Sismica Avezzano, prot. n. 0196824 del 10/05/2021, subordinando la prevista realizzazione di ogni opera edilizia alle seguenti prescrizioni:**

- *deve essere coerente con lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello, redatto per il territorio del Comune di San Benedetto dei Marsi e Validato dalle competenti Strutture Regionali;*
- *deve rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni (PSDA);*
- *deve essere coerente con i contenuti delle Carte relative agli aspetti geo-morfologici del territorio comunale, dei vincoli territoriali imposti dagli Enti preposti alla loro specifica tutela, ecc.;*
- *deve essere coerente e rispettare ogni indicazione fornita nella Relazione Geologica inoltrata*
- *ogni tipologia di manufatto ed ogni nuova costruzione deve rispettare le distanze minime, in ogni caso mai derogabili, da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. N. 523/1904, art. 96;*
- *qualora il progetto non dovesse rispettare i dettami del vigente PRG del Comune di San Benedetto dei Marsi, si dovranno attivare tutte le dovute procedure tecnico-amministrative per la redazione di una specifica variante urbanistica).*
- *Per quanto di competenza dello scrivente Ufficio in materia sismica si rappresenta che le costruzioni e gli elementi strutturali previsti dovranno essere progettati nel*



pieno rispetto delle NTC 2018 e per gli stessi bisogna preventivamente ottenere le Autorizzazioni Sismiche e/o gli Attestati di Deposito Sismico secondo quanto previsto dalla L.R. n. 28/11, così come modificata dalla L.R. 11/20, e secondo i contenuti del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, così come modificato dalle LL. 55/2019 e 120/2020. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma regionale denominata MUDE-RA.

- Parere Favorevole da parte Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila — Dipartimento Prevenzione Salute Umana, con nota prot. n. 0126400 del 09/06/2021, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in pari data al n. 0241741, alle seguenti condizioni:
 5. i locali tecnici a supporto del processo produttivo dovranno essere realizzati in modo da impedire la dispersione e la fuoriuscita di sostanze inquinanti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di manutenzione;
 6. la Ditta proponente ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività; l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune competente i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
 7. relativamente all'impatto visivo determinato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata un'attenta progettazione del sistema (in termini di colore, posizionamento e forma dei pannelli), tendente ad evitare l'istaurarsi di modifiche peggiorative della percezione dei luoghi limitative della qualità della vita nella popolazione residente;
 8. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09.

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a stipulare di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), a cui spetta la verifica della stessa per tutta la vigenza dell'autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.



Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila e al Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila).

Art. 5

Il Proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.



Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/11, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, *(senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento)*, il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

l'istruttore tecnico
Arch. Lucio CIRIOLO
firmato elettronicamente

Il responsabile dell'ufficio
Dr. Dario CIAMPONI
firmato elettronicamente

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore CORROPPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/86 del 30/03/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: RIGENERA S.r.l. - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi.

Titolarità: RIGENERA S.r.l.;

Sede Legale: Via INN n° 27 – MONTESILVANO (PE);

Sede Operativa: Via Tamigi, snc – MONTESILVANO (PE);

Codice SGR: AU-PE-017;

C.F. e Partita I.V.A.: n° 01883880682;

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Chieti Pescara: n° REA PE – 136198 del 27.11.2008;

Comune: Montesilvano (PE);

Superficie complessiva insediamento: 1.800 mq;

Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;

Operazioni: D15 - R13 - R12 - R3;

Coordinate geografiche: 42° 29' 50.79'' N – 14° 7' 13.90'' E

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

..... omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di **PRENDERE ATTO** degli esiti delle Conferenze di Servizi tenutesi il 28.08.2020 ed il 05.10.2020, nonché di tutte le ulteriori fasi del procedimento istruttorio come riferite in premessa;
2. di **APPROVARE** ai sensi del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, il progetto di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi nel Comune di Montesilvano (PE) – Via Tamigi, snc della RIGENERA Srl in conformità agli elaborati tecnici, tavole progettuali e documentazione amministrativa indicati in premessa, conservati agli atti del SGRB dpc026 – e consultabili su piattaforma informatica dello stesso;
3. di **AUTORIZZARE** la RIGENERA S.r.l. alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., dell'impianto di cui al **punto 2)**, con le seguenti **prescrizioni e condizioni**, riportate come di seguito:
 - 3.1 Rispetto di quanto previsto dal QRE del 24/01/2020 approvato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Autorizzazione alle Emissioni – A.U.A. (sede di Pescara) con nota prot. n° 97330/21 del 11.03.2021, con l'autorizzazione alle Emissioni in atmosfera e relative prescrizioni (Allegato 1- parte integrante e sostanziale del provvedimento);
 - 3.2 Rispetto di quanto prescritto nel parere favorevole del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Vigili del Fuoco di Pescara prot. n° 0001631 del 06.02.2020 (Allegato 2 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

- 3.3 Rispetto di quanto indicato nel parere tecnico favorevole con prescrizioni di cui alla nota ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0037565/2020 del 28.08.2020 (Allegato 4 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- 3.4 Rispetto delle condizioni di cui ai pareri favorevoli del Comune di Montesilvano, note del 04.11.2020 e 19/03/2021 ed in particolare:
- *Rispetto del R.D. n. 1265/34 ed in particolare dell'art. 216 da parte della Ditta proponente al momento dell'avvio dell'esercizio dell'attività, fermo restando il rispetto di quanto prescritto nei pareri espressi dalla ASL di Pescara e ARTA Abruzzo, quali organi competenti in materia di salute pubblica in ordine all'attività industriale in questione;*
 - *Rispetto dei valori limite di emissione, così come disciplinati dalla Legge 447/95 e dal DPCM 14.11.1997, con particolare riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Montesilvano, adottato con atto di C.C. n. 17 del 24.05.2018;*
 - *La realizzazione delle opere indicate in progetto potrà essere consentita solo a seguito di ottenimento di idoneo titolo edilizio ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/01 e s.m.i./art. 7 del DPR 160/10 e s.m.i..*
- 3.5 Rispetto delle condizioni di cui al parere igienico sanitario favorevole della ASL di Pescara di cui alla nota prot. n° 41636/2021 del 24.03.2021 e nello specifico:
- *Siano attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione dichiarate nella documentazione prodotta, finalizzate ad evitare produzione e dispersione di polveri all'esterno dell'impianto con particolare riguardo alle aree residenziali più vicine. A tal riguardo, preso atto che le attività di pressatura e triturazione verranno effettuate sotto tettoia chiusa su tre lati, si ritiene necessario il continuo monitoraggio circa l'efficacia di detta collocazione in riferimento al contenimento di polveri e rumori;*
 - *Dovranno essere adottate misure idonee ad evitare che materiale leggero (carta, plastiche, ecc.) per effetto del trasporto eolico possano disperdersi all'esterno dell'impianto;*
 - *I sistemi di contenimento di polveri e materiali disperdibili dovranno essere rafforzati in condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole ventosità;*
 - *I rifiuti putrescibili dovranno essere sempre coperti onde evitare produzione di odori modesti;*
 - *E' opportuno procedere a quotidiana spazzatura delle aree scoperte;*
 - *Dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi in uscita di trasportare polvere /terriccio sulla pubblica viabilità;*
 - *Dovranno essere evitati ristagni di liquidi, sia nel piazzale a seguito di operazioni di umidificazione, sia nei container per ristagno di acque piovane. Ciò al fine di evitare la proliferazione di insetti;*
 - *Per quanto riguarda le emissioni rumorose si prende atto delle dichiarazioni del Tecnico competente in acustica circa il rispetto dei limiti di legge. A seguito della messa a regime dell'impianto e nelle condizioni di maggior gravosità, dal punto di vista acustico, dovrà essere effettuata la verifica che dimostri il rispetto dei parametri relativamente all'immissione di rumore sia negli ambienti abitativi sia in aree esterne a destinazione residenziale. Gli esiti del collaudo acustico dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;*
 - *Ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori, dovrà essere previsto un programma di disinfestazione e derattizzazione delle aree coperte e scoperte dell'impianto secondo un calendario di interventi adeguato alle condizioni stagionali;*
 - *Eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.*
- 3.6 Rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione rischi e gestione stoccaggi rifiuti di cui alla Legge 01/12/2018, n. 132 – art. 26 bis) che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 04/10/2018, n. 113 entrata in vigore a far data dal 04/12/2018 ed in particolare, le seguenti circolari attuative:
- Circolare prot.n. 4064 del 15.03.2018 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATT) avente per oggetto: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
 - Circolare prot.n. 1121 del 21.01.2019 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATT) avente per oggetto: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
 - Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

- 3.7 Obbligo di predisporre il Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti – PEI ai sensi di Legge 01 dicembre 2018, n° 132, all'art. 26-bis. Detto Piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni;
4. di **AUTORIZZARE** alla fase di gestione tecnica e amministrativa degli scarichi idrici, comprese le acque meteoriche di dilavamento delle aree produttive, nel rispetto del dettato del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010, in conformità alle prescrizioni di cui al **punto 3)**;
5. di **DISPORRE** che nell'impianto autorizzato possono essere gestiti i rifiuti non pericolosi con le operazioni, le potenzialità e nel rispetto delle prescrizioni riportate al **punto 3)**;
6. di **STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
7. di **STABILIRE** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, co. 12, è concessa per un periodo di **10 (dieci) anni** dalla data di emissione del presente provvedimento (*ex art. 27 legge n. 241/1990 e s.m.i.*), (*fermo restando l'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto come da prescrizioni/condizioni di seguito previste*) ed è rinnovabile su istanza motivata da parte dell'interessata;
8. di **PRESCRIVERE** che la Società comunichi preventivamente l'inizio dei lavori al SGRB - dpc026, al competente Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. di Chieti, alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara e al Comune di Montesilvano (PE);
9. di **PRESCRIVERE** che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al SGRB - dpc026 della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:
- 9.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al punto 16.2);
- 9.2 Comunicazione a cui deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
- L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
- 9.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
- 9.4 Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
- 9.5 Data di avvio dell'impianto.
10. di **DISPORRE** che **entro 180 (centottanta) giorni** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Società interessata presenti il **certificato di collaudo dell'impianto**. Detto certificato in funzione della tipologia di impianto deve, tra l'altro, attestare:
- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto come approvato nel presente provvedimento;
 - La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
 - Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

11. di **PRESCRIVERE** che RIGENERA S.r.l., provveda ad inviare la documentazione di cui ai **punti 9) e 10)** anche al Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. di Chieti, alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara ed al Comune di Montesilvano (PE), fatta eccezione per le garanzie finanziarie di cui al **punto 16.2)**;
12. di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e presentata, ai sensi del DPR n. 160/2010, tramite il SUAP competente per territorio;
13. di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
- a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
 - c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili all'attività di commercio ambulante;
- Nei casi di cui alle **lettere b) - c)** il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
14. di **PRESCRIVERE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
15. di **RICHIAMARE** la Rigenera S.r.l. al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., nonché della D.D. n. DPC06/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n° 621 del 27.10.2017 (*Sistema O.R.SO.*) in materia di comunicazione dei dati gestionali;
16. di **OBBLIGARE** la Rigenera S.r.l. a:
- 16.1) Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
 - 16.2) Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, **adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo**, secondo quanto previsto dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;
17. di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli eventuali provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
18. di **FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026 - in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR 29.11.2007, n. 1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i. - "*Codice antimafia*";

19. di **DISPORRE** che il presente provvedimento è classificato dal SGRB - dpc026 con il Codice AU-PE-017 da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
20. di **RICHIAMARE** quali parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:
20.1 ALLEGATO 1 – Autorizzazione Emissioni in atmosfera e relative prescrizioni;
20.2 ALLEGATO 2 – Valutazioni VVFF;
20.3 ALLEGATO 3 – Verbale CdS seduta del 28.08.2020;
20.4 ALLEGATO 4 – Parere ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti;
20.5 ALLEGATO 5 – Verbale CdS seduta del 05.10.2020.
21. di **REDIGERE** il presente Provvedimento in n° 1 originale, che viene trasmesso ai sensi di legge, presso la Sede Legale di RIGENERA S.r.l., a cura del S.U.A.P. territorialmente competente;
22. di **TRASMETTERE** copia del presente Provvedimento alla Ditta, al Comune di Montesilvano (PE), all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, all'Amministrazione Provinciale di Pescara, alla ASL di Pescara ed all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara;
23. di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
24. di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 14 bis del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con L. 02/11/2019, n. 128 copia del presente Provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
25. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Gabriele Costantini)
[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Salvatore Corroppo
[Firmato digitalmente]



GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
DPC025001 - Ufficio Autorizzazioni Emissioni - A.U.A. PE-CH
Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65124 Pescara
pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Prot./RA n 0097330/21 del 11/03/2021

Al **DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti**
Ufficio Attività Tecniche
pec: *dpc026@regione.abruzzo.it*

Oggetto: Art. 208 – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Ditta **Rigenera Srl** – stabilimento sito in Via Tamigi snc del Comune di Montesilvano (PE) - **Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza inoltrata dalla Ditta **Rigenera srl** avente sede legale in Via Inn n° 27 del Comune di Montesilvano (PE) relativa alla richiesta di “*autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni: D15 – R13 – R12 – R3) da ubicarsi in Via Tamigi s.n.c. del Comune di Montesilvano (PE)*” acquisita in atti della Regione Abruzzo con prot. RA n. 0049200/20 del 19/02/2020;

CONSIDERATO CHE:

- la suddetta istanza è stata presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. “**Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti**” e che all'interno della stessa è stata richiesta “... *l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 269 comma 4 lett. C parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la costruzione di un nuovo impianto...*”;

- il nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi verrà realizzato in Via Tamigi s.n.c. del Comune di Montesilvano ed è catastalmente identificato sul foglio 12 part.lla 1534 risultante dal frazionamento della particella 255 dello stesso foglio 12, come da atto di frazionamento/aggiornamento prot. n. 2020/42419 del 27/08/2020, presentato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pescara;

- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	Rigenera Srl
C.F. e P.IVA	01883880682
Sede legale	Via Inn n°27 – Comune di Montesilvano (PE)
Stabilimento	Via Tamigi snc – Comune di Montesilvano (PE)
dati catastali	foglio 12 – part. 1534 (a seguito di frazionamento della part. 255 prot. 2020/42419 del 27/08/2020)
Coord. Geog.	Lat. 42°29'50.79 N – Long. 14°7'13.90 E
Legale Rappresentante	Coccianti Tullio
Attività principale	Recupero di rifiuti non pericolosi. Operazioni R5-R12-13-D15

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la nota, del Servizio Gestione Rifiuti DPC026, di avvio del procedimento e di convocazione della conferenza di Servizi prot./RA n° 0204543 del 07.07.2020;

CONSIDERATA la nota trasmessa alla Ditta Rigenera da questo Servizio avente prot./RA n. 0018714/21 del 20/01/2021 e la successiva documentazione integrativa acquisita in atti con prot./RA n. 0065463/21 del 22/02/2021 con la quale la stessa Ditta ha specificato e dettagliato alcuni aspetti (viabilità e delimitazione) relativi al layout dello stabilimento;

PRESO ATTO DEI SEGUENTI PARERI FAVOREVOLI:

- parere ARTA sulle matrici emissioni in atmosfera, prot. int. n.0031433/2020 del 22/07/2020, con prescrizioni, che testualmente si riporta:

“...parere tecnico favorevole ex art 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per le Emissioni in Atmosfera provenienti dall'Attività della Ditta RIGENERA S.r.l. sita in Via Tamigi, nel Comune di Montesilvano (PE), a condizione che:

- Le Emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, siano opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo possono risultare utili le indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del Testo Unico Ambientale.

Nello specifico, per le fasi di:

✓ Manipolazione e trattamento di sostanze polverulenti.

Le macchine, le apparecchiature e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulenti dovranno essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento, potrà essere utilizzato, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti, in tal caso, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulenti, dovrà, in ogni caso, garantire un contenimento adeguato della polverosità.

✓ Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulenti.

Per il trasporto di sostanze polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.

L'altezza di caduta dei materiali dovrà essere mantenuta adeguata. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua).

Le strade ed i piazzali dovranno essere tenuti puliti da materiali polverulenti e realizzati in modo tale da non dare sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura manutenzionata).

✓ Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti

Dovranno essere messe in atto misure al fine di minimizzare la polverosità ambientale derivante dalle operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti.

Dovrà essere prevista una barriera vegetale perimetrale che dovrà risultare idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e dalla sua messa a dimora dovranno essere previste l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

Ed ancora:

- ✓ Dovrà essere installato un contatore d'acqua sulla linea di umidificazione.
- ✓ Dovrà essere annotato sul Registro delle manutenzioni il consumo dei quantitativi di acqua impiegata per l'abbattimento delle emissioni diffuse attraverso il sistema di nebulizzazione.

- **del Comune di Montesilvano – SUAP**, prot. n. 062450 del 04/11/2020, con prescrizione che testualmente recita:

“... si esprime parere positivo al progetto proposto dalla Ditta RIGENERA S.r.l., nell'ambito del presente iter, in ordine alla proposta progettuale limitatamente all'uso previsto nella stessa, precisando che la realizzazione delle opere indicate in progetto potrà essere consentita solo a seguito di ottenimento di idoneo titolo edilizio previa presentazione presso il SUAP di questo Ente di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/01 e s.m.i./art.7 del DPR 160/10 e s.m.i. Si precisa inoltre ...”;

VISTO che questo Servizio con nota prot./RA n. 0018714/21 del 20/01/2021 aveva richiesto il relativo parere/determinazione di assenso al competente ufficio ASL e, al comune di Montesilvano parere circa le attività insalubri ai sensi del Regio Decreto 1265/34;

CONSIDERATO che ad oggi le suddette richieste di pareri non sono state riscontrate né dalla ASL né dal Comune di Montesilvano, ma che comunque gli stessi posso essere resi nell'ambito del procedimento di ottenimento di Permesso di Costruire richiesto alla Ditta RIGENERA Srl dallo stesso Comune di Montesilvano essendo attinenti a materie igienico-sanitarie;

CONSIDERATO che la Ditta nella *“relazione tecnica art. 208 finale 17 feb”* dichiara quanto segue:

- nel Cap. 5 Sistema di raccolta delle acque:

- “...le acque raccolte in una vasca di accumulo interrata vengono riutilizzate in ciclo chiuso per la nebulizzazione su piazzale finalizzato al contenimento delle emissioni diffuse...”

- nel Cap. 6 Emissioni in atmosfera:
 - "...la relazione segue lo schema della DGR 517/08 e chiarisce la non applicabilità dell'art. 270 del Testo Unico Ambientale, ovvero la non fattibilità tecnico-economica del convogliamento delle emissioni polverulente..."
 - "...sono previsti in fase di esercizio e presidi e di dispositivi per l'abbattimento delle eventuali emissioni polverulente tramite irrorazione di acqua sui cumuli e sulle aree di manovra del piazzale..."

CONSIDERATO

- che nel parere tecnico dell'ARTA – **Matrice acqua di Scarico** – relativamente al punto **f** si esplicita (testualmente si riporta):

f) Le acque raccolte nella vasca di accumulo interrata, **al fine di un loro riutilizzo** per la nebulizzazione su piazzale finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse, dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla Tab. 3 All.5 Parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in acque superficiali. In alternativa, potranno essere utilizzate le acque di scarico dei pluviali (bianche) e/o le acque di seconda pioggia, (previa analisi), opportunamente raccolte in vasca di accumulo.

- la sentenza n. 312/2015 del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara, la quale sostiene che le acque di prima pioggia non possono essere riutilizzate nel medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte in quanto non esiste un'apposita disciplina regolamentare;

- che nel suddetto parere ARTA - **Matrice acqua di scarico** – non viene riportata nessuna prescrizione sul controllo e sul monitoraggio delle acque di prima pioggia che la Ditta intende riutilizzare per il sistema di nebulizzazione al fine dell'abbattimento delle polveri;

RITENUTO:

- di **poter autorizzare alle emissioni in atmosfera** la Ditta RIGENERA SRL, legale rappresentante Sig. Cocciantone Tullio, per **l'attività di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi** - Operazioni R5-R12-13-D15– **EMISSIONI DIFFUSE** – svolta nello stabilimento sito in Via Tamigi del Comune di Montesilvano (PE) – rif. Catastale foglio 12 – part. 1534 (a seguito di frazionamento della part. 255 prot. 2020/42419 del 27/08/2020);

- che le acque di prima pioggia non possono essere utilizzate per la nebulizzazione e bagnatura dei piazzali e dei cumuli; infatti, come sostenuto da ultimo nella sentenza n. 312/2015 del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara, le acque di prima pioggia non possono essere riutilizzate nel medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte in quanto non esiste un'apposita disciplina regolamentare; Il riutilizzo delle acque di prima pioggia per destinazione d'uso industriale senza una prescritta autorizzazione è interdetto, inoltre, dalla mancata previsione del rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancanza della concessione di una autorizzazione, infatti, non consente l'introduzione della prescrizione del "Monitoraggio qualitativo" che assicuri il rispetto dei parametri di scarico inferiori a quelli fissati nella citata Tabella 3 All. 5 parte terza del D.lgs. 152/2006;

VISTO l'avvenuta corresponsione da parte dell'impresa degli oneri dovuti per spese di istruttoria a questo Ente con ricevuta di versamento del **28/01/2020**;

VISTO il QRE del 24/01/2020 (**Allegato 1**) acquisito in atti con prot. RA n. 0049200/20 del 19/02/2020;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;

ESPRIME**la propria determinazione di assenso**

1. al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** in favore della **Ditta RIGENERA SRL**, legale rappresentante Sig. Tullio Cocciante, per l'attività di *smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi* - Operazioni R5-R12-13-D15 – **EMISSIONI DIFFUSE** – svolta nello stabilimento sito in Via Tamigi del Comune di Montesilvano (PE) – rif. Catastale foglio 12 – part. 1534, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
2. **di stabilire che:**
 - **le acque di prima pioggia non possono essere utilizzate per la nebulizzazione e bagnatura dei piazzali e dei cumuli**; infatti, come sostenuto da ultimo nella sentenza n. 312/2015 del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara, le acque di prima pioggia non possono essere riutilizzate nel medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte in quanto non esiste un'apposita disciplina regolamentare; Il riutilizzo delle acque di prima pioggia per destinazione d'uso industriale senza una prescritta autorizzazione è interdetto, inoltre, dalla mancata previsione del rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancanza della concessione di una autorizzazione, infatti, non consente l'introduzione della prescrizione del "Monitoraggio qualitativo" che assicuri il rispetto dei parametri di scarico inferiori a quelli fissati nella citata Tabella 3 All. 5 parte terza del D.lgs. 152/2006;
 - secondo la definizione riportata nel D.L. 152/2006 art 268 comma 1 let. f-bis) "...**emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena...**", qualora dovessero emergere problematiche di carattere olfattivo presso i ricettori, la Ditta dovrà produrre istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione contenente uno studio di tipo quantitativo redatto secondo quanto previsto dalla delibera 38/2018 S.N.P.A. **al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni;**
3. Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni:
 - 3.1. **comunicare** l'avvio dell'impianto almeno **quindici** giorni prima della data stabilita per la **messa in esercizio** alla Regione Abruzzo– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Comune di Montesilvano (PE), al Distretto Provinciale di Chieti dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara per il tramite del SUAP;

- 3.2. rispettare quanto previsto dal QRE del 24/01/2020 (**Allegato 1**) acquisito in atti con prot. RA n. 0049200/20 del 19/02/2020;
- 3.3. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 3.4. ogni variazione relativa all'impianto dovrà essere comunicata all'autorità competente ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013;
- 3.5. rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3.6. rispettare le seguenti **prescrizioni** per il contenimento delle **EMISSIONI DIFFUSE** già esplicitate nel parere ARTA sulle matrici emissioni in atmosfera, prot. int. n.0031433/2020 del 22/07/2020:
- Le Emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, siano opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo possono risultare utili le indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del Testo Unico Ambientale.

Nello specifico, per le fasi di:

✓ Manipolazione e trattamento di sostanze polverulenti.

Le macchine, le apparecchiature e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulenti dovranno essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento, potrà essere utilizzato, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti, in tal caso, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulenti, dovrà, in ogni caso, garantire un contenimento adeguato della polverosità.

✓ Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulenti.

Per il trasporto di sostanze polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.

L'altezza di caduta dei materiali dovrà essere mantenuta adeguata. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua).

Le strade ed i piazzali dovranno essere tenuti puliti da materiali polverulenti e realizzati in modo tale da non dare sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura manutenzione).

✓ Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti

Dovranno essere messe in atto misure al fine di minimizzare la polverosità ambientale derivante dalle operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti.

Dovrà essere prevista una barriera vegetale perimetrale che dovrà risultare idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e dalla sua messa a dimora dovranno essere previste l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

- 3.7. rispettare le seguenti **ulteriori prescrizioni** per il contenimento delle **EMISSIONI DIFFUSE**:

- Il sistema di nebulizzazione dovrà essere dotato di contalitri e i quantitativi di acqua utilizzati per il contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere annotati su apposito registro a disposizione delle autorità di controllo;

- le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione dovranno essere effettuate con frequenza, tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- 3.8. annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di manutenzione, le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti e i quantitativi di acqua utilizzati per l'impianto di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse;
- 3.9. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio, al Comune di Montesilvano (PE), al Distretto Provinciale di Chieti Pescara dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Pescara, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 3.10. ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D. Lgs art 269 comma 11bis e 11ter):
 - 3.10.1 La variazione del gestore dello stabilimento e' comunicata dal nuovo gestore all'autorita' competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento;
 - 3.10.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorita' competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.
- 3.11. per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 3.12. ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 4. il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- 5. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 - 5.1.1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - 5.1.2. alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - 5.1.3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

L'istruttore

Dott. Geol. Fabio Pizzica

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL RESPONSABILE dell'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Corroppolo

Allegato 1 – QRE del 24.01.2020

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI									Data 24.01.2020			
IMPIANTO: Rigenera S.r.l. – Via Tamigi, Montesilvano (PE)												
Punto di emissione	Provenienza	Portata m³/h a 0°C e 0.101 Mpa	Durata emissione (h/gg)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. (°C)	Tipi di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/m³ a 0°C e 0.101 Mpa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di Ossigeno
D01 (*)	Trasporto rifiuti in ingresso	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-	Contenimento emissioni con acqua nebulizzata su piazzale e buone pratiche di gestione	non det.
D02 (*)	Scarico rifiuti e cernita	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
D03 (*)	Erosione del vento da cumulo	non det.	24	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
D04 (*)	Movimentazione materiale	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
D05 (*)	Trituratore (CER191207, CER200307, CER19121, CER200201)	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-	Contenimento emissioni sotto tettoia e schermatura su tre lati mediante pareti	non det.
D06 (*)	Pressa e Nastro trasportatore	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-	Contenimento emissioni con acqua nebulizzata su piazzale e buone pratiche di gestione	non det.
D07 (*)	Carico camion in uscita	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
D08 (*)	Trasporto in uscita	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
E01	Gruppo elettrogeno a gasolio	Potenzialità 120 kW (< 1 MW) alimentazione a gasolio, impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 1 di cui alla Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. lettera bb) "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale (...) inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel".										
(*) Emissioni diffuse C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbente Altri=specificare F.T.=Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.=Assorbente P.C.=Postcombustore catalitico												

Timbro e firma del gestore

RIGENERA S.R.L.

Timbro e firma del tecnico abilitato

MODULARIO
Entero - 200ALLEGATO n.2 alla DD DPC026/86 del 30/03/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026dipvvf.COM-PE.REGISTRO
UFFICIALE_U.0001631.06-02-2020

EP_FAV

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Vigili del Fuoco di Pescara
"Celerrime Accurrere"

UFFICIO: Prevenzione

Alla Rigenera Srl
Via Tamigi, SNC

65015 MONTESILVANO

pec: rigenerasrl@pec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di

MONTESILVANO

Pratica n.: 15052
PIN: 11155¹

OGGETTO: Valutazione del progetto relativo a: "Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg), n./sott.cl./cat. 34.1.B" della ditta Rigenera Srl sita nel comune di Montesilvano in Via Tamigi, SNC.

Esaminati gli elaborati presentati in data 24.01.2020, tendenti ad ottenere la valutazione del progetto per la realizzazione dell'attività in oggetto specificata, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla esecuzione dei lavori a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- 1) Dovrà essere impedita la propagazione dell'incendio verso l'attività limitrofa o tramite strutture di separazione di idonea resistenza al fuoco oppure interponendo idonea distanza di separazione;
- 2) Il gruppo elettrogeno dovrà essere distanziato di almeno mt. 3,00 da depositi di materiali combustibili;
- 3) L'attività sia dotata di una seconda uscita di sicurezza;
- 4) Per la parte dell'attività adibita a piazzale per lo stoccaggio dei rifiuti sia considerato un rischio vita di tipo almeno A3 e conseguentemente sia previsto un impianto idrico antincendio da realizzare in conformità alla UNI 10779.

Per quanto non esplicitamente indicato nel progetto dovranno essere rispettate le normative in vigore.

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'art. 4 del DPR 151/2011.

Tale segnalazione (SCIA), da redigere su apposito modello (mod. PIN 2 - 2018 SCIA) in duplice copia, sottoscritte entrambe in originale, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

– ricevuta comprovante il versamento, con importo da determinare secondo le tariffe in vigore, sul c/c postale n. 00155655 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Pescara, con la

¹ Il PIN, unitamente al numero di pratica e il Comando di Pescara, permette di verificare sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione Prevenzione Incendi - Servizi al cittadino, lo stato della pratica. Tale PIN è strettamente personale in quanto consente di accedere ai dati sulle richieste effettuate. Affidarlo a terzi rientra nella facoltà personale del titolare ed esonera da qualsiasi responsabilità il Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara.

seguente causale "con vincolo a favore del Comando Provinciale VV.F. di Pescara" o tramite il pagamento con bonifico bancario secondo le modalità riportate sul sito web del Comando Vigili del Fuoco di Pescara (www.vigilfuoco.it/sitiVVF/pescara);

- copia del documento d'identità del titolare;
- copia del presente parere;
- asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità delle opere al progetto approvato e alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (mod. PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE);
- dichiarazioni e certificazioni di cui ai punti del modello 1 Prev_2012 allegato.

Il Tecnico Incaricato
DOTT. ARCH. CUPAIOLU Luigi



Il Comandante Reggente
(Dott. Ing. Daniele CENTI)

Utenza procedura: CUPAIOLO
Data compilazione: 2 febbraio 2020

mod. 1Prev 2012

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

0. ☒ - Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato;
1. ☒ - Relazione tecnica ed elaborati grafici progettuali;
 - 1.1 ☐ - Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (art. 4, c. 6 DPR 151/2011);
2. ☒ - Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (utilizzare mod. CERT. REI);
3. ☒ - Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (utilizzare mod. DICH. PROD.);
4. ☒ - Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che, in relazione alla tipologia degli stessi, dovranno essere redatte secondo quanto sotto indicato(*):
 - 4.I) ☒ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti la produzione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell'ENERGIA ELETTRICA;
 - 4.II) ☒ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti la protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
 - 4.III) ☐ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
 - 4.IV) ☐ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
 - 4.V) ☒ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - 4.VI) ☒ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti ESTINZIONE O CONTROLLO incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
 - 4.VII) ☐ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti CONTROLLO del fumo e del calore;
 - 4.VIII) ☐ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;
5. ☒ - Dichiarazione dell'avvenuta elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/2008 (DVR);
6. ☒ - Copia della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
7. ☒ - Elenco del personale addetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze;
8. ☒ - Dichiarazione relativa agli avvenuti adempimenti formativi e di informazione previsti dal D.Lgs 81/2008 e dalla conferenza Stato-Regioni.
9. ☐ - Altre _____

(*)

Per gli impianti ricadenti nel campo DI APPLICAZIONE DEL D.M. 37/2008 occorre produrre le DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'/RISPONDEZZA previste dall'art. 7 del D.M. 37/08 e redatte secondo i facsimili appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (CERT. IMP. nel caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse reperibile per impianti installati prima del 2008).

Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, occorre produrre le

DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONI E FUNZIONAMENTO da compilarsi sul mod. DICH. IMP. da parte dell'installatore, corredate di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti.

Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, in assenza di progetto, occorre produrre le CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZZA E FUNZIONALITA' redatte sul modello mod. CERT. IMP. a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs 139/2006 corredate di documentazione tecnica illustrativa, espressamente verificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti.



ALLEGATO n.3 alla DD DPC026/86 del 30/03/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 - Pescara.
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Verbale Conferenza di Servizi

L'anno 2020, nel mese di Agosto, il giorno 28, alle ore 10.00 tramite collegamento in videoconferenza (Modalità telematica via Skype) si è tenuta apposita Conferenza di Servizi in modalità sincrona, già prevista all'avvio del procedimento giusta nota del SGR prot. n° 0204543/20 del 07.07.2020 e convocata con nota pec prot. n° 249557/20 del 21.08.2020. La comunicazione delle credenziali di accesso alla CdS telematica è stata effettuata da Riccardo Fagnano del SGR via e-mail in data 26.08.2020 alle ore 08:53.

Partecipanti alla Conferenza:

- Per il Servizio Gestione Rifiuti: Dott. Fabio Caporale (Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi, delegato con e-mail del 28.8.2020 dalla Dott.ssa Iris Flacco, Dirigente facente funzioni del Servizio, assente giustificata), Geom. Giovanni Natali (Collaboratore), Geom. Riccardo Fagnano (Collaboratore);
- Per il SUAP di Montesilvano (PE): ASSENTE;
- Per RIGENERA Srl: Il Sig. Tullio Cocciantè e l'ing. Anna Lisa Brandelli (Consulente tecnico);
- Per il Comune di Montesilvano (PE): ASSENTE;
- Per la Provincia di Pescara: ASSENTE;
- Per il Genio Civile Regionale di Pescara: ASSENTE;
- Per la ASL – Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene e Sanità Pubblica: ASSENTE;
- Per l'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti (CH): ASSENTE;
- Per il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est: ASSENTE;
- Per ACA SpA: ASSENTE;
- Per l'Ufficio Valutazioni Ambientali: ASSENTE,

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45. **RIGENERA S.r.l.** – C.F. e Partita I.V.A.: n° 01883880682 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in Via Tamigi, snc del Comune di Montesilvano (PE). Operazioni: D15 – R13 – R12 – R3.

Alle ore 10:10 la seduta ha inizio.

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza di Servizi (CdS), secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo. I lavori della seduta odierna iniziano confidando nella partecipazione degli invitati;

Richiama la documentazione di seguito elencata:

1. nota prot.n° 0204543/20 del 07.07.2020, con cui veniva indetta la conferenza dei servizi ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 in forma semplificata e in modalità asincrona, indicando il termine del **03.08.2020** per la trasmissione da parte della RIGENERA Srl di eventuali integrazioni e/o chiarimenti richiesti e con cui veniva fissata anche la data dell'eventuale CdS in modalità sincrona di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera d) per il giorno **28.08.2020**;
2. nota prot.n° 0204543/20 del 07.07.2020 in cui si chiedeva alle Amministrazioni coinvolte di rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto della CdS entro il termine perentorio del **18.08.2020**;
3. nota prot. n° 230357/20 del 29.7.2020 in cui venivano richiesti alla Ditta in oggetto documenti integrativi e chiarimenti per quanto già agli atti del SGR-dpc026;
4. nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara, acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 0226329 del 27.07.2020, con cui veniva trasmesso il parere di competenza già rilasciato alla Rigenera S.r.l. con prot. n° 1631 del 06.02.2020.

Nel corso della Conferenza di Servizi il funzionario del SGR riassume sinteticamente i contenuti delle note sopramenzionate.

Nel corso della CdS si prende atto e viene acquisita la nota di cui al precedente punto 4:

Il Funzionario del SGR comunica che, dall'inizio della seduta odierna, non sono pervenuti pareri e richieste da parte degli Enti invitati alla CdS il cui iter è stato avviato in data 07.07.2020 con prot. n° 0204543/20 del SGR;

1. Per quanto alla nota prot. n° 230357/20 del 29.7.2020 l'ing. Brandelli e il Sig. Cocciantone per la ditta RIGENERA riferiscono, che entro 30 giorni verrà fornita una risposta precisa a ciascuno dei 5 punti della nota con cui sono richiesti integrazioni e chiarimenti e comunque viene anticipato quanto di seguito:
 - a. che è stato dato mandato ad un tecnico per il frazionamento catastale della particella n°255 del quale si attendono gli esiti;
 - b. che la Discarica della ditta IMALAI, adiacente all'area in cui si insedierà l'impianto della RIGENERA, è in gestione post-operativa e la ditta effettua monitoraggi regolari; l'area del futuro insediamento è idraulicamente a valle rispetto alla Discarica pertanto l'impianto non influenzerebbe lo stato della Discarica stessa;
 - c. che l'impianto della Rigenera non prevede emungimento di acque sotterranee ma solo la gestione delle acque meteoriche come da progetto.
2. Il Funzionario del SGR precisa che in merito al punto 4) della nota prot. n° 230357/20 del 29.7.2020, *“definizione delle distanze dell'impianto da autorizzar, le interazioni e potenziali contaminazioni correlabili con la discarica per rifiuti inerti insistente nella particella catastale n°182 del medesimo foglio”* e per quanto riferito al precedente punto 1 lett c), espone che l'intento della richiesta è quello di approfondire anche le possibili influenze della Discarica a monte idrogeologico sul sito su cui si intende insediare l'impianto in oggetto, rilevandone lo stato ambientale del luogo; la ditta intende riferire successivamente come da precedente punto 1);
3. Il Funzionario del SGR manifesta l'opportunità di ricevere l'espressione dei pareri mancanti e propone di sospendere la seduta odierna ed aggiornarla in data 05.10.2020 alle ore 10:00 al fine di consentire la partecipazione e garantire l'espressione dei pareri e richieste di competenza degli Enti coinvolti;

La Conferenza dei Servizi:

- ritiene di dover acquisire le integrazioni e chiarimenti richiesti alla Ditta come sopra detto e le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte;

- incarica il SGR di procedere all'acquisizione degli ulteriori contributi **entro e non oltre 30 gg** dalla trasmissione del presente Verbale approvato;
- convoca alla data del **05.10.2020 alle ore 10:00**, con le medesime modalità della data odierna salvo diverse necessità e comunicazioni, la seduta di ripresa dei lavori della CdS che vengono oggi sospesi;
- visto lo svolgimento telematico della seduta odierna, concorda nell'invio per e-mail del Verbale della seduta odierna, da parte del SGR ai partecipanti, da sottoscrivere elettronicamente e/o approvare con e-mail contenente una dichiarazione di sottoscrizione dei contenuti dello stesso.

Alle ore 10:40 la seduta ha termine

F.to

Sig. Tullio Cocciante

ing. Anna Lisa Brandelli

Dott. Fabio Caporale

Geom. Giovanni Natali

Geom. Riccardo Fagnano



ALLEGATO n.4 alla DD DPC026/86 del 30/03/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026



Alla
Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
65100 Pescara (PE)
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla Ditta
Rigenera S.r.l.
Montesilvano (PE)
rigenerasrl@pec.it

Oggetto: Ditta **Rigenera S.r.l.** – Sede legale via Inn n° 27 Montesilvano (PE) ed operativa Via Tamigi snc nel Comune di Montesilvano (PE).
Art. 208 D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. L.R. n° 45/2007 e ss.mm.ii.
Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi in Via Tamigi snc di Montesilvano (PE).
Operazioni **R3, R12, R13 e D15. Conferenza dei servizi del 28/8/2020.**

Parere tecnico di competenza

In riferimento alla nota della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 204543/20 del 7/7/2020 (acquisito al ns. prot. n° 0028478/2020 del 7/7/2020), relativa alla richiesta di rilascio del parere tecnico da parte dell' ARTA Distretto Provinciale di Chieti, in merito alla richiesta della ditta in oggetto, esaminata:

- la documentazione tecnica di progetto per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti secondo quanto disposto dalla RA nella deliberazione n° 547 del 25/8/2016, ai fini del rilascio dell'autorizzazione inerente l'attività di recupero rifiuti;
- la dichiarazione di disponibilità (datata 21/10/2019) da parte del sig. Anacleto Romano Coccante in qualità di legale rappresentante della ditta Imalai snc, proprietaria della particella 255 del foglio di mappa 12 del Comune di Montesilvano, di una parte della suddetta particella al sig. Tullio Coccante in qualità di legale rappresentante della ditta Rigenera s.r.l. con sede in via Inn di Montesilvano per la realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento rifiuti da realizzare in Via Danubio snc nel medesimo Comune;
- la relazione sulle emissioni in atmosfera, relazione geologica, relazione sulle acque di scarico con indicazione dell'Ente gestore territorialmente competente per il rilascio dell'autorizzazione, la relazione relativa all'impatto acustico;

- il parere tecnico favorevole rilasciato dal Comando dei VV.FF. di Pescara con prescrizioni (prot. U. 0001631.06/02/2020) a seguito della Valutazione del Progetto per la realizzazione dell'attività che la Rigenera s.r.l. intende effettuare in Via Tamigi snc di Montesilvano (PE);

questo Distretto riferisce quanto segue.

Dalla disamina della relazione tecnica a supporto della domanda di autorizzazione redatta dallo Studio Brandelli - Ingegneri Ambiente a firma dei tecnici ing. G.Brandelli e ing. A. Brandelli, si evince che la ditta in oggetto:

- opera già da diversi anni nel settore del recupero di rifiuti non pericolosi consistenti in carta, plastica e metalli e dispone di un impianto regolarmente autorizzato sito in Via Inn di Montesilvano (PE), giusta Determina DA21/13 del 8/8/2012 e Provvedimento della Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti DPC026/232 del 3/10/2018, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- chiuderà e dismetterà l'impianto in Via Inn alla scadenza del contratto di locazione del sito e verrà ubicato in Via Tamigi, precisando che l'impianto in Via Inn verrà dismesso prima dell'avvio dell'esercizio del nuovo impianto in Via Tamigi;
- provvederà a gestire rifiuti non pericolosi anche assimilabili agli urbani, in una piattaforma intermedia, conferendo gli stessi ad altri centri di recupero e/o smaltimento, ad eccezione di carta e plastica flessibili che la ditta intende recuperare in R3 per la produzione di ex MPS, nonché degli sfalci e potature che l'azienda intende recuperare come biomasse;
- nel nuovo impianto da realizzare in Via Tamigi provvederà a gestire i rifiuti già autorizzati e trattati nell'impianto di Via Inn con l'eccezione di una **rimodulazione dei quantitativi** su alcuni codici EER e **l'inserimento dell'operazione R3** per alcune lavorazioni.

In particolare, dalla stessa documentazione si evince che la ditta propone istanza per lo svolgimento delle seguenti operazioni sui rifiuti non pericolosi:

- operazione di recupero **R3** una **potenzialità totale annua pari a c.a. 1.500 tonnellate**;
- operazione di messa in riserva **R13** e **D15** una **potenzialità totale annua** pari a c.a. **14.780 tonnellate**, e con **potenzialità istantanea** pari a c.a. **369 tonnellate**;
- operazione di smaltimento **D15** del codice **EER 17 06 04** con **stoccaggio istantaneo di 14 tonnellate** e **potenzialità totale annua** pari a c.a. **400 tonnellate**.

Inoltre, dalla relazione si evince che:

- L'area è individuata catastalmente al foglio di mappa n° 12, particella n° 255 (parte) del Comune di Montesilvano ed occupa una superficie complessiva di c.a. **1.800 mq.**
- La **superficie coperta** (da tettoia metallica) risulta essere di c.a. **595 mq.**; in particolare sarà realizzata in struttura metallica imbullonata a terra, previa realizzazione di travi di fondazione in c.a.; la struttura sarà chiusa su tre lati da muratura in blocchetti in cls fino a circa un metro dall'imposta della copertura; quest'ultima sarà realizzata in pannelli sandwich.
- La recinzione sarà costituita da elementi prefabbricati in c.a.p. tipo new jersey, di altezza pari a 2,20 - 2,40 metri.
- Gli stessi elementi prefabbricati saranno utilizzati per separare le aree di messa in riserva dei rifiuti.
- Gli uffici e gli spogliatoi saranno ubicati in container adibiti allo scopo.
- L'impianto sarà dotato di un impianto antincendio.
- Le coordinate dell'impianto sono: 42°29' 50,79" N - 14°7' 13,90" E) nel Comune di Montesilvano (CH).
- La **superficie scoperta** dell'impianto è pari a ca. **1.205 mq.** destinata a piazzale con accesso carrabile da strada;
- Il sito sarà totalmente pavimentato ed impermeabilizzato (come descritto nella sintesi tecnica) e sarà dotato di un sistema di raccolta acque e di un impianto di trattamento delle acque meteoriche; la ditta ha provveduto a descrivere dettagliatamente la destinazione delle superfici, i mq. occupati, il tempo di giacenza dei rifiuti/materiali, i sistemi di copertura, nonché i giorni lavorativi dell'impianto (300 gg);
- Dalla **Tavola Lay-out impianto** scala 1:250 datata 7/2/2020 si evince l'impianto sarà organizzato, in relazione alle attività da autorizzare, nelle seguenti linee di processo:
 - 1) Messa in riserva **R13** ed operazione **R3** per i rifiuti costituiti da **carta e cartone** (EER 15 01 01 e EER 20 01 01) che prevede oltre alla cernita (**R12**), eliminazione di impurezze e materiali contaminati, attività di compattamento mediante una pressa con conseguente produzione di ex MPS costituita da balle. Per tali materiali verranno utilizzati le modalità ed i criteri previsti dal D.M. 5/2/98 ss.mm.ii. e alla UNI 643:2014 (carta), nonché sottoporrà il materiale a periodiche analisi merceologiche per la verifica dei requisiti, prima del conferimento ad impianti di recupero;
 - 2) I rifiuti di **plastica** (film di polietilene) codice EER 15 01 02 e EER 19 12 04 subiranno il trattamento di cernita manuale, eliminazione di impurezze e materiali contaminati e riduzione volumetrica, (**R3, R12 e R13**), attività di compattamento mediante una pressa con conseguente formazione di balle di rifiuti in plastica da conferire a terzi per il commercio. Gli altri rifiuti di plastica ed imballaggi in plastica EER 15 01 02, EER 16 01 19, EER 17 02 03, EER 07 02 13, EER 19 12 04, EER 20 01 39, subiranno

le operazioni di messa in riserva, cernita manuale, eventuale accorpamento **R12 e R13** con successivo conferimento ad impianti esterni autorizzati al recupero;

- 3) Operazione R3 per sfalci, potature e scarti di legno** (EER 20 02 01 e EER 19 12 07) sottoposti a cernita e triturazione per l'ottenimento di cippato da utilizzare come biomassa, conforme ai requisiti di cui all'allegato X Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.. Qualora tale materiale non risulta conforme ai requisiti dell'allegato sopra menzionato, gli stessi saranno trattati come rifiuto. In particolare per gli scarti di legno aventi **EER 19 12 07** andrà verificata visivamente e in base ai documenti di caratterizzazione del rifiuto, che il rifiuto non sia contaminato da sostanze pericolose, quale vernici, collanti, ecc. La quota di rifiuto non sottoposta all'operazione R3 sarà conferita a terzi autorizzati per le operazioni di recupero. Per altre tipologie di **rifiuto di legno** quali EER 15 01 03, EER 03 01 01, EER 03 01 05, EER 03 01 99, EER 17 02 01, EER 20 01 38, le operazioni previste saranno quelle di messa in riserva, cernita, accorpamento **R12 e R13** con successivo conferimento ad impianti esterni autorizzati al recupero;
- 4) Rifiuti ingombranti** (EER 20 03 07) e **rifiuti misti** (EER 19 12 12) saranno sottoposti alla messa in riserva R13, cernita e accorpamento R12, eventuale riduzione volumetrica (solo per i rifiuti ingombranti), con ottenimento del codice EER 19 12 12 per poi essere inviate ad altro impianto di recupero autorizzato;
- 5) Rifiuti da costruzione e demolizione** codice EER 17 01 07, EER 17 09 04, EER 17 08 02, messa in riserva **R13** e accorpamento **R12** e successivo conferimento per il trattamento presso impianti esterni autorizzati al recupero;
- 6) Rifiuti ferrosi e non ferrosi**, compresi gli **imballaggi in metallo vuoti** (EER 15 01 04, EER 16 01 17, EER 17 04 05, EER 19 12 02, EER 20 01 40, EER 17 04 01, EER 19 12 03), già puliti quando vengono conferiti alla ditta Rigenera s.r.l., subiranno le operazioni di cernita, messa in riserva e accorpamento **R12 e R13**, quindi successivo conferimento per il trattamento presso impianti esterni autorizzati. Tali rifiuti metallici verranno sottoposti al controllo radiometrico (con strumento portatile) in fase di accettazione all'impianto di Via Tamigi.
- 7) Rifiuti tessili**, codice **EER 20 01 11**, saranno sottoposti a cernita, messa in riserva e accorpamento **R12 e R13**, e successivo conferimento per il trattamento presso impianti esterni autorizzati al recupero;
- 8) Rifiuti di materiali isolanti**, codice **EER 17 06 04**, saranno sottoposti alla messa in riserva e accorpamento **R13 e R12**, nonché a deposito preliminare **D15**, e successivo conferimento per il trattamento presso impianti esterni autorizzati al recupero e/o smaltimento;
- 9) Rifiuti della pulizia stradale** codice **EER 20 03 03**, saranno sottoposti alla messa in riserva **R13**, e successivo conferimento per il trattamento presso impianti esterni autorizzati al recupero;

- 10) Rifiuti di **imballaggi misti** codice **EER 15 01 05** e **EER 15 01 06** saranno sottoposti alla messa in riserva, cernita e accorpamento **R13** e **R12**, per frazioni merceologiche omogenee e successivo conferimento per il trattamento presso impianti esterni autorizzati al recupero.

Nella relazione tecnica la ditta ha provveduto a descrivere le **attrezzature** che verranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività. In particolare saranno utilizzate:

- una pesa a ponte, non di proprietà ma in disponibilità presso il piazzale adiacente (le caratteristiche tecniche e l'ubicazione sono state dettagliate nell'allegato 4);
- un mulino per la triturazione (del codice EER 19 12 12 e EER 19 12 07) e degli ingombranti;
- una pressa per il recupero della carta e cartone e plastica;
- un rilevatore portatile della radioattività;
- attrezzature per la movimentazione;
- container e scarrabili per lo stoccaggio.

Le **aree di lavoro**, così come rappresentato nella planimetria scala 1:250 Allegato 3 - Layout datato 7/2/2020, saranno organizzate come di seguito illustrato:

- Area per il controllo dei rifiuti in ingresso (75 mq.);
- Area di conferimento;
- Area esterna per le operazioni di rimozione delle frazioni merceologicamente estranee dai rifiuti (146 mq.);
- Aree per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso;
- Area adibita per le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica dei rifiuti;
- Area per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero (sotto tettoia metallica);
- Area di lavorazione in R3 mediante pressa per la formazione di ex MPS di carta e balle di plastica, in area coperta, sotto tettoia metallica;
- Area triturazione di sfalci e potatura codice EER 19 12 07 e degli ingombranti, al coperto, sotto tettoia metallica;
- Area della cisterna per il gasolio e del gruppo elettrogeno, all'esterno;
- Area di messa in riserva delle balle in plastica; in area esterna scoperta;
- Area di movimentazione destinata al solo passaggio mezzi e piazzali di manovra (370 mq.c.a.).
- Pesa (ubicata in area adiacente e in disponibilità non esclusiva).
- Area uffici e spogliatoio realizzati in prefabbricato e posizionati all'esterno ed in prossimità dell'ingresso impianto (40 mq c.a.).

Relativamente ai codici EER che la ditta **Rigenera S.r.l.** intende trattare all'impianto di Via Tamigi per l'attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti provenienti da terzi sono quelli dettagliati nelle successive **tabelle da 1 a 11**.

In particolare, nelle **Tabelle seguenti da 1 a 11** sono indicate le categorie ed i codici EER **IN INGRESSO** che potranno essere trattati **all'impianto di trattamento di rifiuti**

non pericolosi per le operazioni di stoccaggio e recupero (D15, R12, R13 e R3), nonché le capacità istantanee di stoccaggio R13 e D15, la capacità annua di trattamento R13 e D15 e la capacità annua di trattamento R3 espresse in tonnellate).

TABELLA 1 – RIFIUTI DI CARTA E CARTONE, IMBALLAGGI MISTI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Annua di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone.	20	110	110
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi.		50	---
15 01 06	Imballaggi in materiali misti.		1.000	---
20 01 01	Carta e cartone.		750	375
TOTALE		20	1.910	485

TABELLA 2 – RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Annua di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	20	300	---
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		350	---
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.		50	---
TOTALE		20	700	---

TABELLA 3 – ALTRI RIFIUTI URBANI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Annua di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
20 03 07	Rifiuti ingombranti.	30	3000	---
TOTALE		30	3.000	---

TABELLA 4 – RIFIUTI DI METALLI E IMBALLAGGI METALLICI FERROSI E NON FERROSI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Annua di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
15 01 04	Imballaggi metallici.	20	50	---
16 01 17	Metalli ferrosi.		50	---
17 04 01	Rame, bronzo e ottone.		10	---
17 04 05	Ferro e acciaio.		50	---
19 12 02	Metalli ferrosi.		50	---
19 12 03	Metalli non ferrosi.		50	---
20 01 40	Metallo.		500	---
TOTALE		20	760	---

TABELLA 5 – RIFIUTI DI PLASTICA ED IMBALLAGGI IN PLASTICA

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Annua di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
07 02 13	Rifiuti plastici.	45	100	---
15 01 02	Imballaggi in plastica.		190	190
16 01 19	Plastica.		50	---
17 02 03	Plastica.		50	---
19 12 04	Plastica e gomma.		450	150
20 01 39	Plastica.		800	---
TOTALE		45	1.640	340

TABELLA 6 – RIFIUTI DI LEGNO ED IMBALLAGGI IN LEGNO

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Annua di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero.	80	30	---
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		50	---
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti.		50	---
15 01 03	Imballaggi in legno.		100	---
17 02 01	Legno.		500	---
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06.		500	300
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19 01 37.		1.000	---
TOTALE		80	2.230	300

TABELLA 7 – ALTRI RIFIUTI URBANI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Annua di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (sfalci).	30	1.500	375
TOTALE		30	1.500	375

TABELLA 8 – RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Annua di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.	70	1.040	---
TOTALE		70	1.040	---

TABELLA 9 – RIFIUTI URBANI (domestici e assimilabili)

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
20 01 11	Prodotti tessili.	10	100	---
	TOTALE	10	100	---

TABELLA 10 – RIFIUTI URBANI (domestici e assimilabili)

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' di trattamento R3 tonnellate
20 03 03	Rifiuti della pulizia strade.	30	1.500	---
	TOTALE	30	1.500	---

TABELLA 11 – RIFIUTI ISOLANTI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio R13 tonnellate	CAPACITA' Istantanea di stoccaggio D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA di trattamento R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA di trattamento D15 tonnellate
17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03.	14	14	400	400
	TOTALE	14	14	400	400

Per quanto sopra evidenziato ne consegue che i codici EER **IN INGRESSO** che potranno essere trattati **all'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi** per le operazioni di stoccaggio e recupero (D15, R12, R13 e R3), nonché le capacità istantanee di stoccaggio R13 e D15, la capacità annua di trattamento R13 e D15 e la capacità annua di trattamento R3 espresse in tonnellate), risultano essere:

- La capacità istantanea di stoccaggio per l'operazione **R13** risulta essere pari a **369 tonnellate**;
- La capacità istantanea di stoccaggio giornaliera per l'operazione **D15** risulta essere pari a **14 tonnellate**, mentre la capacità annua per l'operazione **D15** risulta essere pari a c.a. **400 tonnellate**.
- La capacità annua di trattamento per le operazioni **R12/R13** risulta essere pari a **14.780 tonnellate**;
- La potenzialità massima giornaliera per l'operazione **R12** risulta essere pari a **49,26 tonnellate**.

- La capacità di trattamento annua di trattamento per l'operazione **R3** risulta essere pari a **1.500** tonnellate, mentre la potenzialità massima giornaliera per l'operazione **R3** risulta essere pari a **5 tonnellate**.

Mentre, nelle **Tabelle seguenti da 12 a 22** sono indicati i codici EER **IN USCITA dall'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi** ed in particolare le capacità annua di trattamento D15, R12 - R13 e R3 espresse in tonnellate).

TABELLA 12 – RIFIUTI DI CARTA E CARTONE, IMBALLAGGI MISTI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone.	---	---	110
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi.	---	50	---
15 01 06	Imballaggi in materiali misti.	---	1.000	---
20 01 01	Carta e cartone.	---	375	375
	TOTALE	---	1.425	485

TABELLA 13 – RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	---	300	---
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	---	350	---
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.	---	50	---
	TOTALE	---	700	---

TABELLA 14 – ALTRI RIFIUTI URBANI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
20 03 07	Rifiuti ingombranti.	---	3000	---
	TOTALE	---	3.000	---

TABELLA 15 – RIFIUTI DI METALLI E IMBALLAGGI METALLICI FERROSI E NON FERROSI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
15 01 04	Imballaggi metallici.	---	50	---
16 01 17	Metalli ferrosi.	---	50	---
17 04 01	Rame, bronzo e ottone.	---	10	---
17 04 05	Ferro e acciaio.	---	50	---
19 12 02	Metalli ferrosi.	---	50	---
19 12 03	Metalli non ferrosi.	---	50	---
20 01 40	Metallo.	---	500	---
TOTALE		---	760	---

TABELLA 16 – RIFIUTI DI PLASTICA ED IMBALLAGGI IN PLASTICA

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
07 02 13	Rifiuti plastici.	---	100	---
15 01 02	Imballaggi in plastica.	---	---	190
16 01 19	Plastica.	---	50	---
17 02 03	Plastica.	---	50	---
19 12 04	Plastica e gomma.	---	300	150
20 01 39	Plastica.	---	800	---
TOTALE		---	1.300	340

TABELLA 17 – RIFIUTI DI LEGNO ED IMBALLAGGI IN LEGNO

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero.	---	30	---
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	---	50	---
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti.	---	50	---
15 01 03	Imballaggi in legno.	---	100	---
17 02 01	Legno.	---	500	---
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06.	---	200	300
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19 01 37.	---	1.000	---
TOTALE		---	1.930	300

TABELLA 18 – ALTRI RIFIUTI URBANI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (sfalci).	---	1.125	375
	TOTALE	---	1.125	375

TABELLA 19 – RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.	---	1.040	---
	TOTALE	---	1.040	---

TABELLA 20 – RIFIUTI URBANI (domestici e assimilabili)

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
20 01 11	Prodotti tessili.	---	100	---
	TOTALE	---	100	---

TABELLA 21 – RIFIUTI URBANI (domestici e assimilabili)

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
20 03 03	Rifiuti della pulizia strade.	---	1.500	---
	TOTALE	---	1.500	---

TABELLA 22 – RIFIUTI ISOLANTI

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITA' ANNUA D15 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R12 - R13 tonnellate	CAPACITA' ANNUA R3 tonnellate
17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03.	400	400	---
	TOTALE	400	400	---

Per quanto sopra evidenziato ne consegue che i codici EER **IN USCITA dall'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi** ed in particolare le capacità annua di trattamento D15, R12 - R13 e R3 espresse in tonnellate), risultano essere:

- La capacità annua di trattamento per l'operazione **D15** risulta essere pari a **400 tonnellate**.
- La capacità annua di trattamento per le operazioni **R12/R13** risultano essere pari a **13.280 tonnellate**.
- La capacità annua di trattamento per l'operazione **R12** risulta essere pari a **1.500 tonnellate**.

Alla luce di quanto sopra, visto che la ditta ha provveduto a descrivere dettagliatamente:

- le aree in uso dalla ditta;
 - il ciclo di lavoro e recupero dei rifiuti non pericolosi che intende trattare (carta, plastica e metalli);
 - le modalità di stoccaggio in contenitori/cassoni;
 - le attrezzature utilizzate nell'impianto di trattamento e recupero;
 - le caratteristiche del processo e funzionamento;
 - lo schema di flusso/flow chart di processo e/o del ciclo di trattamento e recupero;
 - le operazioni svolte sul rifiuto R12, R13 e R3;
 - potenzialità istantanea e totale annua dell'impianto;
 - le modalità utilizzate per il deposito delle MPS;
 - il piano di emergenza interno rifiuti e il piano di interventi di ripristino ambientale.
- ✓ ha fornito elaborati grafici (lay-out impianto – All.3 scala 1:250 del 7/2/2020), individuazione dei CER trattati – individuazione delle aree destinate a deposito rifiuti e ex mps, nel quale sono state identificate all'interno dell'area da autorizzare una separazione funzionale netta tra le aree di deposito dei rifiuti non pericolosi e materiali recuperabili, nonché definite tutte le aree adibite ai vari stoccaggi;
- ✓ ha chiarito le modalità relative alla provenienza, al tipo di attività, alle operazioni di trattamento, al tempo e alle modalità di stoccaggio, nonché i rifiuti che intende recuperare, le potenzialità istantanee e totali trattabili;

questo Distretto ritiene di poter esprimere **parere tecnico favorevole** alla richiesta formulata dalla ditta alla realizzazione e gestione di un impianto da adibire ad **attività di messa in riserva, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (R13, R12 R3 e D15)**, a condizione che nella realizzazione dell'impianto e nell'esercizio delle attività esplicitate nel progetto, la ditta adotti tutti gli accorgimenti per la tutela dell'ambiente ed operi nel rispetto:

- delle normative vigenti in materia ambientale;
- delle modalità di gestione descritte nella relazione tecnica, così come esplicitate nelle tabelle sopra riportate;
- delle prescrizioni sotto riportate.

In **generale**:

- A.** dovranno essere rispettate le aree secondo quanto riportato negli elaborati tecnici, nonché quanto descritto nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- B.** La gestione dell'**attività** dovrà essere disciplinato dal dettato delle normative ambientali attualmente vigenti in materia di rifiuti, acqua, aria, rumore, terreno, con l'obbligo, per la ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazioni della normativa stessa.
- C.** ottemperare alle prescrizioni e chiarimenti richiesti dalla R.A. Servizio Gestione Rifiuti con nota del 29/7/2020 prot. n° 230357/20 (acquisito al ns. prot. n° 0032826/2020 del 30/7/2020;
- D.** dal rilascio del disposto autorizzatorio, la ditta dovrà provvedere al completamento della **pavimentazione industriale impermeabilizzata**, la copertura con struttura metallica, nonché della **rete di raccolta delle acque meteoriche**, nel rispetto del limite temporale previsti dalla norma. Al termine delle opere dovrà essere rilasciato il certificato di conclusione dei lavori nonché il certificato di collaudo redatto da un tecnico abilitato da eseguirsi nei sei mesi successivi alla comunicazione di avvio;
- E.** l'area interessata dall'intervento dovrà essere interamente confinata mediante **recinzione perimetrale** in modo da impedire l'accesso a persone non autorizzate ed animali. La recinzione nell'area servizi dovrà essere costituita da una recinzione in grigliato "tipo Orsogrill" o similare, con basamento in cls gettato in opera o in blocchi, per un'altezza complessiva non inferiore a 2 metri.

In particolare:

- 1.** Le **operazioni di trattamento/recupero** dei rifiuti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni previste dal **D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.**, in modo tale da non compromettere il recupero, riciclaggio o reimpiego dei vari componenti ricavati da tale attività.
- 2.** I **rifiuti**, una volta sottoposti al trattamento di recupero, **ed i prodotti** dovranno essere sistemati nelle apposite aree dedicate.
- 3.** I materiali ottenuti dal trattamento che saranno commercializzate come ex mps, dovranno essere **conformi alle specifiche di settore** e in vigore specie per le norme riguardanti la sicurezza e la commercializzazione;

4. Gli scarti derivanti dalla cernita e selezione dovranno essere codificati con il EER 19 12 XX e stoccate separatamente dalle altre tipologie di rifiuto, distinti per codice EER.;
5. Lo **smaltimento** di tutti i rifiuti, separati tra loro, una volta raggiunto il limite massimo di stoccaggio, dovrà avvenire attraverso Ditte autorizzate e trasportatori iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali.
6. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti stessi.
7. I **registri dei rifiuti**, dovranno essere tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di controllo;
8. Il **gestore dell'impianto**, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovrà essere in grado di precisare e di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati.
9. Dovrà essere sempre garantita una adeguata **formazione** sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa. Inoltre, la Ditta dovrà provvedere alla nomina di un **responsabile tecnico** dotato di adeguata capacità ed esperienza professionale. Copia della nomina dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti ed all'ARTA scrivente.
10. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta dovrà **verificare l'accettabilità** degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione.
11. I rifiuti conferiti all'impianto dovranno essere **depositati** direttamente ed esclusivamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all'interno dei cassoni/contenitori posti in zone distinte all'interno dell'insediamento da autorizzare, garantendo l'apposizione e la manutenzione della cartellonistica individuante, in maniera univoca, il codice EER nell'area, o sul cassone o su qualsiasi altro contenitore utilizzato, dove viene stoccato il rifiuto e le ex MPS prodotte;
12. Tra i rifiuti depositati devono essere presenti **corridoi di larghezza idonei** al passaggio di mezzi, al fine di permettere il facile accesso a tutte le aree di deposito in modo da rendere possibile l'immediata rimozione o spostamento dei rifiuti e/o materiali recuperati;
13. Il **quantitativo annuo ed istantaneo** dei rifiuti non pericolosi, non dovrà superare l'ammontare dichiarato dalla ditta e citati nella presente relazione.

14. Gli unici trattamenti consentiti presso l'impianto dovranno essere le operazioni citate nella presente relazione.
15. La ditta dovrà effettuare la **pulizia giornaliera** dell'insediamento.
16. Dovranno essere mantenute in efficienza le **impermeabilizzazioni** della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate.
17. La **dotazione impiantistica** dello stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzata secondo la dislocazione logistica dei depositi descritta nella documentazione tecnica fornita dalla ditta.
18. I **cumuli di stoccaggio** dovranno essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di fattibilità e la loro conformazione dovrà assicurare la **netta separazione** dei cumuli stessi evitandone una qualsiasi commistione.
19. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia **evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi**.
20. Tutti i **contenitori** destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto.
21. I rifiuti dovranno essere raccolti ed avviati alle **operazioni di recupero e/o di smaltimento** rispettando i tempi previsti dall'art. 183 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
22. dovrà essere data immediata comunicazione agli organi competenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la **mancata accettazione di singole partite di rifiuto**, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali il rifiuto stesso è inviato, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;
23. eventuale rifiuto conferito in impianto che, successivamente all'accettazione, sia identificato come **non conforme**, dovrà essere stoccato separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovrà essere indicato il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità;
24. la Ditta dovrà, inoltre, dotarsi di **un'area di "emergenza"**, dedicata ad eventuali parti, del carico del rifiuto conferito, non conformi (es. rifiuti pericolosi) risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo del rifiuto per

il trasporto in impianto. Tale area, dovrà essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti pericolosi. La stessa area, in quanto di emergenza, dovrà essere di dimensioni contenute, realizzata al coperto e dotata degli opportuni sistemi di sicurezza. In prossimità della stessa dovranno essere sempre presenti un numero idoneo di presidi di sicurezza.

25. la Ditta dovrà tenere il **Registro di Carico e Scarico** di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio a destinazione riguardante ogni singola partita di rifiuto avviato al recupero o smaltimento, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;
26. dovranno essere conservati i **documenti** attestanti l'utilizzo effettivo ed oggettivo nei cicli di consumo e di produzione delle ex mps prodotte nell'impianto, per almeno 5 anni presso la sede dell'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo;
27. dovrà essere tempestivamente comunicata all'autorità competente e alla scrivente Agenzia, ogni **anomalia o incidente** che dovesse verificarsi presso l'impianto;
28. dovrà essere garantito, a qualsiasi ora, l'**accesso all'impianto** da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e dovrà essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto; dovrà, inoltre, essere possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico;
29. Dovrà essere effettuata la **sorveglianza radiometrica** specialmente sui materiali/rottami ferrosi prevista dall'art. 157, comma 2, del D Lgs.230/1995 nonché su tutti i rifiuti in ingresso. Nello specifico la ditta dovrà nominare un esperto qualificato.
30. dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di Controllo la **"documentazione di pesatura"** relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto;
31. per ogni **modifica** che verrà apportato all'attività produttiva o all'assetto impiantistico di cui al progetto proposto, potendo comportare variazioni dell'impianto sotto il profilo ambientale, l'azienda dovrà aggiornare la descrizione del proprio ciclo produttivo o dell'assetto delle strutture e apparecchiature, dandone comunicazione agli organi competenti;
32. dovranno essere rispettati i **criteri operativi e gestionali** indicati nella Circolare Ministeriale del 21/1/2019 prot. n° 0001121.

- 33.** Il titolare dell'impianto dovrà adempiere obbligatoriamente a quanto previsto dall'ordinamento regionale in merito al caricamento su "**ORSO**" dei dati e le informazioni relative ai flussi di rifiuti gestiti nell'anno solare precedente.

Matrice EMISSIONI

Si allega l'espressione del parere tecnico redatta dalla sezione Emissioni in Atmosfera del Distretto scrivente (prot. I. n° 0031433/2020 del 22/7/2020).

Matrice ACQUA DI SCARICO

Dalla documentazione ed elaborati grafici presentati (Rete raccolta acque – All.7 - Scala 1:250 - Rev.0) emerge che il piazzale esterno che sarà reso impermeabile risulta dotato di idonea pendenza e griglia di intercettazione delle acque di dilavamento piazzale.

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale aziendale, dalla documentazione prodotta si evince che la ditta sottoporrà al trattamento delle acque di **prima pioggia** con un impianto di depurazione costituito da un pozzetto scolmatore munito di bay-pass (per le acque di seconda pioggia), una vasca interrata di raccolta e trattamento (sedimentazione e disoleazione) del reflu, di prima pioggia e disoleatore statico con filtro a coalescenza per oli non emulsionati della ditta Elbi S.p.a. - Impianti di prima pioggia con accumulo - comprensivo di pozzetto di ispezione prima dello scarico in fogna ubicato in Via Tamigi.

Per tali acque la ditta dovrà munirsi di apposita autorizzazione dell'Ente gestore del servizio idrico integrato A.C.A. S.p.A.

In merito alla matrice acqua di scarico, questo Distretto nulla osta a quanto descritto dalla ditta, a condizione che:

- a)** la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, comprese le acque meteoriche e di dilavamento delle aree produttive, dovrà rispettare costantemente il dettato del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 31/2010, salvo indicazione diversa da parte dell'Ente Gestore.
- b)** Si prescrive inoltre, di effettuare il **controllo** degli scarichi idrici per la verifica dell'efficienza del sistema di depurazione delle acque con frequenza annuale da ogni pozzetto di ispezione di riferimento (rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3 All.5 Parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in fognatura comunale) e di trasmettere copia delle risultanze analitiche al Distretto scrivente;
- c)** l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto agli interventi manutentivi ordinari e/o straordinari previsti dal libretto di uso e manutenzione al fine di garantire il corretto esercizio del medesimo. Qualora si verificassero delle fermate relative al sistema di depurazione le acque di prima e seconda pioggia dovranno

essere smaltire come rifiuti liquidi, previa caratterizzazione, in impianti terzi all'uopo autorizzati;

- d) il capannone (struttura metallica coperta) dovrà essere provvisto di pluviali per la raccolta delle acque meteoriche. Tali acque dovranno essere convogliate nella condotta delle acque bianche o in alternativa nella rete fognante acque bianche attiguo ed all'esterno l'impianto, senza interferenza con altri corpi idrici. Dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione specifico e facilmente accessibile per il controllo. La ditta dovrà inoltrare comunicazione all'Ente preposto relativa allo scarico delle suddette acque, nonché al Distretto scrivente alla conclusione della realizzazione di quanto sopra descritto corredando la stessa con una planimetria aggiornata degli scarichi dei pluviali indicandone i punti di recapito;
- e) i pozzetti di ispezione e campionamento degli scarichi idrici dovranno risultare sempre accessibili ed idonei ad una agevole esecuzione delle operazioni di campionamento.
- f) Le acque raccolte nella vasca di accumulo interrata, **al fine di un loro riutilizzo** per la nebulizzazione su piazzale finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse, dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla Tab. 3 All.5 Parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in acque superficiali. In alternativa, potranno essere utilizzate le acque di scarico dei pluviali (bianche) e/o le acque di seconda pioggia, (previa analisi), opportunamente raccolte in vasca di accumulo.

Matrice RUMORE

Per la matrice rumore, la ditta ha trasmesso la Relazione Tecnica di valutazione di impatto acustico del rumore ambientale (secondo la L. 447/1995), datato 5/10/2019 redatta dalla dB Studio a firma del tecnico competente in acustica ambientale Ing. Andrea Del Barone, che attesta la conformità ai valori limiti stabiliti dalle normative vigenti in tema di inquinamento acustico.

La ditta dovrà effettuare un monitoraggio fonometrico con l'impianto in piena attività che verifichi l'effettiva rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (L. 447/1995). Tale monitoraggio andrà effettuato, ad impianto avviato, nei periodi di punte delle emissioni sonore (es. durante le operazioni di triturazione/riduzione volumetrica dei rifiuti a matrice legnosa, ecc.).

A tal proposito, una volta effettuate le misurazioni delle emissioni acustiche, la ditta dovrà trasmettere le risultanze fonometriche entro sei mesi dall'avvio dell'impianto a questo Distretto che si riserva di inviare a codesto spett.le Servizio Gestione Rifiuti, una volta acquisita la valutazione dell'Ufficio preposto di Fisica Ambientale ARTA Distretto di Pescara, il parere tecnico con eventuali prescrizioni.

Matrice SUOLO, SOTTOSUOLO ed ACQUE SOTTERRANEE

Relativamente alla **matrice geologica**, la Ditta dovrà:

- realizzare entro 365 giorni dal rilascio del disposto autorizzatorio, n° 3 piezometri a controllo delle acque sotterranee (n° 1 a monte ed n° 2 a valle secondo la direzione di flusso delle acque sotterranee);
- provvedere, in fase post- operam, a verificare la qualità ambientale del sito (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), trasmettendo, poi, il risultato del monitoraggio allo scrivente Distretto;
- Gli analiti che dovranno essere ricercati, saranno i seguenti:

ANALITI	SUOLO SOTTOSUOLO	ACQUE SOTTERRANEE
Alluminio	X	X
Antimonio	x	X
Argento	X	X
Arsenico	X	X
Berillio	x	X
Cadmio	x	X
Cobalto	x	X
Cromo totale	x	X
Cromo VI	x	X
Ferro	X	X
Mercurio	x	X
Nichel	x	X
Piombo	x	X
Rame	x	X
Selenio	x	X
Stagno	x	X
Manganese	x	X
Tallio	x	X
Vanadio	x	X
Zinco	x	X
Composti Organici Aromatici	x	X
IPA	x	X
Alifatici Clorurati Cancerogeni	x	X
Alifatici Clorurati non Cancerogeni	x	X
Alifatici Alogenati Cancerogeni	x	X
Fenoli e Clorofenoli	x	X
Idrocarburi	x	X

Le analisi di caratterizzazione delle acque di falda dovranno essere ripetute (nel caso di non superamento dei limiti tabellari) con cadenza biennale e le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse a questo Distretto per le valutazioni di competenza.

§§§

Inoltre, il presente parere è vincolato al **rispetto** degli elaborati tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006, art. 208, e della L.R. n. 45/2007, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto:

- sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'attività, **l'accesso agli impianti** da parte degli Enti di controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un **responsabile tecnico**;
- il gestore **conservi**, per tutta la durata dell'autorizzazione, nella sede in cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire all'autorizzazione ordinaria, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste;
- la Ditta adotti tutti gli **accorgimenti** atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità del recupero dei rifiuti e delle altre matrici ambientali;
- nell'esercizio dell'attività, la ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a **tutela completa dell'ambiente**, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.
- in riferimento al **rischio di incendio**, la ditta dovrà provvedere ad attuare quanto previsto dalle vigenti normative di prevenzione incendi; inoltre dovrà mantenere sempre in efficienza i presidi antincendio massimi (es. idranti perimetrali e/o serbatoi di accumulo acqua). Si potrà iniziare l'esercizio solo dopo aver conseguito il prescritto certificato di prevenzione incendi che dovrà essere notificato al Distretto scrivente.

Alla **cessazione dell'attività**, la Ditta Rigenera s.r.l., dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- ✓ dovranno essere **rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto**, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- ✓ dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata **pulizia delle superfici** adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- ✓ dovrà essere svolta **un'indagine conoscitiva** dello stato di contaminazione del suolo;

- ✓ qualora fossero rilevate situazioni di **potenziale contaminazione**, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;
- ✓ per quanto concerne la **sistemazione finale e destinazione d'uso dell'area**, ci si dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale;
- ✓ per quant'altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto di gestione rifiuti a matrice legnosa con questo PARERE, si rimanda alle **prescrizioni** di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'ambiente e da altri Enti interessati, e se ne prescrive il rispetto.

1. Predisporre un reporting annuale contenente:

- **analisi chimiche** dei rifiuti in ingresso impianto di recupero (classificazione del rifiuto) ai sensi del regolamento UE n° 1357/2014;
- copia del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di prodotti ottenuti (ex mps);
- idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei prodotti ottenuti a seguito di attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede dell'impianto di destinazione, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente al suddetto impianto;

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive valutazioni di competenza.

Il presente PARERE è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che tutti gli elaborati di progetto presentati dalla Ditta siano conformi a quelli depositati presso l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.

Si rimette la presente per quanto di competenza.

Per L'U.O. Ciclo dei Rifiuti
Dott. Rocco Carlucci

Il Dirigente
Dott. Chim. Roberto COCCO
(firmato digitalmente)



ALLEGATO n.5 alla DD DPC026/86 del 30/03/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi**

Via Catullo, 2 - 65127 Pescara. Tel. 085 9181 188

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

**Verbale Conferenza di Servizi
05/10/2020**

L'anno 2020, nel mese di Ottobre, il giorno 05, alle ore 10.00 tramite collegamento in videoconferenza (Modalità telematica via Skype) si è tenuta apposita Conferenza di Servizi in modalità sincrona, convocata con la trasmissione del Verbale della CdS - seduta del 28.08.2020 prot.n° 257081/20 del 03.09.2020. La comunicazione delle credenziale di accesso alla CdS telematica è stata effettuata dal Geom. Riccardo Fagnano del SGR via e-mail in data 01.10.2020 alle ore 12:57.

Partecipanti alla Conferenza:

Giunta Regionale d'Abruzzo

- Per il Servizio Gestione Rifiuti: Dott. Franco Gerardini (Dirigente del SGRB), Geom. Giovanni Natali (Collaboratore), Geom. Riccardo Fagnano (Collaboratore);
- Per il SUAP di Montesilvano (PE): ASSENTE;
- Per RIGENERA Srl: Ing. Anna Lisa Brandelli (Consulente tecnico);
- Per il Comune di Montesilvano (PE): ASSENTE;
- Per la Provincia di Pescara: ASSENTE;
- Per il Genio Civile Regionale di Pescara: ASSENTE;
- Per la ASL - Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene e Sanità Pubblica: Dott.ssa Adelina Stella;
- Per l'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Chieti (CH): ASSENTE;
- Per il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est: ASSENTE;
- Per ACA SpA: ASSENTE;
- Per l'Ufficio Valutazioni Ambientali: ASSENTE;

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45. **RIGENERA S.r.l.** - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in Via Tamigi, snc del Comune di Montesilvano (PE). **Operazioni:** D15 - R13 - R12 - R3.

Alle ore 10:00 la seduta ha inizio.

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza di Servizi (CdS), secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.

Richiama la documentazione di seguito elencata:

- 1) Verbale della Conferenza di Servizi - seduta del 28.08.2020;
- 2) Nota dell'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti prot.n° 0037565/2020 del 28.08.2020;
- 3) Nota del Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali prot. n° 0252885/20 del 27.08.2020;
- 4) Nota del Comune di Montesilvano prot. n° 048770 del 08.09.2020;
- 5) Nota del Comune di Montesilvano prot. n° 54750/20 del 01.10.2020;

Introduce i lavori riassumendo le caratteristiche tecniche dell'impianto come la potenzialità, i codici EER trattati, le operazioni, la viabilità, la dichiarata **non assoggettabilità dell'iniziativa alla verifica di Assoggettabilità a VIA** ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato IV, come confermato dal Tecnico della stessa Azienda.

Inoltre illustra la nota dell'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti sopramenzionata, con la quale si esprime **parere tecnico favorevole con prescrizioni**, la nota dell'Ufficio Valutazioni Ambientali sopracitata nella quale si esplicitano aspetti di carattere amministrativo e tecnico-procedurale e le note del Comune di Montesilvano (PE) sopramenzionate, nella quale si richiedono documentazione integrativa nella prima e rinvio della CdS nella seconda.

Infine precisa quanto segue: la nota di rinvio della CdS, in questo caso quella prodotta dal Comune di Montesilvano (PE), deve necessariamente essere recapitata al SGRB-dpc026 in tempi congrui per dare modo alla stessa Amministrazione che ha titolarità ai sensi di legge nell'aver attivato il procedimento istruttorio per l'iniziativa presentata dalla Rigena S.r.l. di poterne prenderne visione, leggerne le motivazioni per la quale si richiede il rinvio e successivamente poter esprimersi sull'opportunità di accogliere affermativamente e/o rigettare la richiesta poiché carente e/o priva di motivazioni a supporto della stessa. Ribadisce, pertanto, che i tempi non sono dettati dall'Amministrazione procedente ma dalle norme di legge che regolano la procedura tecnico-amministrativa di cui alla L. n° 241/1990 e s.m.i. Poiché la richiesta è arrivata in tempi molto ristretti, a ridosso della CdS, **già aggiornata al 05.10.2020**, non è stato possibile rispondere celermente e si comunica della necessità di proseguire lo svolgimento della CdS anche per restare nelle tempistiche previste dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Invita gli Enti e in questo caso l'Amministrazione Comunale di Montesilvano (PE) al rispetto delle tempistiche di legge, pur comprendendo le difficoltà oggettive e contestualmente operative delle singole Amministrazioni nel dare seguito a quanto richiesto dagli utenti e alle attività produttive in genere. Invita, contemporaneamente, nel corso della CdS, il Tecnico della Ditta a soddisfare le richieste formulate dal Comune di Montesilvano e la stessa Amministrazione alla luce delle integrazioni rimesse dalla Ditta, ad esprimere il **parere tecnico di competenza**.

Chiede al Consulente della Ditta Ing. Anna Lisa Brandelli:

- lo stato della documentazione integrativa da produrre agli elaborati allegati alla domanda come il frazionamento della particella n° 255 del foglio di mappa 12 della quale si attendono gli esiti;
- il contratto di compravendita e/o di locazione sul sito interessato dall'intervento proposto;
- lo stralcio della superficie interessata dall'iniziativa da eventuali altre autorizzazioni, non potendo più autorizzazioni in capo a distinti soggetti coesistere sul medesimo sito;
- la definizione delle distanze dell'impianto da autorizzare, le interazioni e potenziali contaminazioni correlabili con la discarica per rifiuti inerti insistente sulla particella catastale n° 182 del medesimo foglio;
- specifiche riguardanti l'attività lavorativa che viene svolta in giorni 300 nel corso dell'anno così come riportato nella Relazione Tecnica. Pertanto, necessita definire l'orario giornaliero lavorativo (mattina-pomeriggio) escludendo a priori lo svolgimento delle operazioni in orario notturno.

ed invita i partecipanti a prendere la parola.

Prende la parola il Consulente della Ditta Ing. Anna Lisa Brandelli che dichiara quanto segue: a riguardo della documentazione integrativa da produrre, questa può ritenersi a buon punto e quanto prima verrà rimessa alle Autorità per le valutazioni di competenza. Precisa che allo stato attuale si è addivenuti ad un compromesso di vendita tra la IMALAI Snc proprietaria del terreno e la RIGENERA S.r.l. in qualità di acquirente. Si impegna infine a fornire tutta la documentazione integrativa nei termini di legge.

Prende la parola la Dott.ssa Adelina Stella della ASL di Pescara che alla luce della documentazione prodotta e allegata alla domanda chiede:

- specifiche riguardanti il rumore e la sua intensità, quanto questo possa incidere nel contesto limitrofo, in quanto lo studio riportato nella documentazione acquisita agli atti è stato fatto solo all'interno dell'impianto e non all'esterno del medesimo.
- specifiche per quanto riguarda la piantumazione dell'area oggetto d'intervento per l'abbattimento di polveri, la sua visibilità e la riduzione della rumorosità;
- specifiche per quanto riguarda la pavimentazione e sua impermeabilizzazione, se riguardante tutto e/o parzialmente l'impianto;

esprime, a conclusione del suo intervento, un **parere di massima favorevole al progetto** proposto dalla RIGENERA S.r.l. riservandosi di far pervenire al SGRB le prescrizioni, comunque dopo aver esaminato le integrazioni sopramenzionate.

La Conferenza di Servizi, dichiara conclusa la sua attività, esprime **parere favorevole** all'unanimità dei partecipanti all'intervento proposto dalla RIGENERA S.r.l., con la prescrizione alla Ditta di integrare e fornire, entro **20 (venti) gg** dalla data di svolgimento della presente CdS, la documentazione suddetta con le ulteriori proposte sopramenzionate, il SGRB-dpc026 richiede di acquisire **entro 30 (trenta) gg** i pareri delle Amministrazioni, ai fini della conclusione del procedimento istruttorio ed emanazione del relativo provvedimento autorizzativo.

La CdS visto lo svolgimento telematico della seduta odierna concorda nell'invio, da parte del SGRB-dpc026 ai partecipanti, tramite e-mail, del Verbale della seduta odierna, da sottoscrivere elettronicamente e/o approvare con e-mail contenente una dichiarazione di sottoscrizione dei contenuti dello stesso. Nel caso di osservazioni al verbale, comunque è concesso un periodo di **2-3 gg** entro cui rimettere le proprie determinazioni, in caso contrario si intenderà approvato nella formulazione inviata dal SGRB-dpc026.

Alle ore 11:00 la seduta ha termine

Giunta Regionale
F.to

Dott. Franco Gerardini
Geom. Giovanni Natali
Geom. Riccardo Fagnano
Ing. Anna Lisa Brandelli
Dott. Adelina Stella



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/90 del 02/04/2021**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE****SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE****UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

OGGETTO: A&C. Ambiente & Consulenze Srl - Sostituzione A.I.A. DPC026/82 del 25/03/2021 "Impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata".

- **Titolarità:** A&C. Ambiente & Consulenze Srl;
- **P.IVA:** 02337400697 ;
- **Sede Legale:** Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE);
- **Sede Operativa:** Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE);
- **Codice SGRB:** IPPC-PE-001;
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29 ter - Attività IPPC 5.1, lettera d) e 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
- **Operazioni:** D13 – D14 – D15 – R12 – R13 – R3 – R4
- **Coordinate geografiche:** N 42°21'20,14" - E 14°07'4,55".

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015

..... omissis

DETERMINA
ai sensi dell'art. 29-ter e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1
AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE** fatte proprie le risultanze della Conferenza di Servizi del **25/01/2021**, alla A&C. Ambiente & Consulenze Srl (P.IVA 0233740097) l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata", sito nel Comune di Cepagatti (PE), Zona Industriale località "Vallemare", rientrante nelle categorie industriali identificate al **punto 5.1. lett. d e 5.5** dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. – **Operazioni** D13 – D14 – D15 – R12 – R13 – R3 – R4 *con le modalità di cui al seguente Art. 6* di cui agli Allegati alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla A&C. Ambiente & Consulenze Srl elencati in premessa;
- d) di **AUTORIZZARE** l'elenco rifiuti nella nuova configurazione di cui all'elaborato A.10 (Allegato C parte integrante e sostanziale del provvedimento) - Elenco Rifiuti ammissibili nella nuova configurazione - **con potenzialità istantanea RP di 210 t e RnP di 250 t**;

Art. 2



GIUNTA REGIONALE

AUTORIZZAZIONI REGIONALI INTEGRATE

1. Il presente provvedimento sostituisce l' A.I.A. n. DPC026/82 del 25/03/2021, nonché le autorizzazioni citate in premessa (Determinazione n. DPC026/289 del 06/12/2017, Determinazione DPC026/189 del 09/07/2019), fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla emanazione del presente provvedimento;
2. Nel periodo transitorio, fino alla comunicazione di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione, le precedenti autorizzazioni, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, continueranno a produrre effetti per le condizioni gestionali e per le prescrizioni;
3. La Ditta, nelle more dell'attuazione di tutte le prescrizioni di cui all'art. 6 e della realizzazione delle modifiche approvate, potrà dar seguito all'esercizio dell'impianto alla potenzialità autorizzata con l'integrazione dei codici EER di cui all'Allegato C al provvedimento, previa accettazione da parte del SGRB-dpc026 delle Polizze Fideiussorie adeguate.

Art. 3**VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO**

1. La validità dell'A.I.A. è di **12 (dodici) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, stante che l'installazione di che trattasi risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 (D.lgs. 46/2014) con certificato n. 25578 rilasciato in data 22/03/2018 e con scadenza alla data del 21/03/2021, con successiva proroga alla data del 30/06/2021, in attesa dell'audit di rinnovo. La Ditta dovrà trasmettere la certificazione aggiornata entro 15 gg dalla data di scadenza della stessa.

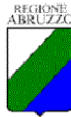
Art. 4**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera;
2. La Ditta dovrà comunicare la conclusione dei lavori per la realizzazione delle modifiche approvate e la data di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione all'A.C. ed all'ARTA competente per territorio; sarà cura dell'Azienda dare comunicazione della realizzazione degli stessi anche per step successivi;
3. Emissioni in atmosfera: Vedasi QRE di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del Provvedimento.

L.1. Emissioni in atmosfera

L.1.1 Monitoraggio Inquinanti						
Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Continuo	Discontinuo			
EI ¹	Temperatura		X	UNI 10169:2001	Semestrale	Certificati analitici emessi da laboratorio certificato e registro monitoraggi
	Portata			UNI 10169:2001		
	Polveri			UNI 13284-1:2003		
	SOV			UNI CEN/TS 13649:2015		
	TOC			UNI EN 12619:2013		

¹ A tale punto di emissione sono convogliati sia gli sfiati di polmonazione dei serbatoi contenenti i rifiuti liquidi, sia le emissioni provenienti dal sistema di aspirazione posto al di sopra del trituratore e dell'area travaso.



GIUNTA REGIONALE

emissione	abbattimento	periodicità di manutenzione	controllo	controllo	registrazione dei controlli effettuati
E1	FILTRO A CARBONI ATTIVI + FILTRO A MANICHE	- Sostituzione carboni attivi - Sostituzione maniche - Saldature - Tubazioni (verifica eventuali perdite e trascinamenti) - Calibrazione delle perdite di carico	Perdite di carico Saturazione carboni attivi	Pressostato differenziale Semestrale (filtro a maniche) Verifica secondo indicazioni del costruttore (filtro a carboni attivi)	Registro delle manutenzioni

L. 1.3 Emissioni diffuse

Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Le emissioni diffuse sono sostanzialmente riconducibili al materiale particolato generato dal transito degli automezzi	Aree di transito automezzi	Polveri	quotidiana pulizia, mediante spazzatrice industriale, nonché l'eventuale periodica bagnatura delle aree di transito e dei piazzali	-	-

L.2. Emissioni in acqua

L.2.1 Monitoraggio Inquinanti

Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura ²	Frequenza		Modalità di registrazione dei controlli effettuati
			Quadrimestrale ³	Triennale ⁴	
ANI (Acque di prima pioggia dilavanti superfici scoperte scaricate in fogna)	pH (a 20°C)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		X	Certificati analitici emessi da laboratorio certificato e registro monitoraggi
	COD	ISO 15705:2002	X	X	
	BOD ₅	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed. 22 nd 2012 5210 D	X	X	
	Alluminio	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Arsenico	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Bario	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Boro	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Cadmio	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Cromo	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Ferro	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Manganese	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Nichel	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Piombo	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	X	X	
	Rame	APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020A Man 29 2003	X	X	
	Stagno	APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020A Man 29 2003	X	X	
	Zinco	APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020A Man 29 2003	X	X	
	Mercurio	EPA 3015A 2007 + M.I. 069	X	X	
	Selenio	EPA 3015A 2007 + M.I. 069	X	X	

² Le metodiche indicate potranno subire delle variazioni in funzione del laboratorio prescelto, di volta in volta, per l'esecuzione delle analisi.

³ Frequenza richiesta da ARTA ABRUZZO – con relazione tecnica del 11.12.2020.

⁴ Frequenza imposta dall'ACA SPA con Autorizzazione allo scarico in fognatura n°49/18 del 06/11/2018.



GIUNTA REGIONALE

L.2.1 Monitoraggio Inquinanti					
Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura ²	Frequenza		Modalità di registrazione dei controlli effettuati
			Quadrimestrale ³	Triennale ⁴	
	Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	X	X	
	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	X	X	
	Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	X	X	
	Tensioattivi totali	Calcolo		X	
	Tensioattivi TAS	UNI 10511-1:1996		X	
	Tensioattivi cationici	M.I. 036		X	
	Tensioattivi anionici	M.I. 034		X	
	Test di tossicità con Daphnia Magna (% di organismi immobili dopo le 24 ore)	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003	X	X	

L. 2.2 Sistemi di depurazione						
Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Parametri di controllo del corretto funzionamento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
AN1	Sistema trattamento acque di prima pioggia (dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza)	-		Solidi sospesi totali Idrocarburi totali	Annuale	Certificato di analisi emesso da laboratorio certificato e registro monitoraggio

Art. 5

GARANZIE FINANZIARIE

- La Ditta ha regolarmente prodotto le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 254 del 28/04/2016, che sono state accettate dal SGRB - dpc026 con nota del 21/11/2018. L'Azienda dovrà adeguare le stesse nella nuova configurazione prima della comunicazione di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione.

Art. 6

PRESCRIZIONI

- La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni di cui alle indicazioni ARTA Abruzzo – Direzione Tecnica e Distretto di Chieti - nota prot. n. 1546/2021 del 15/01/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 13978/2021 (*relazione tecnica richiamata in premessa*) e delle risultanze di cui alla CdS del 25/01/2021 (Allegato A):
 - La Ditta dovrà presentare, entro 90 gg dall'emanazione del presente provvedimento, all'A.C. ed all'ARTA un **aggiornamento del Piano di Emergenza Interno Alluvioni** contenente le modalità



GIUNTA REGIONALE

- gestionali e le misure da attuare in caso di allarme per rischio esondazione dei corsi d'acqua prossimi allo stabilimento (fiume Nora e fiume Pescara) come da indicazioni emerse nel corso della CdS del 25/01/2021;
- La Ditta, in relazione al rischio incendio, deve rispettare le indicazioni della Circolare nr. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare precisando che:
 - Deve essere comunicato, nei casi previsti, alla Provincia competente per territorio, l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
 - Deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - Tempistiche di stoccaggio: La durata della messa in riserva e del deposito preliminare dei **rifiuti non pericolosi** e dei **rifiuti pericolosi** non può eccedere un anno e i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e lo smaltimento finale, senza ulteriori passaggi in impianti di mero stoccaggio.
 - La Ditta dovrà informare l'A.C. e l'ARTA in riferimento all'emanazione del PEE e ad ogni altro aggiornamento.
 - Operazioni di gestione dei rifiuti:
 - Per quanto attiene ai serbatoi S1, S2, S3, si ritiene opportuno che i rifiuti liquidi non pericolosi siano miscelati in funzione delle caratteristiche del rifiuto e dell'impianto di trattamento/smaltimento finale. L'azienda entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA e previo confronto con ARTA dovrà proporre una procedura individuando sottoclassi di rifiuti liquidi non pericolosi in funzione dell'impianto di destinazione;
 - La miscelazione dei rifiuti liquidi dovrà avvenire in apposito miscelatore, dotato di sistemi di controllo e di allarme. La Ditta provvederà entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA ad uniformarsi a tale modalità di gestione;
 - La Ditta dovrà inoltre attuare procedure scritte che prevedano, preliminarmente alla miscelazione dei rifiuti, l'effettuazione di prove di miscibilità, i cui esiti dovranno essere documentati;
 - Per quanto attiene la riduzione volumetrica realizzata attraverso un trattamento meccanico di triturazione del rifiuto, si chiede alla Ditta di inviare al Distretto ARTA la documentazione tecnica di dettaglio, prima dell'installazione delle apparecchiature, allo scopo di dare evidenza dell'idoneità del sistema di aspirazione.
 - Per quanto attiene l'impianto di lavaggio contenitori si chiede all'azienda di inviare al Distretto ARTA documentazione tecnica di dettaglio che dia evidenza dell'assenza di rilasci di aerosol dall'impianto, prima dell'installazione dell'apparecchiatura. In caso contrario, le emissioni dovranno essere aspirate e convogliate verso idoneo sistema di abbattimento;
 - Le modalità di raccolta delle acque di lavaggio devono essere tali da garantire che le stesse rimangano confinate e non possano in alcun modo confluire sui piazzali e nella rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - Relazione di riferimento: nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscano il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza;
 - D.lgs 105/2015:
 - A partire dal rilascio dell'AIA deve essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. Si raccomanda di effettuare a campione verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto;
 - Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA la Ditta dovrà implementare il sistema informatico di controllo dei quantitativi di rifiuti soggetti al D. Lgs. 105/15 con una sezione specifica per i rischi di incidenti rilevanti che, in automatico e in tempo reale, permetterà di avere sotto controllo i valori limite della prima colonna dell'allegato 1 al D.Lgs. 105/15 in quanto trattasi di stabilimento non soggetto alla normativa R1R permettendo di verificare altresì il metodo delle somme pesate ai fini dell'assoggettabilità;
 - Nel report annuale devono essere riportati i massimi quantitativi istantanei di rifiuti pericolosi soggetti al D.Lgs. 105/15;



GIUNTA REGIONALE

- Emissioni odorigene: Misure di contenimento per le emissioni odorigene (anche con riferimento alle indicazioni di cui al Giudizio CCRVIA). L'Azienda dovrà:
 - Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA adottare un protocollo di gestione delle emissioni odorigene prendendo a riferimento la Delibera n.38/2018 del SNPA - Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi. Valutazioni ARTA che preveda misure di prevenzione e monitoraggio. In caso di criticità, dovranno essere individuate anche le azioni di contenimento e successivo monitoraggio;
 - Nell'ambito del piano di gestione delle emissioni odorigene la Ditta dovrà implementare le misure di cui alla BAT 14. I rifiuti potenzialmente fonte di emissioni odorigene devono essere stoccati in contenitori stagni per i tempi tecnici strettamente necessari ad organizzarne il conferimento presso gli impianti finali;
 - Per quanto attiene ai rifiuti stoccati all'esterno nelle aree Ec4 ed Ec5, nonché Ec1 ed Ec1 bis, pericolosi ovvero a rischio di dilavamento l'Azienda dovrà proporre un progetto per la copertura fissa degli stessi, da realizzarsi entro un anno dal rilascio dell'AIA, fatte salve le autorizzazioni da rilasciare da parte degli Enti competenti. Tali aree dovranno essere altresì cordolate e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
 - Nel report annuale l'Azienda relazionerà in merito all'applicazione delle BAT;
- Approvvigionamento idrico:
 - Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA l'Azienda dovrà provvedere ad installare un opportuno contatore per la contabilizzazione dei consumi di acqua per i lavaggi di fusti e bidoni dandone evidenza all'A.C. ed all'ARTA;
 - L'Azienda deve dotarsi di sistemi automatici che rendano la vasca di prima pioggia nuovamente disponibile per un nuovo evento meteorico entro le tempistiche stabilite dalla LR 31/10;
- Emissioni in atmosfera:
 - La marcia controllata dovrà essere effettuata in modo da monitorare le emissioni prodotte da ciascuno degli impianti aspirati, effettuando altresì lo screening dei metalli nelle emissioni di polveri. Qualora vengano rinvenuti al di sopra dei limiti di rilevabilità strumentale, occorre che l'azienda presenti comunicazione di modifica del QRE;
 - Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA l'Azienda dovrà adottare una specifica modalità di monitoraggio dello stato di saturazione del carbone attivo, volto alla sostituzione dello stesso prima che sia saturo;
 - L'Azienda dovrà trasmettere al Distretto ARTA competente, preliminarmente all'acquisto dei sistemi di abbattimento, le caratteristiche tecniche degli stessi, fornendo la documentazione tecnica necessaria alla verifica dell'adeguatezza;
 - Pressostati differenziali sui filtri a maniche: il filtro a maniche posto a presidio dell'emissione E1 dovrà essere dotato di pressostato differenziale munito di allarme sonoro, atto a segnalare anomalie di funzionamento. In caso di malfunzionamento del filtro, gli impianti le cui emissioni sono convogliate verso tale sistema di abbattimento dovranno essere fermati nei tempi tecnici strettamente necessari, e potranno essere riattivati solo quando sarà ripristinato il corretto funzionamento del filtro.
- Rifiuti prodotti:
 - I pozzetti interrati per la raccolta di colatici, così come le vasche di accumulo e le canalette di convogliamento, devono essere sottoposti a periodiche verifiche di integrità (almeno semestrali), i cui esiti dovranno essere registrati su un apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo. La medesima verifica deve essere effettuata con riferimento alla vasca di prima pioggia ed alle caditoie, pozzetti e condotte di raccolta delle acque meteoriche;
 - I container utilizzati per il deposito di rifiuti soggetti a dilavamento e/o a dispersione eolica devono essere tenuti normalmente chiusi, anche mediante sistemi mobili.
- Rumore:
 - L'Azienda deve integrare, entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento, la "Valutazione di impatto acustico" confrontando le proprie emissioni con i valori limite fissati dal nuovo Piano di classificazione acustica comunale (Comune di Cepagatti del 04/03/2020) individuando, qualora necessari, interventi di contenimento delle emissioni.
 - In fase di collaudo acustico post operam l'Azienda dovrà ripetere la valutazione di impatto acustico confrontando le proprie emissioni con i valori limite fissati dal piano comunale;



GIUNTA REGIONALE

- Campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione: I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

Art. 7

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), integrato con le disposizioni di cui alla Relazione ARTA nota prot. n. 1546/2021 del 15/01/2021. La ditta dovrà **aggiornare il PMC entro 90 (novanta) gg dal rilascio dell'AIA** con le seguenti indicazioni:
 - La frequenza di campionamento delle acque sotterranee dovrà essere annuale e nel PMC dovrà essere inserita tale frequenza di campionamento per tutti i piezometri come da indicazioni ARTA di cui al verbale CdS del 25/01/2021 (Allegato A);
 - La frequenza di campionamento dei terreni dovrà essere effettuata con cadenza decennale;
 - La frequenza di monitoraggio delle acque di prima pioggia trattate deve essere quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici. Allo scarico delle acque di prima pioggia deve essere garantito il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III, colonna di scarico in pubblica fognatura, su un campione prelevato in modo istantaneo.
2. Le spese occorrenti per le attività di controllo, previste nel piano di monitoraggio, sono a carico del gestore come previsto dal DM 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/05”* ed ai sensi della DGR n. 1154 del 27/11/2008.
3. La A&C. Ambiente & Consulenze Srl dovrà trasmettere apposita relazione annuale, **entro il 1° giugno di ogni anno**, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA, alla Provincia di Pescara ed al Comune di Cepagatti, contenente:
 - relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
 - eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti nonché di disinfezione e derattizzazione dell'area;

Art. 8

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

1. La A&C. Ambiente & Consulenze Srl è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29 *decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordecies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 9

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
 - a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - b) Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
 - c) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore;

**GIUNTA REGIONALE**

4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE;
7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS);
8. Rispettare le indicazioni di cui alla Relazione ARTA del 15/01/2020 prot. n. 1546/2021 in merito:
 - Indicazioni su caratteristiche dei punti di prelievo;
 - Indicazioni su Consumi specifici e fattori di emissione;
 - Cessazione dell'attività;
 - Report degli autocontrolli.

Art. 10**EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data della presente autorizzazione e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate, fermo restando quanto stabilito all'art.2 punto 2).

Art. 11**PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 12**CONTROLLI ARTA**

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i..
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 13**ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO**

1. Sono parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:
 - a) ALLEGATO A – Verbale CdS del 25-01-2021;
 - b) ALLEGATO B - QRE (aggiornato a dicembre 2020);
 - c) ALLEGATO C - Elenco Rifiuti ammissibili nella nuova configurazione.

Art. 14**TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, alla A&C. Ambiente & Consulenze Srl per il tramite del SUAP territorialmente competente;
2. Il provvedimento viene trasmesso alla A&C. Ambiente & Consulenze Srl, al Comune di Cepagatti (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o

**GIUNTA REGIONALE**

- Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB - dpc026 con Codice di installazione: **IPPC-PE-001** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
 4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo
[Firmato digitalmente]



ALLEGATO "A" alla DD DPC026/90 del 02/04/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi**

Via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara.

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 25/01/2021

Oggetto: A&C. Ambiente & Consulenze Srl - Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 - per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata". **Riunione in modalità sincrona.**

Titolarità autorizzazione: A&C. Ambiente & Consulenze S.r.l.

P.IVA: 02337400697

Sede Legale: Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE)

Sede Operativa: Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE)

Codice SGRB: IPPC-PE-001;

Con riferimento all'oggetto ed all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata", inviata dalla Ditta con nota del 22/10/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 28/10/2019 con il prot. n. 0299881/19.

DATO ATTO della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n. 345520/20 del 18/11/2020 di Indizione della Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto.

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0413229/20 del 01/12/2020, la nota prot. n. 54652/20 del 01/12/2020, della Direzione Tecnica di Arta Abruzzo con la richiesta di **differimento** dei termini entro cui richiedere eventuale documentazione integrativa, già fissato per il 02 dicembre 2020, alla data dell'11 dicembre 2020 per impegni precedentemente assunti dalla Direzione Tecnica.

DATO ATTO della nota del SGRB-dpc026 prot. n. 431890/20 del 04/12/2020 di presa d'atto della richiesta sopra citata e contestuale **comunicazione di differimento dei termini fissati all'art 3** nella nota di: "Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona" del 18/11/2020 sopra citata.

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 443635/20 del 14/12/2020, la richiesta di integrazioni pervenuta con nota prot.n. 56467/2020 del 11/12/2020 da parte dell'ARTA Abruzzo – Direzione Tecnica.

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot.n. 0461141/20 del 29/12/2020 la nota del Comune di Cepagatti, trasmessa in pari data, con l'espressione del **parere contrario** dell'amministrazione comunale all'esercizio dell'impianto IPPC di cui all'oggetto.

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026, prot. n. 0462384/20 del 31/12/2020, la nota della A&C. Ambiente & Consulenze Srl, datata 30/12/2020, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta da ARTA – Direzione Tecnica.

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 13978/2021 del 15/01/2021 la nota prot. n. 1546/2021 del 15/01/2021, della Direzione Tecnica di Arta Abruzzo, con l'espressione del parere di competenza in merito all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" di cui all'oggetto.

RICHIAMATO il co. 4) dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito".

RITENUTO per quanto sopra esposto di considerare **assenso senza condizione** le determinazioni non pervenute entro il termine previsto all'art. 3 co. d) della nota del SGRB-dpc026 prot. n. 431890/20 del 04/12/2020 di **comunicazione di differimento dei termini fissati all'art 3** nella nota di: "Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona" del 18/11/2020.

RICHIAMATO l'art. 3 della nota del SGRB-dpc026 prot. n. 431890/20 del 04/12/2020 "omissis ... La riunione sarà confermata da apposita comunicazione e si terrà solo qualora risulti indispensabile per la definizione del procedimento".

RICHIAMATA la nota di conferma della indizione della CdS sincrona prot. n. 17488/21 del 19/01/2021.

DATO ATTO che alla Conferenza di Servizi sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti elencati di seguito, ed interessati ai fini del rilascio alla **A&C. Ambiente & Consulenze Srl** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" ubicato nel Comune di Cepagatti (PE).

RICHIAMATA la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo:
<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>

DATO ATTO che la CdS sincrona si svolgerà in modalità telematica poiché, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, il personale del SGRB è stato posto in lavoro agile (*smart working*) come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

I partecipanti alla CdS sincrona sono stati invitati ad intervenire con collegamento Skype del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche che ha fornito apposito link per l'accesso condiviso ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, da loro comunicati via mail al geom. Fagnano Riccardo, collaboratore del SGRB.

PRESENTI ALLA CONFERENZA:

- Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche: Dott. Gabriele Costantini (Responsabile Ufficio Pianificazione e Programmi del SGRB), Ing. Mario Antonio Cerasoli (Funzionario SGRB).
- Per il Comune di Cepagatti: Arch. Franco Comardi (presente dall'inizio fino alle ore 11:22).
- Per A&C Ambiente & Consulenze S.r.l.: Guido Sigismondi (legale rappresentante); Ing. Carmine Di Crescenzo (Direttore Tecnico impianto); Ing. Lorenzo Giammattei, Dott. Luca Giammattei (Ecoingegneria, Redattori studio AIA).

ASSENTI ALLA CONFERENZA:

- Provincia di Pescara.
- ASL di Pescara.
- ASL Pescara.
- ARTA Direzione Tecnica e Arta Distretto Chieti.

- Ing. Simonetta Campana di ARTA Abruzzo: presente in collegamento Skype dalle 10:48 alle 10:58 solo per chiarimenti richiesti su tematica rischio alluvione.

Svolge l'attività di verbalizzate l'Ing. Mario Antonio Cerasoli (Funzionario SGRB).

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Alle ore 10:00 il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi in relazione ai contributi acquisiti dagli Enti invitati a partecipare comunica che la presente riunione in modalità sincrona è indetta ai sensi dell'art. 14 ter di cui al co.6) dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i , così come previsto all'art.3 co. e) della nota di convocazione del SGRB-dpc026 prot. n. 431890/20 del 04/12/2020 di cui all'art. 14-bis), co. 2, lett. d), ricordando ai presenti l'oggetto dell'odierna Conferenza dei Servizi:

- Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 - per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti dai servizi di micro raccolta differenziata".

CODICE IPPC 5.1 lettera d): Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: - ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2.

CODICE IPPC 5.5: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

Attività' non IPPC: Gestione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi consistente in attività di stoccaggio di rifiuti non pericolosi (R13 e D15), ovvero di talune operazioni preliminari, precedenti al recupero (accorpamento di rifiuti non pericolosi - Operazioni RI2 e DI4), triturazione/riduzione volumetrica (Operazioni RI2 e DI3) e miscelazione di soli rifiuti non pericolosi (RI2 e DI3), inclusa la possibilità di effettuare le operazioni R3 ed R4 per i rifiuti di imballaggio plastici e metallici, da intendersi come attività di lavaggio/bonifica rivolta al riutilizzo dei medesimi per le stesse finalità.

Preliminarmente il Responsabile dell'Ufficio Pianificazioni e Programmi del SGRB riassume a grandi linee l'iter autorizzativo relativo all'impianto di che trattasi che attualmente già opera nel Comune di Cepagatti in virtù della Determinazione **DPC026/189 del 09/07/2019**, variante non sostanziale alla Determinazione **DPC026/289 del 06/12/2017**.

Nel 2016 il CCR VIA con Giudizio n. 2700 del 15/09/2016 si era espresso con parere favorevole all'esclusione dal procedimento VIA.

Con Determinazione n. **DPC026/289 del 06/12/2017** il SGRB ha autorizzato la Ditta alla realizzazione ed esercizio dell'attività di deposito preliminare e/o messa in riserva e nello specifico:

- ✚ Autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e provenienti prevalentemente da servizi di micro-raccolta, mediante operazioni di deposito preliminare (D15) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D14 e D13) ovvero messa in riserva (R13), ed operazioni preliminari precedenti al recupero (R12), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati.
- ✚ Potenzialità: capacità istantanea di stoccaggio rifiuti non pericolosi pari a 250 ton, capacità istantanea di stoccaggio rifiuti pericolosi pari a 210 ton, per un totale di 460 ton, mentre la potenzialità impiantistica complessiva è pari a 6.000 ton/anno (le quali non sono in alcun modo variare nella documentazione presentata nell'ambito dell'istanza di A.I.A.).

Successivamente la Ditta con nota del 24/09/2018 ha richiesto una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione, con riduzione dei quantitativi massimi di rifiuti pericolosi stoccabili ad un valore di 50 Mg (Capacità massima

istantanea) per le operazioni di smaltimento D15 e recupero R13 e una capacità massima giornaliera di pretrattamento di rifiuti pericolosi per le operazioni di smaltimento D14 e recupero R12 pari a 10 Mg.

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con nota prot. n.° 300259/18 del 30/10/2018 ha comunicato il proprio Nulla Osta alla realizzazione della variante, preannunciando l'emanazione di un'apposita determinazione dirigenziale di presa d'atto della variante sopra richiamata – Determinazione **DPC026/189 del 09/07/2019**.

Con istanza del 22/10/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 28/10/2019 con il prot. n. 0299881/19 la Ditta ha presentato istanza di AIA per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" con la quale sostanzialmente la Ditta ha ripristinato gli stessi quantitativi di cui al primo procedimento VA del 2016 sopra richiamato.

La Ditta ha avviato la Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 per le modifiche al deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata che si è concluso con il Giudizio n. 3259 del 15/10/2020 con il quale il CCRVIA ha ritenuto che il progetto dovesse essere escluso dalla procedura di VIA per le seguenti motivazioni:

.....
Tenuto conto che, con Giudizio CCR VIA n. 2700 del 15.09.2016, l'impianto è stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di VA per la potenzialità nuovamente proposta con il progetto in esame e che i nuovi CER richiesti presentano caratteristiche analoghe a quelli già autorizzati;
Considerato che l'attività è già in esercizio ed autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 che, come previsto al c. 6 del sopracitato articolo l'autorizzazione "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

Visto che l'area è esterna al PSDA si rimanda in AIA la valutazione delle problematiche sollevate dal Comune di Cepagatti, in ordine ad episodi di allagamenti ed agli accorgimenti tecnici e gestionali per evitare problematiche ambientali;

Considerato che per quanto riguarda i rischi di incendio evidenziati dal Comune, essi saranno valutati e gestiti in AIA secondo la circolare 1121 del 21/1/2019 e mediante l'applicazione della Legge n. 133 del 1 Dicembre 2018;

Stante la presenza di case sparse (entro un raggio di circa 250 m) in fase di AIA saranno individuate le opportune opere di compensazione e/o mitigazione con riferimento alle emissioni odorigene;

Si dovrà provvedere alla copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi a protezione delle acque meteoriche;

Si ritiene che le modifiche impiantistiche proposte non apportino impatti significativi e negativi rispetto a quanto già sottoposto a procedura di VA;

Si concorda con i presenti nel procedere, nell'odierna seduta, analizzando punto per punto le conclusioni di cui al parere contrario del Comune di Cepagatti (PE), di cui alla nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 prot.n. 0461141/20 del 29/12/2020, nonché le precisazioni di cui al parere di competenza di ARTA Abruzzo prot. n. 1546/2021 del 15/01/2021 richiamati in premessa, invitando la Ditta ed i presenti alla Conferenza ad esprimersi in merito ai vari temi da trattare.

Si riportano di seguito i punti da chiarire in sede di CdS:

- Parere contrario Comune di Cepagatti.

[omissis]

- ❖ *l'intervento si pone in violazione di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 5 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del vigente PRG ed in particolare non rispetta la distanza minima di 2.000 ml dai centri abitati, di 300 ml da edifici esistenti con funzione abitativa e di 1000 ml da attività dedicate alla produzione, raccolta e smistamento di prodotti alimentari;*
- ❖ *l'intervento non è ammesso tra le destinazioni d'uso previste all'art. 30.1 del PRG vigente nelle zone classificate come "DI-Attività produttive di completamento"*
- ❖ *l'intervento risulta in contrasto con il vigente Piano Regolatore Generale di questo Comune, pertanto deve essere preceduta dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 12 e seguenti del DLgs 152/2006, qualora l'opera dovesse essere approvata, e dichiarata di pubblica utilità, nonché per tutte le*

altre motivazioni espresse nella deliberazione di C.C. n. 32 del 30/04/2019 che in copia si allega alla presente.
[omissis]

La Ditta A&C su tale punto dichiara che l'aspetto della conformità urbanistica, come ribadito nei giudizi VIA, è superata dall'autorizzazione ex Art. 208, D.Lgs 152/2006, che sancisce il tema delle varianti urbanistiche. Riguardo alla procedura di VAS non è corretta come interpretazione così come disposizioni normative ex D.Lgs 152/2006.

- Parere ARTA Abruzzo (Direzione Tecnica e Distretto di Chieti) – Valutazioni e proposte di prescrizioni:
- ❖ Richiesta di integrazioni Arta con riferimento al giudizio del CCRVIA n. 3259 del 15/10/2020 (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020 - rischio esondazione)

Visto che l'area è esterna al PSDA (Piano stralcio di difesa dalle alluvioni) e pertanto si demanda in AIA la valutazione delle problematiche sollevate dal Comune di Cepagatti, in ordine ad episodi di allagamenti ed agli accorgimenti tecnici e gestionali per evitare problematiche ambientali, in ottemperanza alla condizione sopra richiamata, **si chiede all'azienda di elaborare un piano contenente le modalità gestionali e le misure da attuare in caso di allarme per rischio esondazione** dei corsi d'acqua prossimi allo stabilimento (fiume Nora e fiume Pescara).

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

Al fine di soddisfare la richiesta ARTA, l'Azienda ha predisposto un apposito Piano di Emergenza Interno Alluvioni, stralciato dal Piano di Emergenza Interno Rifiuti (PEIR) redatto dal gestore in accordo con quanto stabilito dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, (Allegato I).

Valutazioni ARTA

Si evidenzia che le azioni in caso di rischio alluvioni, indicate nel Piano, appaiono piuttosto generiche. Si reputa necessario che l'azienda effettui un approfondimento, nell'ambito del quale valutare l'effettivo rischio di allagamento e le aree potenzialmente interessate e pianifichi le azioni per la messa in sicurezza delle aree di deposito dei rifiuti. **Le tempistiche per l'attuazione degli approfondimenti sono demandate dall'A.C.**

La Ditta A&C ha predisposto un piano prendendo spunto dal piano emergenza comunale del Comune di Cepagatti, in ogni caso l'impianto è ubicato in area bianca, all'esterno delle zone a varia pericolosità. La Ditta ha predisposto un piano anche in relazione alle allerte diramate dalla Protezione Civile per codice rosso per il quale vengono descritte le azioni principali.

L'ARTA suggerisce di non mettere i rifiuti nelle scaffalature più basse. Ma in ogni caso serve un'analisi più di dettaglio rispetto al rischio effettivo.

- ❖ Richiesta di integrazioni Arta con riferimento al giudizio del CCRVIA n. 3259 del 15/10/2020 (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020) - rischio incendio

Considerato che per quanto riguarda i rischi di incendio evidenziati dal Comune, essi saranno valutati e gestiti in AIA secondo la circolare 1121 del 21/01/2019 e mediante l'applicazione della Legge n. 133 del 1 Dicembre 2018; si chiede all'azienda di effettuare un confronto fra quanto previsto nella circolare 1121 del 21/01/2019 e quanto attuato nell'impianto. Laddove non vi sia una piena corrispondenza, **si chiede all'azienda di proporre un cronoprogramma di attuazione.**

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che, con PEC del 10/12/2020 ha comunicato al Comando provinciale di Vigili del Fuoco di Pescara la segnalazione di inizio attività, ex art. 4 del D.P.R. 151/11, per l'attività di stoccaggio liquidi infiammabili, rifiuti solidi e altro in riferimento alla gestione dei rifiuti autorizzata. Pertanto il gestore soddisfa tutti i requisiti di prevenzione incendi citati dalla circolare nr. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Per il confronto tra quanto previsto dalla circolare succitata e quanto attuato dal gestore, l'azienda ha riportato una tabella di raffronto, da pag. 6 a pag. 22 della relazione integrativa dicembre 2020.

Valutazioni ARTA

Con il confronto effettuato, l'azienda ha attestato il rispetto della Circolare 1121 del 21/01/2019.

Si ritiene che le indicazioni della Circolare, che l'azienda dichiara di applicare, debbano intendersi come prescrizioni AIA.

Per quanto attiene i punti che non risultano pienamente attuati, di seguito richiamati, si riportano le valutazioni.

Sia comunicato, nei casi previsti, alla Provincia competente per territorio, l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.

Le determinazioni su tale indicazione, in merito alla quale il proponente non ha fornito indicazioni circa l'applicazione, sono rimesse all'A.C.

Sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.

In merito a quanto sopra, l'azienda dichiara che *"La frequenza attuale è annuale. Si provvederà, al rilascio dell'AIA, a modificare e a registrare la frequenza di pulizia dei manufatti delle acque di pioggia semestralmente"*.

Proposta di prescrizioni:

Tempistiche di stoccaggio - i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. In ogni caso, per gli impianti in procedura semplificata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 la messa in riserva di rifiuti non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;

Fermo rispondere alle indicazioni ARTA relative a queste prescrizioni, il SGRB fa riferimento alla procedura di riscontro mediante l'utilizzo dell'applicativo ORSO.

I rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002, devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;

I rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003;

I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da RI a RI2 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da DI a DI4 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

L'azienda dichiara che *"Nell'attuale autorizzazione unica non vi sono differenze di tempistiche massime di stoccaggio tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Vi è il tempo massimo di messa in riserva (R13) di tre anni e di deposito preliminare (D15) di un anno."*

Così come indicato nella Circolare, si ritiene che la durata della messa in riserva e del deposito preliminare non possa eccedere un anno e che i rifiuti in uscita dall'impianto debbano essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e lo smaltimento finale, senza ulteriori passaggi in impianti di mero stoccaggio.

La ditta concorda con quanto propone ARTA.

I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

Pur se il proponente dichiara a pag. 11 della relazione integrativa *“Nel progetto di modifica per il rilascio dell’AIA i serbatoi hanno tutti i requisiti richiesti come da specifiche allegate”*, tuttavia a pag. 27 è invece riportato *“Come indicato negli elaborati progettuali, è prevista l’installazione di n. 6 serbatoi di stoccaggio a doppia parete ad asse verticale per uso statico, di volumetria utile pari a circa 10 m3 cadauno. I serbatoi saranno realizzati in polietilene ad alta resistenza chimica e fisica e dotati di indicatore di livello con galleggiante interno a contrappeso magnetico e contatti elettromagnetici di alto e basso livello. I serbatoi, privi di bacini di contenimento, saranno dotati di rilevatori di perdite con funzionamento a depressione ed allarme acustico e visivo”*

Si ritiene che la soluzione proposta dall’azienda (serbatoi a doppia parete con monitoraggio in continuo dell’intercapedine) possa ritenersi equivalente all’utilizzo del bacino di contenimento per i serbatoi.

❖ Richiesta ARTA con riferimento al giudizio del CCRVIA n. 3259 del 15/10/2020 su PEI e PEE (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Relazionare su quanto attuato in applicazione dell’art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito con Legge 132/2018, ed in particolare se è stato predisposto il PEI e se sono state fornite le informazioni per la redazione del PEE.

Risposta dell’azienda (integrazioni dicembre 2020)

Con PEC del 28.02.2019 l’Azienda dichiara di aver trasmesso alla Prefettura di Pescara, l’informativa ai sensi dell’ex art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con Legge 1° dicembre 2018, n. 132. E’ stato redatto, come previsto dalla Legge 132/2018, il Piano di Emergenza Interno Rifiuti (PEIR) nella sua attuale edizione (Ed. 1, Rev. 0, datato 26/02/2019).

Con nota prot. N. 0038554 del 14/07/2020 la Prefettura di Pescara richiedeva ulteriori documenti e notizie ai fini dell’esame di completezza finale. Con successiva nota prot. N. 0039467 del 17/07/2020 la stessa Prefettura richiedeva la compilazione di alcune schede informative.

Con nota di trasmissione del 28.07.2020 la A&C ha trasmesso, a mezzo PEC, tutta la documentazione richiesta con le due note succitate.

Con nota prot. N.0054118 del 01/10/2020 sempre la Prefettura di Pescara richiedeva alcuni chiarimenti alla documentazione precedentemente trasmessa e, inoltre, richiedeva la valutazione di scenari di incendio generalizzati di rifiuti sia solidi che liquidi; richiedeva, altresì, di utilizzare il metodo speditivo previsto dall’allegato 1 al D.P.C.M. 25/02/2005.

Con nota successiva del 12.10.2020 la A&C ha trasmesso, a mezzo PEC, le precisazioni richieste nonché la valutazione dei rilasci di gas di combustione per incendio generalizzato.

L’azienda dichiara che alla data attuale e per quanto a conoscenza, la prefettura di Pescara è in fase avanzata per la redazione del Piano di Emergenza Esterno.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto comunicato, con riferimento allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con Legge 1° dicembre 2018, n. 132. Si chiede di tenere aggiornata l’A.C. in riferimento all’emanazione del PEE e ad ogni altro aggiornamento.

❖ Richiesta ARTA con riferimento al giudizio del CCRVIA n. 3259 del 15/10/2020 su misure di contenimento emissioni odorigene e protezione acque meteoriche (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

“stante la presenza di case sparse (entro un raggio di circa 250 m) in fase di AIA saranno individuate le opportune opere di compensazione e/o mitigazione, anche con riferimento alle emissioni odorigene ed alla copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi a protezione delle acque meteoriche”.

In merito a questo aspetto, anche con riferimento a quanto indicato nel paragrafo sulle BAT, si chiede di proporre interventi tecnici e gestionali volti a minimizzare le emissioni odorigene ed a garantire la protezione delle acque meteoriche, ed in particolare presentando un piano di interventi per la copertura delle aree esterne di stoccaggio dei rifiuti pericolosi in colli/cassoni.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda ha fatto presente che, in oltre due anni di esercizio dell'attività, pur essendo conferiti e presenti in impianto rifiuti potenzialmente odorigeni, non sono state mai avvertite esalazioni moleste, oppure avanzate rimostranze o lamentele dai soggetti insediati nell'intorno dell'impianto, né tantomeno dai cittadini residenti in prossimità del sito (le abitazioni più prossime sono comunque distanti oltre 250 m in linea d'aria).

Ciò è da ritenersi riconducibile sia alle quantità di materiali stoccabili in impianto, decisamente esigue, sia alle modalità di deposito degli stessi, tenuto conto che i rifiuti sono allocati in contenitori chiusi o adeguatamente coperti.

Tale considerazione secondo l'azienda è utile anche per chiarire che ogni accorgimento gestionale per garantire la protezione delle acque meteoriche è già adottato presso il complesso della A&C, anche nell'attuale assetto, in quanto tutti i rifiuti stoccati nelle varie aree sono posti sotto tettoie coperte, ovvero, se stoccati all'aperto, in contenitori/cassoni chiusi a tenuta o comunque dotati di sistemi di copertura. Ad esempio, nell'area EC1bis generalmente adibita allo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto, è utilizzato un sistema di copertura aggiuntivo mediante telone occhiellato ancorato alla piastra in cls che delimita l'area di stoccaggio.

Valutazioni ARTA

Si ritiene che la risposta sulle misure di mitigazione delle emissioni odorigene e di protezione delle acque meteoriche, fornita dall'azienda, non sia esaustiva rispetto alle richieste del Giudizio del CCRVIA. Per quanto attiene alle misure di mitigazione delle emissioni odorigene, si ritiene che l'azienda debba adottare, **entro tempistiche stabilite dall'A.C.**, un protocollo di gestione degli odori in linea con le BAT, che preveda misure di prevenzione e monitoraggio. In caso di criticità, dovranno essere individuate anche le azioni di contenimento e successivo monitoraggio.

Per quanto attiene ai rifiuti stoccati all'esterno nelle aree Ec4 ed Ec5, nonché Ec1 ed Ec1 bis, pericolosi ovvero a rischio di dilavamento si chiede di **proporre un progetto per la copertura fissa degli stessi, da realizzarsi entro tempistiche stabilite dall'A.C.** Tali aree dovranno essere altresì cordolate e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.

La Ditta A&C dichiara che, per le emissioni odorigene le procedure attuali consentono riduzioni che già evidenziano l'assenza di molestie.

L'Azienda inoltre ha in programma di prevedere copertura delle aree di cui sopra, entro 1 anno dal rilascio dell'AIA (e comunque compatibilmente con il rilascio del titolo abilitativo dal Comune).

❖ SITO

Richiesta ARTA relativa all'adeguatezza della rete piezometrica (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Ai fini di valutare l'adeguatezza della rete piezometrica si chiede di riportare nella planimetria dell'impianto la ricostruzione piezometrica con evidenza dei potenziali centri di pericolo. Nella ricostruzione, dovrà essere incluso comunque anche il monitoraggio del piezometro Sb.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda ha dichiarato che nell'ambito delle indagini e degli studi sviluppati per la redazione del progetto di deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata dell'Azienda A&C, nell'area dell'impianto è stato condotto uno studio geologico-geotecnico a cura del Dott. Geol. Angelo di Ninni, corredato da una campagna geognostica consistita in n. 2 sondaggi a carotaggio continuo, come ampiamente descritto nella Relazione Geologica allegata al progetto ed alla documentazione AIA (Allegato A.4 all'Elaborato Tecnico Descrittivo).

Poiché sul sito in esame erano già presenti 2 piezometri, per la definizione ottimale dell'andamento della falda piezometrica, anche i nuovi sondaggi realizzati sono stati attrezzati a piezometri. Sulla base delle letture

piezometriche, effettuate sui piezometri realizzati e su quelli già esistenti, è stato possibile ricostruire l'andamento della superficie piezometrica. In particolare si è potuto rilevare che la falda si attesta a:

- S1 28.73 m s.l.m (5.41m dal p.c.);
- S2 27.81 m s.l.m (4.82m dal p.c.);
- Sc 27.79 m s.l.m (4.93m dal p.c.);
- Sb (falda non rilevata).

Dall'elaborazione dei dati è possibile osservare come sussista, allo stato attuale, una direzione di flusso che va dal sondaggio S1 verso S2 e Sc.

Valutazioni ARTA

Si prende atto della piezometrica ricostruita utilizzando i tre punti S1, S2, Sc.

Richiesta ARTA di chiarimenti circa l'assenza di acqua in Sb (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Qualora si continui a non rinvenire acqua nel piezometro Sb, motivarlo dal punto di vista idrogeologico.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda ha risposto quanto segue: *Poiché i piezometri Sc ed Sb sono stati realizzati dal precedente utilizzatore del sito e non si hanno a disposizione dati relativamente alle stratigrafie di dettaglio, non è possibile disporre di informazioni utili a giustificare l'assenza di falda nel piezometro Sb. In considerazione della vicinanza al piezometro S2 (circa 7 m), l'ipotesi più probabile è quella dell'intasamento della porzione finestrata del piezometro Sb.*

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda circa il probabile intasamento di Sb.

Richiesta ARTA relativa alla frequenza di monitoraggio delle acque sotterranee (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Si ritiene che la frequenza di campionamento delle acque sotterranee debba essere almeno annuale.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda ha dichiarato che provvederà a campionare le acque sotterranee con frequenza annuale, come richiesto da ARTA.

Valutazioni ARTA

Si prende atto che la frequenza annuale è stata inserita nel PMC. Si evidenzia che nel PMC è riportato il monitoraggio annuale dei piezometri PI e P2. Occorre invece sottoporre a campionamento annuale i tre piezometri S1, S2, Sc.

Richiesta ARTA relativa alla frequenza monitoraggio suolo (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Il monitoraggio del suolo deve essere effettuato con cadenza decennale.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020).

In merito alla richiesta di un monitoraggio decennale del suolo l'azienda ha rimarcato che tutta l'area dell'impianto è impermeabilizzata con una guaina in HDPE, spessore 2 mm saldata a doppia pista, sulla quale, successivamente, è stato realizzato un massetto industriale in calcestruzzo con rete elettrosaldata. Le uniche aree a verde sono quelle prospicienti l'ingresso della palazzina uffici ed una piccola aiuola al margine nord del piazzale; in tali aree sono stati realizzati i sondaggi geognostici in fase di predisposizione del progetto.

Valutazioni ARTA

Si ritiene che, con frequenza decennale, debbano essere ripetuti i campionamenti di terreno in modo analogo a quanto effettuato in fase di predisposizione del progetto. **Si ritiene che debba essere aggiornato il PMC in tal senso.**

❖ TERRE E ROCCE DA SCAVO

Richiesta ARTA relativa alle terre e rocce (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Con particolare riferimento alle attività di modifica proposte, si evidenzia che qualora sia prevista la produzione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo è necessario:

- Descrivere le modalità di gestione delle stesse in relazione all'attuale normativa vigente in materia, ovvero secondo quanto disposto dal DPR 120.2017

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda dichiara che *non saranno prodotte terre e rocce da scavo, in quanto non sono previsti interventi di scavo o movimentazione di terreno, bensì esclusivamente l'introduzione di nuove apparecchiature e strutture ausiliari, con montaggio/installazione di manufatti removibili appoggiati a terra sulla pavimentazione esistente (serbatoi, trituratore, ecc...).*

Valutazioni ARTA

Si prende atto della Risposta dell'azienda.

❖ MODIFICHE RICHIESTE

Con l'istanza di AIA l'azienda, oltre al ripristino delle originarie potenzialità, introduce alcune modifiche di carattere funzionale, gestionale ed impiantistico rispetto a quanto già autorizzato ai sensi dell'art. 208:

- Introduzione di nuovi codici EER;
- Realizzazione di un parco serbatoi per i rifiuti liquidi;
- Esecuzione di alcune operazioni di gestione dei rifiuti ovvero:
 1. Attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi non in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.L.vo n.° 152/2006 e s.m.i.,
 2. Riduzione volumetrica di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante trituratore lento bi-albero,
 3. Lavaggio di contenitori plastici e metallici finalizzato al loro riutilizzo o riuso,
- Introduzione di un punto di emissione, dotato di sistemi di abbattimento di polveri e SOV, in cui convogliare gli sfiati dei serbatoi di nuova introduzione, nonché le arie aspirate durante le fasi di riduzione volumetrica dei rifiuti e di scarico dei liquidi;
- Riorganizzazione delle aree destinate a stoccaggio dei rifiuti, a parità di capacità istantanee e complessive già assentite.

Richiesta ARTA relativa alle caratteristiche costruttive dei serbatoi (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Indicare le caratteristiche costruttive dei serbatoi (se è presente bacino di contenimento, se la doppia camera è monitorata, materiale costruttivo, misura di livello, blocco altissimo livello, ecc.).

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda ha fatto presente che *i dispositivi di nuova introduzione previsti nel progetto di modifica non sono stati ancora acquistati: la descrizione che ne è stata fatta negli elaborati progettuali già trasmessi ed i dettagli di seguito forniti sono pertanto riferiti alle ipotesi di progetto ed hanno carattere indicativo. Fermo restando che le caratteristiche principali resteranno sostanzialmente invariate rispetto a quanto comunicato, le specifiche tecniche degli apparecchi sono suscettibili di variazioni e aggiornamento, anche in funzione dell'offerta di mercato, e saranno comunque comunicati dall'azienda al perfezionamento del loro acquisto.*

È prevista l'installazione di n. 6 serbatoi di stoccaggio a doppia parete ad asse verticale per uso statico, di volumetria utile pari a circa 10 mc cadauno. I serbatoi saranno realizzati in polietilene ad alta resistenza chimica e fisica e dotati di indicatore di livello con galleggiante interno a contrappeso magnetico e contatti elettromagnetici di alto e basso livello. I serbatoi, privi di bacini di contenimento, saranno dotati di rilevatori di perdite con funzionamento a depressione ed allarme acustico e visivo. Le dimensioni dei serbatoi di cui si ipotizza l'utilizzo sono riportate nella seguente tabella:

Volume m ³	DN ₁ Ø mm	D ₁ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	DN ₂ Ø mm	D ₂ mm
≈ 10	2.000	2.150	3.350	3.650	2.235	2.400

L'area destinata ad ospitare il parco serbatoi sarà inoltre protetta da barriere in acciaio ancorate a terra per prevenire urti accidentali dei veicoli durante le operazioni di carico/scarico serbatoi e dei macchinari che circolano sul piazzale.

Valutazioni ARTA

Si prende atto delle caratteristiche costruttive di massima indicate dall'azienda, specificando che ogni modifica rispetto a quanto sopra deve essere oggetto di comunicazione.

Richiesta ARTA relativa alle caratteristiche dell'impianto di lavaggio dei contenitori (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020). Descrivere l'impianto di lavaggio contenitori, come richiesto nella presente relazione.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda ha risposto adeguatamente e l'Arta ha preso atto della descrizione dell'impianto.

Richiesta ARTA relativa alle caratteristiche dell'impianto di triturazione (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020). Descrivere le caratteristiche costruttive dell'impianto di triturazione ed il relativo sistema di aspirazione, come richiesto nella presente relazione.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda ha risposto adeguatamente e l'Arta ha preso atto delle caratteristiche costruttive del trituratore.

❖ OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI

Dalla documentazione esaminata, si evince che le operazioni eseguite presso il complesso impiantistico in esame, preparatorie al recupero dei rifiuti vero e proprio che sarà, in massima parte, effettuato presso altri impianti esterni specificatamente autorizzati, sono le seguenti:

- Stoccaggio.
- Accorpamento.
- Miscelazione.
- Triturazione, eventualmente preceduta da cernita manuale, ove necessaria.
- Lavaggio di fusti e bidoni finalizzato al recupero di imballaggi per il loro riutilizzo.

Richiesta ARTA relativa alle **sottoclassi di miscelazione dei rifiuti liquidi** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Con riferimento ai rifiuti liquidi della classe di miscelazione D, si chiede se con i nuovi serbatoi saranno individuate sottoclassi al fine di tenere separate le tipologie dei rifiuti in funzione del trattamento di recupero/smaltimento che sarà effettuato nell'impianto di destinazione. In tal caso, riportare in planimetria l'utilizzo di ogni serbatoio.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda ha dichiarato che *nei nuovi serbatoi non sono, al momento, individuate sottoclassi di rifiuti separate per tipologie poiché tale suddivisione richiederebbe una conoscenza a priori delle condizioni di mercato, della reperibilità di talune matrici di rifiuti nonché della specificità delle condizioni operative e limitazioni imposte dagli impianti di recupero o smaltimento finali di proprietà di terzi, ad oggi non disponibile.*

Valutazioni ARTA

Dalla planimetria G. 1. si evince la divisione in sei serbatoi.

Nei serbatoi S4, S5, S6 si effettuerà l'accorpamento dei rifiuti pericolosi, cioè si effettueranno accorpamenti esclusivamente fra rifiuti con lo stesso Codice EER e le stesse caratteristiche di pericolo.

Per quanto attiene ai serbatoi S1, S2, S3, si ritiene opportuno che i rifiuti liquidi non pericolosi siano miscelati in funzione delle caratteristiche del rifiuto e dell'impianto di trattamento/smaltimento finale. La miscelazione, infatti, deve essere effettuata in modo da non pregiudicare l'efficacia del trattamento. A tale scopo, entro tempistiche

individuare dall'A.C., si ritiene che **l'azienda verifichi la possibilità di individuare sottoclassi di rifiuti liquidi non pericolosi in funzione dell'impianto di destinazione, e che i serbatoi vengano differenziati in tal senso.**

La ditta A&C propone almeno un anno di esercizio per la valutazione di sottoclassi di rifiuti.

Il SGRB per tale tematica si determinerà in AIA per l'individuazione di una procedura.

Il Comune di Cepagatti lascia la riunione per impegni già assunti e non derogabili alle ore 11:22.

Richiesta ARTA relativa alle **modalità di miscelazione dei rifiuti liquidi** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Indicare se la miscelazione avverrà direttamente nei serbatoi ovvero se la stessa sarà effettuata in un'apposita apparecchiatura, eventualmente dotata di sistemi di controllo di sicurezza.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che *i rifiuti in matrice liquida che si intende gestire saranno accorpati o miscelati direttamente nei serbatoi, secondo le specifiche modalità ed esclusioni già comunicate e peraltro sostanzialmente autorizzate nel provvedimento autorizzativo vigente ex art. 208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.; è possibile tuttavia realizzare una sorta di miscelatore dalla capacità di circa 1.000 litri dotato di controllo di temperatura e pressione, utilizzato per l'alimentazione dei serbatoi, per avere immediato riscontro di eventuali reazioni indesiderate.*

Valutazioni ARTA

Si ritiene opportuno, entro tempistiche individuate dall'A.C., che la miscelazione dei rifiuti avvenga in apposito miscelatore, dotato di sistemi di controllo e di allarme.

Richiesta ARTA relativa alle **procedure di miscelazione dei rifiuti liquidi** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Chiarire se l'azienda effettua prove di miscibilità dei rifiuti allo scopo di individuare eventuali reazioni chimiche indesiderate e se le stesse saranno documentate e registrate.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda ha dichiarato che *"attualmente non sono previste prove di miscibilità attese, comunque, la non pericolosità delle matrici coinvolte e la esclusiva fase di accorpamento (con stessa matrice di rifiuti, stesse caratteristiche di pericolo e stesso codice EER) per i rifiuti pericolosi. Tuttavia il gestore intende implementare, entro tre mesi dal rilascio dell'AIA, una procedura di sistema per effettuare delle prove di miscelazione in piccola scala, redigere un rapporto di prova e implementare un registro di miscelazione dove verranno registrate le operazioni effettuate. I rapporti di prova di miscelazione saranno detenuti per tre anni dalla data di compilazione."*

Valutazioni ARTA

Si ritiene che, a partire dal rilascio dell'AIA, l'azienda debba attuare, così come proposto, procedure scritte che prevedano, preliminarmente alla miscelazione dei rifiuti, l'effettuazione di prove di miscibilità, i cui esiti dovranno essere documentati.

Riduzione volumetrica

Tali attività, codificate con le operazioni DI3 o RI2, eseguita nell'Area TA, potrà essere preceduta da una fase di selezione o cernita manuale per l'eliminazione di impurezze o materiali inadatti alla triturazione; essa riguarderà entrambe le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Detta attività consisterà nel trattamento meccanico di triturazione del rifiuto, realizzata mediante l'installazione, sotto la tettoia adiacente alla palazzina uffici, di un tritatore. Tutti i rifiuti dopo la lavorazione saranno caratterizzati attraverso un'analisi di classificazione ed opportunamente riclassificati; nello specifico, a seconda della natura del rifiuto in ingresso, sarà individuato un codice EER della famiglia 19.

Richiesta ARTA relativa **all'aspirazione del tritatore** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Occorre indicare le caratteristiche del tritatore e del sistema di aspirazione.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

“Per quanto concerne l'aspirazione a servizio dell'impianto, l'Azienda *“prevede di installare un sistema costituito da una cappa aspirante, realizzata in lamiera zincata, localizzata direttamente sulla tramoggia di alimentazione del trituratore, e connessa tramite tubazioni di raccordo al sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto e filtro a carboni attivi. L'aspirazione dell'aria sarà garantita da un ventilatore centrifugo ad uso industriale in acciaio verniciato, opportunamente dimensionato per garantire la portata prevista di 5.000 Nm³/h. Ulteriori dettagli, ove necessari, saranno forniti dall'azienda all'atto dell'acquisto del sistema stesso”*.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda. L'azienda dovrà inviare al Distretto ARTA la documentazione tecnica di dettaglio, prima dell'installazione delle apparecchiature, allo scopo di dare evidenza dell'idoneità del sistema di aspirazione.

Recupero imballaggi

Tale attività, codificata dalle operazioni R3 o R4, sarà eseguita nell'area Ta e consentirà, coerentemente con la BAT24 di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018, il recupero degli imballaggi plastici o metallici o di altri materiali contaminati da sostanze pericolose e non, che esitano dalle operazioni di accorpamento e miscelazione sopra descritte, o comunque conferiti in impianto.

I contenitori verranno sottoposti a lavaggio, ove necessario, con acqua industriale (calda o fredda) ed additivi (tensioattivi) nell'apposito impianto, ubicato sotto tettoia.

Le acque di lavaggio esauste, le quali costituiranno un rifiuto liquido individuato con il codice EER 1610 01* o 16 10 02, a seconda delle caratteristiche di pericoloso, verranno pompate negli IBC dedicati da 1 mc ciascuno, distinguendo i cubi destinati allo stoccaggio delle soluzioni acquose contenenti sostanze pericolose da quelli destinati allo stoccaggio delle soluzioni acquose non pericolose. Tali rifiuti saranno periodicamente inviati a smaltimento presso idonei impianti terzi.

Successivamente alla bonifica/lavaggio i predetti contenitori non saranno più considerati rifiuti e verranno depositati in area dedicata, posta in prossimità dell'impianto di lavaggio. In tal modo sarà possibile garantire il riutilizzo o il riuso allo scopo esclusivo, in perfetta coerenza con quanto stabilito dalla BAT 24. L'azienda chiede la possibilità del riuso/recupero delle pedane/bancali utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

Tali tipologie di imballaggi, dopo attenta verifica merceologica, saranno avviati al loro riuso per la stessa funzione (trasporto rifiuti), o diversamente indirizzati al recupero di materia.

Richiesta ARTA relativa alle **emissioni dell'impianto di lavaggio contenitori** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020) Descrivere l'impianto di lavaggio dei contenitori ed in particolare se può dare origine ad emissioni diffuse o aerosol. Produrre documentazione tecnica e fotografica.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che non è ipotizzabile la produzione di emissioni diffuse o aerosol, in quanto i lavaggi avvengono in ambiente confinato o all'interno dei contenitori stessi.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda in merito all'assenza di emissioni di aerosol in fase di lavaggio. Prima dell'installazione dell'apparecchiatura, si chiede all'azienda di inviare al Distretto ARTA documentazione tecnica di dettaglio che dia evidenza dell'assenza di rilasci di aerosol dall'impianto. In caso contrario, le emissioni dovranno essere aspirate e convogliate verso idoneo sistema di abbattimento.

Richiesta ARTA relativa alle **modalità di raccolta acque del lavaggio dei contenitori** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Specificare le modalità di raccolta delle acque di lavaggio, come e dove vengono riempiti gli IBC.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che *l'impianto di lavaggio bidoni e contenitori, dotato di piano grigliato su cui viene poggiato l'IBC da recuperare, è equipaggiato con un sistema di pompaggio automatico (al quale sarà convogliato anche lo scarico della lavafusti) che trasferisce il refluo acquoso prodotto durante le operazioni di lavaggio a due cubitainer di capacità pari ad 1 mc ciascuno, l'uno destinato ad accogliere le soluzioni acquose derivanti dal lavaggio dei contenitori contaminati da sostanze pericolose, l'altro dal lavaggio dei contenitori contenenti rifiuti non pericolosi.*

I due cubi menzionati, come già indicato nella relazione di cui all'Allegato B.3 alla documentazione AIA pag. 19, saranno alloggiati in prossimità dell'impianto di lavaggio, al di sotto della Tettoia Ta adiacente la palazzina uffici (planimetria di cui all'Allegato G.1).

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda. Le modalità di raccolta delle acque di lavaggio devono essere tali da garantire che le stesse rimangano confinate e non possano in alcun modo confluire sui piazzali e nella rete di raccolta delle acque meteoriche.

❖ Screening per la verifica dell'obbligo di relazione di riferimento

In accordo a quanto riportato nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95 l'azienda ha effettuato la verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento.

Richiesta ARTA relativa allo **screening** per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Si chiede pertanto di indicare le modalità di detenzione del gasolio e di aggiornare eventualmente lo screening per tenere conto di tale sostanza pericolosa.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020).

A seguito dell'indicazione della presenza di gasolio, stoccato in taniche nell'area C.I dell'Elaborato C2-G.1 allegato alla documentazione AIA già presentata, l'Azienda ha provveduto a rielaborare il documento per la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento datato Dicembre 2020 (allegato I.)

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda in riferimento all'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento.

Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso, ovvero a doppia camera con monitoraggio dell'intercapedine.
- Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
- Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
- Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
- L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
- Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
- L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
- Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

D. Lgs. 105/15

L'azienda ha prodotto una relazione di confronto fra i rifiuti detenuti e le soglie del D. Lgs. 105/15. Da tale relazione, si evince quanto segue:

Lo stoccaggio istantaneo di rifiuti, sia liquidi che solidi, come già evidenziato in precedenza, ha una capacità massima di 210 Mg in determinate aree autorizzate. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in IBC, fusti e fustini, mentre lo stoccaggio dei rifiuti solidi avviene in big bags, sacchi e in cassoni scarrabili.

La difficoltà maggiore, per l'applicazione della normativa Seveso, è quella di riclassificare i rifiuti in miscele secondo il CLP.

Al fine di stimare statisticamente un quantitativo verosimile delle varietà di tipologie di rifiuti potenzialmente presenti in stoccaggio si è preso a riferimento l'anno di gestione 2019. Esso rappresenta il primo anno significativo di gestione tipica dell'impianto dato che l'inizio dell'attività è avvenuta nel mese di novembre 2018.

Ogni singolo rifiuto identificato, utilizzando le regole di classificazione del CLP, è stato riclassificato come miscela secondo le indicazioni riportate nella FAQ nr. 022 pubblicate dall'Unione Europea.

La verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso, di cui al D.Lgs. 105/15, per i rischi di incidenti rilevanti ha espresso un risultato di stabilimento non soggetto al D.Lgs. 105/15 anche considerando una capacità di stoccaggio istantaneo di 210 Mg. E' possibile asserire l'esclusione anche per i quantitativi massimi oggi detenuti pari a 50 Mg.

La verifica è stata condotta sulla scorta delle notizie, dati e documenti messi a disposizione dalla A&C.

Si prende atto di quanto valutato dall'azienda, che tuttavia si riferisce ad un solo anno di attività.

Richiesta ARTA relativa al D. Lgs. 105/15 (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:

In fase di omologa dei rifiuti pericolosi, deve essere effettuata la classificazione dello stesso ai fini dell'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda prende atto di quanto richiesto da ARTA e dichiara che *nella scheda di omologa rifiuti attualmente in uso e facente parte del SGA sarà implementata una sezione relativa alla classificazione Seveso che avverrà secondo quanto riportato nella documentazione tecnica già trasmessa.*

Valutazioni ARTA

Si ritiene che a partire dal rilascio dell'AIA debba essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. Si raccomanda di effettuare a campione verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto.

Richiesta ARTA relativa al **sistema informatico per la gestione dei quantitativi di sostanze soggette al D.Lgs. 105/15** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti rifiuti in quantitativi superiori alla seconda colonna dell'all. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiore ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che *l'attuale sistema informatizzato di gestione dei rifiuti sarà implementato o sostituito, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, con una sezione specifica per i rischi di incidenti rilevanti che, in automatico e in tempo reale, permetterà di avere sotto controllo i valori limite della prima colonna dell'allegato 1 al D.Lgs. 105/15 in quanto trattasi di stabilimento non soggetto alla normativa R1R. Lo stesso software permetterà, altresì, di verificare il metodo delle somme pesate ai fini dell'assoggettabilità.*

Valutazioni ARTA

Si ritiene che a partire dal rilascio dell'AIA debba essere implementato il sistema informatico di controllo dei quantitativi di rifiuti soggetti al D. Lgs. 105/15 come sopra descritto.

Richiesta ARTA relativa al **reporting dei quantitativi di sostanze soggette al D.Lgs. 105/15** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Nel report annuale devono essere riportati i massimi quantitativi di rifiuti pericolosi soggetti al D.Lgs. 105/15.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

In accoglimento della richiesta, l'Azienda dichiara che *nel report annuale dell'AIA riporterà i massimi quantitativi di rifiuti pericolosi, inteso come valore massimo assoluto giornaliero su base annuale, soggetti al D.Lgs. 105/15.*

Valutazioni ARTA

Nel report dovrà essere riportato il massimo quantitativo istantaneo.

❖ APPLICAZIONE BAT

L'azienda ha effettuato il confronto con le BATC: Best Available Techniques Conclusion (Batc) Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070] Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/38 del 17.08.2018.

Dal confronto, si evince che l'azienda aderisce ad un SGA certificato secondo la norma ISO 14001 e che attua la maggior parte delle BAT.

Si chiedono i seguenti chiarimenti.

Richiesta ARTA relativa **alle BAT 12 e 13** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

In merito alla non applicazione delle BAT 12 e 13 si ritiene che, anche considerata la vicinanza di case sparse e le indicazioni del giudizio del CCRVIA, sia opportuno che l'azienda predisponga, nell'ambito del proprio SGA, un protocollo di monitoraggio ed un piano di gestione delle emissioni odorigene che preveda, in caso di criticità, azioni di mitigazione ed azioni di monitoraggio.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020).

L'Azienda dichiara quanto segue:

Premesso quanto già indicato al precedente punto 4, le BATc 12 e 13, nonché la BAT 10 del documento sulle BAT WT, evidenziano come l'applicabilità del monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene sia "...limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata...". Nel corso della gestione impiantistica, nella condizione attuale autorizzata, non si sono mai verificati episodi di molestie olfattive a terzi.

Comunque il gestore, se prescritto, promuoverà nel proprio SGA un piano di gestione e monitoraggio delle emissioni olfattive entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, prendendo a riferimento la Delibera n.38/2018 del SNPA - Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi. Valutazioni ARTA.

Valutazioni ARTA

Si rimette all'A.C. la definizione delle tempistiche per la presentazione di un piano di gestione e monitoraggio delle emissioni odorigene.

Il **SGRB** accorda la tempistica di 6 mesi dal rilascio dell'AIA per il piano di gestione e monitoraggio delle emissioni olfattive.

Richiesta ARTA relativa alla **BAT 14** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Motivare la non applicabilità delle restanti tecniche indicate nella BAT 14 per la riduzione delle emissioni diffuse. Per quanto attiene i rifiuti stoccati all'esterno, qualora sorgenti di emissioni odorigene, occorre adottare accorgimenti atti a minimizzarle (copertura, ecc).

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020).

L'Azienda ribadisce che *gran parte dei rifiuti stoccati hanno caratteristiche tali da non produrre emissioni diffuse in atmosfera di polveri, composti organici ed odori. I rifiuti per i quali è potenzialmente possibile lo sviluppo di emissioni sono stoccati in contenitori chiusi.*

Valutazioni ARTA

Si ritiene che, nell'ambito del Piano di gestione degli odori, le misure di cui alla BAT 14 debbano essere implementate. I rifiuti potenzialmente fonte di emissioni odorigene devono essere stoccati in contenitori stagni per i tempi tecnici strettamente necessari ad organizzarne il conferimento presso gli impianti finali.

Richiesta ARTA relativa alla **BAT 25** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Con riferimento alla BAT 25, specificare se la stessa sarà pienamente applicata e, come già richiesto, descrivere l'impianto di aspirazione a presidio del tritratore.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda ha dichiarato che la BAT richiamata è *da ritenersi di fatto pienamente applicata in quanto il tritratore sarà servito da cappa di aspirazione che convoglierà le arie esauste al sistema di abbattimento delle emissioni costituito da filtro a tessuto (BAT 25b) e filtro a carboni attivi.*

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda.

Applicazione delle restanti BAT

Con riferimento alle restanti BAT che l'azienda dichiara di applicare, si ritiene che l'azienda dovrà relazionare nel report annuale dando evidenza dell'applicazione delle stesse.

❖ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'azienda dichiara di approvvigionare l'acqua attraverso l'acquedotto (servizi igienici) oppure attraverso la rete consortile (innaffiatura delle aree verdi e operazioni di pulizia e lavaggio, compreso quello dei fusti e bidoni esitanti dalle operazioni di accorpamento e miscelazione).

Richiesta ARTA relativa alla **contabilizzazione dei consumi idrici** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Si chiede se l'azienda dispone di contatori in numero sufficiente a misurare i propri consumi idrici, in modo da poter formulare il bilancio idrico non attraverso la stima di tutte le voci ma attraverso la misura.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda ha dichiarato che *allo stato attuale dispone di soli due contatori, riferiti rispettivamente alla fornitura di acqua dal Consorzio di Bonifica ed alla fornitura potabile da acquedotto comunale gestito da ACA.*

Valutazioni ARTA

Si ritiene che, entro tempistiche stabilite dall'A.C., l'azienda debba implementare contatori atti a misurare tutte le voci del bilancio idrico.

L'Azienda A&C, per rispondere alla richiesta ARTA, dichiara che, **entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA provvederà ad installare un opportuno contatore per la contabilizzazione dei consumi di acqua per i lavaggi di fusti e bidoni.

Richiesta di ARTA relativamente alle **acque meteoriche di dilavamento** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Chiarire come si garantisce che la vasca di prima pioggia sarà resa disponibile per un nuovo evento meteorico (anche se non è completamente piena) ed in quali tempistiche.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda ha dichiarato che *nel SGQA già adottato presso l'impianto A&C si introdurrà una procedura di registrazione degli eventi meteorici in maniera da poter attivare il sistema di svuotamento della vasca di prima pioggia entro il termine previsto dalla normativa regionale per eventi meteorici tali da generare la produzione di prime piogge. Considerato che la portata della elettropompa per il rilancio a portata costante (1,5 lt/s) delle acque*

da avviare al disoleatore prima dello scarico in fogna consente di svuotare la vasca in circa 3 ore, si provvederà ad attivare la pompa il sesto giorno dall'ultimo evento meteorico come sopra definito.

Valutazioni ARTA

Si prende atto dell'intenzione dell'azienda di predisporre una procedura per lo svuotamento della vasca. Tuttavia, si ritiene preferibile che **entro tempistiche stabilite dall'A.C. l'azienda predisponga di sistemi automatici che rendano la vasca nuovamente disponibile entro le tempistiche stabilite dalla LR 31/10.**

L'Azienda A&C dichiara che si sono già adeguati alla prescrizione ARTA.

Richiesta di ARTA relativamente al **monitoraggio delle acque meteoriche di dilavamento** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Si ritiene che la frequenza di monitoraggio delle acque di prima pioggia trattate debba essere quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

In merito agli scarichi delle acque di prima pioggia si provvederà a monitorare gli stessi con frequenza quadrimestrale.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Azienda e si attesta che il PMC datato dicembre 2020 recepisca l'indicazione di monitoraggio quadrimestrale.

Allo scarico delle acque di prima pioggia deve essere garantito il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III, colonna di scarico in pubblica fognatura, su un campione prelevato in modo istantaneo.

Richiesta di ARTA relativamente alle **acque eccedenti la prima pioggia** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Chiarire se lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia è campionario. Si chiede se sia possibile intercettare in caso di emergenza lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia confluisce in una condotta dedicata che viene convogliata alla linea di raccolta acque bianche realizzata dall'amministrazione comunale. All'interno del perimetro d'impianto è presente un pozzetto presso cui effettuare eventuali prelievi. In caso di emergenza è inoltre possibile intercettare lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia in quanto, a valle del bypass idraulico, è presente un pozzetto di raccordo con la linea acque bianche provenienti dalle coperture della tettoia Tb all'interno del quale inserire un pallone otturatore.

Valutazioni ARTA

Si chiede se il punto di campionamento delle acque eccedenti la prima pioggia è quello denominato A2pl nella planimetria D.I.

In caso contrario, il punto di campionamento deve essere riportato in planimetria. Inoltre occorre disporre sempre nello stabilimento, in prossimità del punto di utilizzo, di palloni otturatori per intercettare lo scarico e occorre effettuare esercitazioni, documentandone gli esiti, per l'utilizzo di tale dispositivo. Qualora il dispositivo risultasse non efficace, occorre proporre una modalità alternativa da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali.

L'Azienda A&C dichiara che il pozzetto è quello A2p1 nella planimetria D1.

❖ EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nell'insediamento in oggetto le emissioni in atmosfera sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- emissioni diffuse riferite al materiale particolato generato dal transito degli automezzi;
- emissioni convogliate generate dall'impianto di aspirazione localizzata del tritatore e dagli sfiati di polmonazione dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi ed area accorpamento.

Emissioni Diffuse.

Per quanto concerne le emissioni diffuse, costituite essenzialmente da polveri, come sistema di contenimento/abbattimento si è ritenuto opportuno eseguire una bagnatura periodica delle aree di transito unitamente ad una pulizia periodica dei piazzali ed aree di lavorazione mediante spazzatrice industriale, già presente in impianto.

Richiesta di ARTA relativamente alla **bagnatura delle strade di transito** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)
Si chiede se l'impianto di bagnatura delle aree di transito è dotato di contatore in modo da poter monitorare l'effettivo utilizzo.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che *la bagnatura delle aree di transito o il lavaggio delle stesse, qualora necessario, è effettuata con acqua fornita dal Consorzio di Bonifica, la cui linea di adduzione è dotata di specifico contatore, mediante alcune colonnine di erogazione ubicate in diversi punti del complesso impiantistico.*

Valutazione ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Azienda. Si ritiene che l'azienda debba installare, se non già presente, un apposito contatore atto a consentire di monitorare i consumi di acqua specificamente utilizzata per la bagnatura. Con cadenza mensile si provvedere a registrare i consumi e nel report annuale l'azienda dovrà dare evidenza dei quantitativi di acqua utilizzati.

L'Azienda A&C dichiara che i dati di consumo per la bagnatura saranno dedotti dal contatore installato per differenza con l'acqua impiegata per gli altri usi.

Emissioni Convogliate.

Per quanto riguarda le emissioni convogliate, in ragione della loro composizione e delle fasi di provenienza, ovvero polveri (aspirazione trituratore) e SOV (sfiati di polmonazione serbatoi rifiuti ed area accorpamento), è stato previsto un unico sistema di abbattimento costituito da un filtro a tessuto abbinato ad un filtro a carboni attivi.

E' infatti da escludere la contestuale operatività delle fasi di lavorazione che generano le emissioni.

E' stato pertanto previsto un punto di emissione, denominato El, al quale saranno inviate le arie aspirate nelle sezioni impiantistiche suddette. L'aspirazione viene effettuata mediante un gruppo aspirante dotato, in sequenza, di filtro a secco e filtro a carboni attivi, in modo da captare ogni sostanza eventualmente presente; si evidenzia che i flussi previsti, le concentrazioni attese ed i tempi di funzionamento risultano essere estremamente modesti.

Richiesta di ARTA relativamente al **QRE** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020).

Si reputa necessario integrare il QRE del camino El con il parametro TOC, allo scopo di determinare la presenza di tutti i composti organici eventualmente presenti, fissando il VLE di 20 mg/Nmc.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

Si è provveduto ad integrare il QRE come richiesto (Allegato III), come anche riportato nel PMC aggiornato (cfr. anche Punti 41-45).

Valutazione ARTA

Si dà atto che il QRE datato dic. 2020 riporta il parametro TOC.

Richiesta ARTA con riferimento al **monitoraggio UO al camino E1** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Artà si riserva, anche a seguito di criticità emerse durante le attività di controllo, di inserire il monitoraggio delle emissioni di Unità Odorimetriche al camino El.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda prende atto di quanto indicato da ARTA.

Richiesta ARTA con riferimento alle **emissioni ammoniacali e/o di metalli** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Chiarire se, in base ai rifiuti trattati, possano generarsi emissioni di composti ammoniacali o altre emissioni, come emissioni di metalli provenienti dal trituratore. In fase di marcia controllata, si ritiene opportuno uno screening dei metalli nelle polveri.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che *non sono attese emissioni di composti ammoniacali o di altri inquinanti e che in fase di marcia controllata effettuerà uno screening dei metalli nelle polveri.*

Valutazioni ARTA

Si ritiene che la marcia controllata debba essere effettuata in modo da monitorare le emissioni prodotte da ciascuno degli impianti aspirati, si ritiene altresì che si debba effettuare lo screening dei metalli nelle emissioni di polveri. Qualora vengano rinvenuti al di sopra dei limiti di rilevabilità strumentale, occorre che l'azienda presenti comunicazione di modifica del QRE.

Richiesta ARTA inerente **il monitoraggio della saturazione del carbone attivo** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Specificare come l'azienda verificherà lo stato di saturazione del carbone attivo e le frequenze di sostituzione dello stesso.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

Per quanto riguarda lo stato di saturazione e la frequenza di sostituzione dei carboni attivi, l'Azienda ha precisato che *saranno seguite puntualmente le indicazioni che saranno fornite dal costruttore dell'apparecchiatura in questione una volta perfezionato l'acquisto, sulla base delle informazioni di cui al manuale di uso e manutenzione.*

Valutazioni ARTA

Si ritiene che l'azienda debba adottare una specifica modalità di monitoraggio dello stato di saturazione del carbone attivo, volto alla sostituzione dello stesso prima che sia saturo, **proponendo sistemi tecnici e/o modalità gestionali a tale scopo entro tempistiche stabilite dall'A.C.**

L'Azienda A&C dichiara che tale sistema può essere attuato **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA.

Richiesta ARTA inerente le **caratteristiche dimensionali dei sistemi di abbattimento** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Fornire dimensioni e caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda ha ribadito che *i dispositivi di nuova introduzione previsti nel progetto di modifica non sono stati ancora acquistati: la descrizione che ne è stata fatta negli elaborati progettuali già trasmessi ed i dettagli di seguito forniti sono pertanto riferiti alle ipotesi di progetto ed hanno carattere indicativo. Fermo restando che le caratteristiche principali resteranno sostanzialmente invariate rispetto a quanto comunicato, le specifiche tecniche degli apparecchi sono suscettibili di variazioni e aggiornamento, anche in funzione dell'offerta di mercato, e saranno comunque comunicati dall'azienda al perfezionamento del loro acquisto.*

Valutazioni ARTA

Si ritiene che l'azienda, preliminarmente all'acquisto dei sistemi di abbattimento, debba inviare al Distretto Arta le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento, fornendo la documentazione tecnica necessaria alla verifica dell'adeguatezza.

Richiesta ARTA sui **pressostati differenziali sui filtri a maniche** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Chiarire se il pressostato differenziale che sarà posto sul filtro a maniche sarà dotato di allarme.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che *il pressostato differenziale posto sul filtro a tessuto sarà dotato di allarme sonoro.*

Valutazioni ARTA

Come accolto dall'azienda, il filtro a maniche posto a presidio dell'emissione E1 dovrà essere dotato di pressostato differenziale munito di allarme sonoro, atto a segnalare anomalie di funzionamento. In caso di malfunzionamento del filtro, gli impianti le cui emissioni sono convogliate verso tale sistema di abbattimento dovranno essere fermati

nei tempi tecnici strettamente necessari, e potranno essere riattivati solo quando sarà ripristinato il corretto funzionamento del filtro.

❖ RIFIUTI CONTO PROPRIO

L'azienda dichiara di detenere i rifiuti prodotti nel rispetto dei criteri di cui all' art. 183 - lettera bb del D.Lgs 152/2006 Parte IV.

Richiesta di integrazioni ARTA relativa alle **modalità di deposito dei rifiuti conto proprio** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Chiarire se i pozzetti interrati per la raccolta dei colaticci sono ispezionabili e se l'azienda ne verifica periodicamente l'integrità, documentandone le verifiche.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che *i pozzetti così come le vasche di accumulo e le canalette di convogliamento, risultano tutte accessibili ed ispezionabili. Nel SGQA (Sistema di Gestione Qualità Ambientale) già adottato presso l'impianto A&C si introdurrà una specifica sezione per procedere alla verifica dell'integrità degli stessi, ed alla registrazione delle verifiche effettuate.*

Valutazioni ARTA

Come anche già accolto dall'azienda, si ritiene che i pozzetti interrati per la raccolta di colaticci, così come le vasche di accumulo e le canalette di convogliamento, debbano essere sottoposti a periodiche verifiche di integrità (almeno semestrali), i cui esiti dovranno essere registrati su un apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo. La medesima verifica deve essere effettuata con riferimento alla vasca di prima pioggia ed alle caditoie, pozzetti e condotte di raccolta delle acque meteoriche.

Richiesta ARTA inerente i **container adibiti a deposito di rifiuti soggetti a dispersione eolica** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Indicare se i container dei rifiuti triturati, che possono essere soggetti a dispersione eolica, sono normalmente chiusi.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'Azienda dichiara che *tutti i contenitori utilizzati presso l'impianto sono chiusi o dotati di sistemi di copertura (portelloni, sistemi copri-scopri, teloni removibili).*

Valutazione ARTA - container adibiti a deposito di rifiuti soggetti a dispersione eolica

Come anche accolto dall'Azienda, i container utilizzati per il deposito di rifiuti soggetti a dilavamento e/o a dispersione eolica devono essere tenuti normalmente chiusi, anche mediante sistemi mobili.

❖ RUMORE

Esaminata la valutazione di impatto acustico "Campagna di misure fonometriche 2019", datata marzo 2019, a firma del tecnico competente Spadafora, si evidenzia che il 4/3/2020 il Comune di Cepagatti ha approvato il piano di classificazione acustica comunale.

La valutazione previsionale inviata non tiene conto delle modifiche che l'azienda intende introdurre. Occorre pertanto che sia integrata in tal senso, tenendo conto dei limiti della zonizzazione comunale, individuando, qualora necessari, interventi di contenimento delle emissioni.

L'azienda dovrà infine, in occasione del collaudo acustico post operam, ripetere la valutazione di impatto acustico confrontando le proprie emissioni con i valori limite fissati dal piano comunale.

L'Azienda A&C dichiara che verificherà quanto previsto dal piano comunale di classificazione acustica.

❖ PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Richiesta di integrazioni ARTA relativa al **PMC** (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

L'azienda ha allegato il PMC datato settembre 2019. Sulla base di quanto riportato nella presente relazione, si chiede di integrare il PMC come di seguito specificato

- => monitoraggio del parametro TOC al camino E1 e dei metalli, in fase di marcia controllata;
- => monitoraggio quadrimestrale scarico acque di prima pioggia;
- => modalità per la verifica della saturazione del filtro a carbone attivo;
- => frequenza di campionamento delle acque sotterranee almeno annuale e monitoraggio del suolo con cadenza decennale.
- => monitoraggio della tenuta e integrità delle vasche interrato, dei pozzetti, delle impermeabilizzazioni dei piazzali, dei bacini di contenimento, ecc.

Riposta dell'Azienda

L'azienda ha allegato un PMC datato dicembre 2020 in cui risultano accolte le richieste di ARTA.

Valutazioni ARTA

Si prende atto del PMC datato dicembre 2020 presentato dall'Azienda. Si evidenzia che per quanto attiene la frequenza di campionamento dei terreni è necessario inserire la frequenza decennale. Si ritiene che debbano essere campionati tutti e 3 i piezometri, S1, S2 ed Se, con cadenza annuale (non P1 e P2, come riportato).

L'Azienda A&C dichiara che non ci sono problemi (per P1 e P2 l'azienda riferisce che gli stessi afferiscono a S1 e S2).

❖ CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

Richiesta di integrazioni relativa alle condizioni diverse dal normale esercizio (nota prot. n. 56467 del 11/12/2020)

Si chiede che il PEI sia integrato con le azioni previste in caso di allarme per rischio esondazione dei corsi d'acqua vicini. Si chiede che l'azienda descriva le azioni che saranno attuate in emergenza, con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero comportare conseguenze per l'ambiente.

Risposta dell'azienda (integrazioni dicembre 2020)

L'azienda ha allegato il Piano di Emergenza Alluvioni le cui procedure sono indicate ai par. 3.3, 3.4. e 3.5 dello stesso. L'Azienda dichiara che il Piano è stato stralciato dal Piano di Emergenza Interno Rifiuti (PEIR) redatto dal gestore in accordo con quanto stabilito dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 13 ed è stato redatto anche sulla base della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 21 gennaio 2019 e recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi. ''.

Valutazioni ARTA

Come già indicato nella presente relazione, si ritiene che il piano proposto sia piuttosto generico e necessiti di un maggior approfondimento.

Indicazioni sulla marcia controllata del nuovo punto di emissione

La modifica richiesta comporta l'inserimento di nuovi punti emissivi e pertanto il Gestore deve effettuare la marcia controllata come descritto nella relazione ARTA.

Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto ARTA competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione.

Indicazioni su Campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

Si richiamano le indicazioni di cui alla relazione ARTA in merito alle:

- Indicazioni su caratteristiche dei punti di prelievo
- Indicazioni su Consumi specifici e fattori di emissione
- Cessazione dell'attività
- Report degli autocontrolli

La Conferenza di Servizi si esprime con **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'AIA con quanto indicato nel presente verbale, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARTA ed integrate con quanto discusso nella presente conferenza.

Al termine della seduta il SGRB, al fine di concludere il procedimento istruttorio, ritiene di stabilire che:

- In accordo a quanto disposto dall'Art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. c. 7 [omissis] "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".
- L'Autorità competente, può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto sopracitato inserendo nella stessa le evidenze risultanti dalle Conferenze dei Servizi e dalle valutazioni tecniche inviate dall'A.R.T.A. Abruzzo.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle ore 12:15.

Il presente verbale viene trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Il presente verbale è costituito da n. 23 pagine (ventitré pagine).



ALLEGATO "B" alla DD DPC026/90 del 02/04/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI AGGIORNATO a DICEMBRE 2020

PUNTO DI EMISSIONE	Nuova numerazione	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nm ³ /h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante ¹	Concentrazioni autorizzate mg/Nm ³	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di	
					h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		ossigeno	Vapor acqueo
EDI ²	-	Area di transito automezzi	-	-	-	-	-	Pulizia periodica dei piazzali ed aree di lavorazione mediante spazzatrice stradale (più eventuale bagnatura)	Polveri	-	-	-	-	-	-
EI	-	Impianto di aspirazione trituratore, polmonazione serbatoio stoccaggio liquidi e zona di accorpamento	10	5.000	3	200	Amb	Filtro a tessuto abbinato a filtro a carboni attivi	TOC	20	0,1	60	0,3 m (circolare)	-	-
									Polveri	3	0,015	9			
									S.O.V. ³ (classe I)	1	0,005	3			
									S.O.V. (classe II)	5	0,025	15			
									S.O.V. (classe III)	10	0,05	30			
									S.O.V. (classe IV)	20	0,1	60			
									S.O.V. (classe V)	30	0,15	90			

¹ Come da prescrizioni dell'ARTA ABRUZZO, l'azienda provvederà al monitoraggio, in fase di marcia controllata, dei metalli eventualmente presenti nelle polveri. Qualora i valori delle concentrazioni di tali inquinanti dovessero risultare al di sopra dei corrispondenti limiti di rilevabilità strumentale, si provvederà all'aggiornamento del QRE e del PMC, dandone opportuna comunicazione agli Enti competenti.

² Emissione diffusa non convogliabile dovuta al transito degli automezzi.

³ La concentrazione delle SOV eventualmente contenute nelle emissioni saltuarie provenienti dagli sfiati dei serbatoi destinati ai rifiuti pericolosi non è determinabile a priori in quanto si tratta di sfiati di polmonazione automatici, attivati da una valvola azionata dalle sovrappressioni generate all'interno del serbatoio, in funzione dello stato di riempimento del serbatoio stesso (azionamento automatico saltuario e non cadenzato). I valori di concentrazione delle classi di S.O.V. si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti alla classe in questione comprensive di quelle appartenenti alle classi inferiori (qualora presenti).



DOMANDA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**MODIFICHE AL DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E
PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO-RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

Località Vallemare – Comune di Cepagatti (PE)

ALLEGATO A.10

Elenco rifiuti ammissibili nella nuova configurazione

LUGLIO 2019

A&C. Ambiente e Consulenze Srl – Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale
Elenco dei codici EER ammissibili all'impianto nella nuova configurazione

(Nota: nelle caselle in giallo sono indicati i rifiuti di nuova introduzione)

RIFIUTI NON PERICOLOSI

TABELLA 1

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
RIFIUTI SOLIDI RECUPERABILI (CARTA E CARTONE; VETRO; LEGNO; PLASTICA; IMBALLAGGI; PFU)			
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		
07 02 13	rifiuti plastici		
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici		
15 01 01	imballaggi di carta e cartone		
15 01 02	imballaggi di plastica		
15 01 03	imballaggi in legno		
15 01 05	imballaggi compositi		
15 01 06	imballaggi in materiali misti		
15 01 07	imballaggi di vetro		
15 01 09	imballaggi in materia tessile		
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		
16 01 03	pneumatici fuori uso		
16 01 19	Plastica		
16 01 20	Vetro		
17 02 01	Legno		
17 02 02	Vetro		
17 02 03	Plastica		
20 01 01	carta e cartone		
20 01 02	Vetro		
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		
20 01 39	Plastica		

**D15
D14
D13
R13
R12**

**Tb6
Ec2**

TABELLA 2

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
INCHIOSTRI E VERNICI			
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D15 D14 D13 R13 R12	Tb7 Ec4
08 02 01	polveri di scarti di rivestimenti		
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12		

TABELLA 3

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE			
17 01 01	Cemento	D15 D14 D13 R13 R12	Tb6 Ec2
17 01 02	Mattoni		
17 01 03	mattonelle e ceramiche		
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		

TABELLA 4

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto		Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
OLII; SOLUZIONI ACQUOSE				
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D15 D14 D13 R13 R12		Tb7 Ec4 S1 S2 S3
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici			
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15			
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11			
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13			
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01			
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03			
20 01 25	oli e grassi commestibili			Tb0

TABELLA 5

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
RAEE ED ALTRI SCARTI DA APPARECCHIATURE			
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D15 D14 D13 R13 R12	Tb6
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		

TABELLA 6

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
BATTERIE ED ACCUMULATORI			
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	D15 D14 D13 R13 R12	Tb6
16 06 05	altre batterie e accumulatori		
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		

TABELLA 7

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
TESSILI			
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D15 D14 D13 R13 R12	Tb6 Ec3
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate		
20 01 10	abbigliamento		
20 01 11	prodotti tessili		

TABELLA 8

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
METALLI (FERROSI e NON FERROSI)			
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	D15 D14 D13 R13 R12	Tb6 Ec3
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi		
12 01 03	limatura scaglio e polveri di metalli non ferrosi		
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi		
15 01 04	imballaggi metallici		
16 01 17	metalli ferrosi		
16 01 18	metalli non ferrosi		
17 04 01	rame, bronzo, ottone		
17 04 02	alluminio		
17 04 03	piombo		
17 04 04	zinco		
17 04 05	ferro e acciaio		
17 04 06	stagno		
17 04 07	metalli misti		
20 01 40	metallo		

TABELLA 9

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Quantità istantanea [Mg] Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
RIFIUTI CHIMICI, MEDICINALI			
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D15 D14 D13 R13 R12	Tb6
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06		
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08		
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)		
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05		
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07		
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31		

TABELLA 10

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
FANGHI			
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	D15 D14 D13 R13 R12	Tb7 Ec4
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro		
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13		
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento		
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		
20 03 04	fanghi delle fosse settiche		

TABELLA 11

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
ALTRI RIFIUTI			
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito		
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14		
07 02 17	rifiuti contenenti silicio diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16		
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13		
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		
10 02 02	ceneri leggere di carbone		
12 01 13	rifiuti di saldatura		
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D15	Tb6
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D14	Ec3
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	D13	S1
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R13	S2
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	R12	S3
16 01 22	componenti non specificati altrimenti		
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		
19 08 01	residui di vagliatura		
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento		
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		

RIFIUTI PERICOLOSI**TABELLA 12**

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
RIFIUTI SOLIDI RECUPERABILI (VETRO; LEGNO; PLASTICA; IMBALLAGGI)			
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	D15 D14 D13 R13 R12	Tb1 Tb2 Ec1 Ec1bis
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (amianto, compresi i contenitori a pressione vuoti)		
15 02 02*	imballaggi in plastica		
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati		
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose		

TABELLA 13

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
SOLVENTI E VERNICI			
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15 D14 D13 R13 R12	Tb4
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori		
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati		
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi		

TABELLA 14

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE			
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D15 D14 D13 R13 R12	Tb2 Ec1 Ec1bis
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone		
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto		
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose		
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		

TABELLA 15

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
OLII ED EMULSIONI; SOLUZIONI ACQUOSE			
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15 D14 D13 R13 R12	Tb5 Ec5 S4 S5 S6
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa		
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi		
09 01 04*	soluzioni di fissaggio		
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore		
11 01 11*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose		
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni		
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		
12 01 10*	oli sintetici per macchinari		
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili		
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio		
13 01 04*	emulsioni clorate		
13 01 05*	emulsioni non clorate		
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici		
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici		
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
13 08 02*	altre emulsioni		
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi di scarto, contenenti sostanze pericolose		
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		

TABELLA 16

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
RAEE ED ALTRI SCARTI DA APPARECCHIATURE			
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	D15 D14 D13 R13 R12	Tb1
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB		
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09		
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12		
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		

TABELLA 17

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
RIFIUTI CHIMICI, MEDICINALI			
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	D15 D14 D13 R13 R12	Tb1
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici		
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici		
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici		
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici		

TABELLA 18

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
BATTERIE ED ACCUMULATORI			
16 06 01*	batterie al piombo	D15 D14 D13 R13 R12	Tb1 Ec1
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio		
16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		

TABELLA 19

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
FANGHI			
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15 D14 D13 R13 R12	Tb3 Ec5
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
11 01 08*	fanghi di fosfatazione		
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio		
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati		
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi		
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali		

TABELLA 20

Codice E.E.R.	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento / recupero	Zona di stoccaggio
ALTRI RIFIUTI			
06 01 06*	altri acidi	D15 D14 D13 R13 R12	Tb2 Ec1 Ec1bis Ec5
06 02 05*	altre basi		
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti		
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)		
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		
07 02 16*	rifiuti contenenti silicani pericolosi		
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione		
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici		
11 01 05*	acidi di decappaggio		
11 01 07*	basi di decappaggio		
12 01 12*	cere e grassi esauriti		
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose		
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose		
16 01 07*	filtri dell'olio		
16 01 13*	liquidi per freni		
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose		
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14		
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		
16 07 08*	rifiuti contenenti oli		
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso		
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose		
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose		



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 78 /DPC030

DEL 08.06.2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE

UFFICIO VOLONTARIATO, COMUNICAZIONE E PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

OGGETTO ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE: ISCRIZIONI GIUGNO 2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

.....omissis.....

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

- di iscrivere le seguenti organizzazioni nell'Elenco Territoriale di protezione civile contrassegnate dal numero progressivo come segue:

Associazione Misericordia di San Benedetto, Via Capo Croce, 40 67058 San Benedetto De Marsi (AQ) N. 286

Associazione Eracle APS, Viale Primo Vere, 27 65129 Pescara (PE) N. 287

Associazione CB Ortona, Via L. Ferrara, 1 66026 Ortona (CH) N. 288

Associazione Team Brave K9 SAR, Via Montaniera 37 66043 Casoli (CH) N. 289

- di comunicare quanto sopra alle Organizzazioni interessate,

.....omissis.....

Il Dirigente del Servizio

Ing. Silvio Liberatore

L'Estensore

Valeria Iampieri

(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Raffaella Molinari

(Firmato elettronicamente)

ORDINANZE

①
N. 108 Reg. ordinanze 2021

Ordinanza del 28 aprile 2021 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019

Ordinanza n. 16/2021/PAR



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Stefano Siragusa	Presidente di Sezione
Marco Villani	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere (relatore)
Francesca Paola Anelli	Consigliere
Antonio Dandolo	Consigliere
Giovanni Guida	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 1, e 136 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87 recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare i commi 779, 780 e 782 dell'articolo 1;



VISTA la legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, recante: *"Bilancio di previsione finanziario 2019/2021"* ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 363/C con la quale è stato approvato il *"Disegno di legge regionale recante il Rendiconto Generale per l'esercizio 2019"* e relativi allegati;

UDITI nella pubblica udienza del 21 gennaio 2021 il relatore e gli altri magistrati componenti il Collegio, il Procuratore regionale dott. Antonio Giuseppone, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo dott. Marco Marsilio;

VISTA la decisione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti del 21 gennaio 2021, n. 4/2021/PARI;

RITENUTO in

FATTO

Con nota prot. regionale n. RA/0296024/20 del 12 ottobre 2020 il Direttore generale della Regione Abruzzo ha trasmesso la deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 363/C con la quale è stato approvato il *"Disegno di legge regionale recante il Rendiconto Generale per l'esercizio 2019"*.

Questa Sezione regionale di controllo ha, quindi, avviato l'attività istruttoria sul disegno di legge del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, ai fini del giudizio di parificazione.

Terminata l'istruttoria e le verifiche di competenza, con ordinanza presidenziale del 3 dicembre 2020, n. 49/2020, tra l'altro, è stata trasmessa la Relazione del Magistrato istruttore prot. n. 387 del 2 dicembre 2020 con cui, in vista del successivo giudizio di parificazione, si instaurava formale contraddittorio con l'amministrazione regionale in ordine al dubbio di costituzionalità inerente ai commi 779, 780 e 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'art. 8, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, già peraltro sollevato in occasione del giudizio di parificazione del precedente esercizio 2018 giusta Ordinanza di remissione n. 42/2020/PARI.

La Regione Abruzzo con nota prot. n. 450275/DPB014 del 17 dicembre 2020, ha depositato apposita memoria in cui ha preso atto della rideterminazione operata dalla Relazione istruttoria di questa Corte del disavanzo di partenza, riquantificato in 88 milioni di euro, in luogo dei 79,2 milioni di euro ed ha comunicato che, in presenza di un pronunciamento di legittimità costituzionale sfavorevole (in quanto su analoga questione già pende giudizio presso la Corte costituzionale), provvederà a rideterminare la quota di ripiano nella misura proposta.





Con ordinanza presidenziale del 17 dicembre 2020, n. 52/2020 è stata convocata, con modalità di collegamento da remoto, la Camera di consiglio per la disamina orale ed in contraddittorio delle reciproche conclusioni e controdeduzioni, in data 22 dicembre 2020.

Nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2020, ai fini del contraddittorio, sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo del rendiconto 2019 ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno formulato oralmente le proprie considerazioni. Il Procuratore regionale si è riservato di far pervenire le proprie conclusioni prima del giudizio di parificazione.

Con ordinanza del 7 gennaio 2021, n. 1/2021 il Presidente della Sezione regionale di controllo ha disposto la fissazione dell'udienza per il 21 gennaio 2021, con modalità di collegamento da remoto, prevedendo, altresì, che il Procuratore regionale e il Presidente della Regione Abruzzo potessero depositare presso la Segreteria della Sezione eventuali note conclusive entro il 14 gennaio 2021.

Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 108 del 14 gennaio 2021 il Procuratore regionale ha trasmesso la Requisitoria conclusiva.

All'udienza del 21 gennaio 2021 nel richiamarsi alle relazioni istruttorie integrative, il Magistrato istruttore ha illustrato i dubbi di costituzionalità inerenti ai commi 779, 780, 781 e 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale sono state definite le modalità di recupero del disavanzo arretrato ed all'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 recante "*Bilancio di previsione finanziario 2019/2021*". Le disposizioni censurate prolungano, in modo anomalo, i tempi di rientro di ben due disavanzi ordinari e consecutivi (quello al 31.12.2014 e quello al 31.12.2015), ledendo una serie di principi consustanziali alla sana gestione finanziaria dell'Ente. La legge regionale di approvazione del bilancio previsionale, recependo la normativa nazionale, ne condivide i medesimi vizi.

Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo, tra l'altro, alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo di volere, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevare questione di legittimità costituzionale delle seguenti norme: articolo 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 8, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2.

Il Presidente della Regione Abruzzo ha invece sostenuto la infondatezza dei dubbi di costituzionalità richiedendo la parificazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto finanziario 2019.

Le considerazioni svolte dalla Regione Abruzzo non hanno consentito di superare gli evidenziati



dubbi di costituzionalità. Pertanto, all'esito dell'udienza pubblica del 21 gennaio 2021, questo Collegio ha adottato la deliberazione n. 4/2021/PARI con cui sospendeva il giudizio sul rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2019 in quanto inciso, nella complessità della sua rappresentazione, dall'articolo 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, recante: "*Bilancio di previsione finanziario 2019/2021*", in relazione ai quali disponeva di sollevare con separata ordinanza, questione di legittimità costituzionale in riferimento al combinato disposto degli articoli 97, 81, 2, 3, 1 della Costituzione; al combinato disposto degli articoli 97, 81 e 41 della Costituzione e degli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU.

DIRITTO

1. Indicazione delle norme statali e regionali della cui legittimità costituzionale si dubita

Preliminarmente è utile segnalare che nell'ambito del giudizio di parificazione dello schema di rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2018, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti ha ritenuto di sollevare, d'ufficio, pregiudiziale questione di legittimità costituzionale sull'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento ordinario n. 62 e sull'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante: "*Bilancio di previsione finanziario 2018/2020*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22, Serie speciale, del 16 febbraio 2018, giusta ordinanza di questa Sezione n. 42/2020/PARI, pubblicata sulla G.U. 1 Serie speciale n. 8 del 24 febbraio 2021.

Pendente la segnalata questione di legittimità costituzionale, questa Sezione ha avviato e concluso anche il giudizio di parificazione dello schema di rendiconto della Regione Abruzzo per il successivo esercizio finanziario 2019, nell'ambito del quale, ha parimenti ritenuto di sollevare, d'ufficio, pregiudiziale questione di legittimità costituzionale sul medesimo art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento ordinario n. 62 e sull'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, recante "*Bilancio di previsione finanziario 2019/2021*".





Come già fatto rilevare nella predetta ordinanza n. 42/2020/PARI, le norme statali oggetto della questione intervengono sull'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che già consentiva alle Regioni il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 in dieci esercizi a quote costanti, in deroga all'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Il richiamato comma 5 dell'art. 9, in particolare, prevedeva che:

"In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro".

L'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che:

"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale".

Le norme statali della cui legittimità costituzionale si dubita, invece, prevedono che:

779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del





consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.

780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale".



L'art. 8, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021" infine, in applicazione delle richiamate norme statali, ha previsto che:

"È iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2019-2020-2021), così determinata:

- a) euro 25.544.172,01 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 779 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) euro 617.942,13 quale accantonamento trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni così come provvisoriamente determinato con Delibera G.R. n. 692 del 24 novembre 2017;



c) euro 4.404.075,67 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205".

La Sezione quindi, nelle more della discussione del giudizio costituzionale sulla medesima norma statale e sulla legge regionale di approvazione del Bilancio previsionale per l'esercizio 2018, ha sospeso il giudizio di parificazione sullo schema di Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2019 il quale risultava inciso anch'esso, al pari di quello precedente, dall'attuazione finanziaria delle predette disposizioni.

In via preliminare, appare necessario soffermarsi sulla legittimazione di questa Corte a adire il Giudice delle leggi, nonché sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso.

2. La legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parificazione

La legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parificazione dei rendiconti regionali è stata riconosciuta in più occasioni dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 181/2015, n. 89/2017 e n. 196/2018), la quale ha sottolineato la peculiare natura del giudizio di parificazione che si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa (art. 40 r.d. n. 1214/1934, Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con una pronuncia adottata in esito a pubblica udienza. Sulla base di tali considerazioni la Corte costituzionale ha esteso ai giudizi di parificazione dei rendiconti delle Regioni a statuto ordinario le medesime conclusioni cui era pervenuta con riguardo al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato o di quelli delle Regioni ad autonomia differenziata (sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n. 213/2008).

Il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali si risolve, infatti, in una valutazione di "conformità (...) alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico". Una funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di "controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato (...) preordinato a tutela del diritto oggettivo" (sentenza n. 384 del 1991).

Detti caratteri costituiscono indubbio fondamento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità, atteso che il riconoscimento di tale legittimazione, legata alla specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica, "si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte" (sentenza n. 226 del 1976).





Proprio in relazione a siffatte ipotesi la Corte costituzionale ha auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che, quando l'accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti è la sede più adatta a far valere quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione *secundum legem* delle risorse finanziarie.

Sul punto, occorre infatti ricordare che il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, è l'unica possibilità offerta dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalità in via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e regionali che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l'articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi. Conseguentemente, ove si escludesse la legittimazione di questa Corte a sollevare questioni di costituzionalità in riferimento ai parametri sopra individuati, si verrebbe a creare, di fatto, una sorta di spazio legislativo immune dal controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale.

Coerentemente, nelle più recenti pronunce, la Corte costituzionale (sentenza n. 181/2015 e n. 89/2017) ha progressivamente ampliato i parametri costituzionali rispetto ai quali la Corte dei conti può accedere al sindacato di legittimità costituzionale delle norme che vengono in rilievo nel giudizio di parificazione. La legittimazione di questa Corte, infatti, originariamente limitata al solo parametro costituito dall'art. 81 della Costituzione, è ora riconosciuta su tutte le norme costituzionali tese a presidiare gli equilibri di finanza pubblica e, dunque, anche con riferimento all'art. 119, comma 6 (in materia di indebitamento), e all'art. 97 (in merito alla necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico), della Costituzione.

Tale ampliamento risulta, peraltro, in linea con l'evoluzione delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti, alla quale, in particolare a partire dal d.l. n. 174/2012 e in corrispondenza con l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è stato riconosciuto il ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico - finanziario del settore pubblico». Dette forme di controllo, nella ricostruzione operata dal Giudice delle leggi (sentenza n. 60/2013), riposano su una pluralità di principi costituzionali, che non si esauriscono nell'art. 81 della Costituzione. È stato, al riguardo, affermato che «alla Corte dei conti è attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma,





Cost.)» (sentenza n. 60/2013). Un ruolo centrale nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarità a presidio dei richiamati parametri costituzionali è svolto proprio dal giudizio di parifica per le Regioni a statuto ordinario introdotto, come precisa il primo comma dell'art. 1 del citato d.l. n. 174/2012, *«al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ... ommissis»*. Sussiste, pertanto, una corrispondenza tra i parametri costituzionali in base ai quali il legislatore ha intestato alla Corte dei conti determinate funzioni di controllo e i parametri costituzionali che la stessa Corte può prendere a riferimento per sollevare dubbi di legittimità costituzionale delle norme che, di volta in volta, vengono in rilievo proprio nell'esercizio dei medesimi controlli.

La Sezione, quindi, ritiene di essere legittimata, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

3. Rilevanza della questione ai fini della decisione della Sezione remittente sul giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019 della Regione Abruzzo

Quanto alla rilevanza della questione, pare opportuno premettere che l'essenza del giudizio di parificazione risiede sul raffronto fra gli stanziamenti di entrata e di spesa ed i relativi presupposti di diritto.

Nella fattispecie, occorre accertare se l'atto di imputazione al bilancio previsionale (parte spesa) del quantum di disavanzo pregresso sia compatibile con l'attuale assetto costituzionale e, per quanto più qui interessa, se l'esito del predetto giudizio di compatibilità condizioni, in tutto o in parte, il giudizio di parificazione della Sezione sul rendiconto dell'esercizio 2019 della Regione Abruzzo.

Ebbene, tenuto conto che le norme sospettate di incostituzionalità hanno consentito un rilevante ridimensionamento dell'ammortamento del deficit pregresso, si osserva che qualora le stesse dovessero essere espunte dall'ordinamento giuridico, la posta di disavanzo iscritto in spesa nel bilancio preventivo, si appaleserebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata, con la immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in cui quest'ultimo non registra, in termini di recupero del deficit, il miglioramento altrimenti imposto dall'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015.

Ed anzi le conseguenze della rilevante sottostima della rata annuale di rientro dal deficit, a ben vedere, travolgerebbero l'intera programmazione di entrata e di spesa nella misura in cui





quest'ultima non tiene conto degli incrementi di entrata e/o delle riduzioni di spesa altrimenti necessari a garantire il pareggio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.

D'altra parte, se l'oggetto del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali risiede, ormai pacificamente, anche nella verifica del perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero previsti dai piani di rientro in essere, è evidente che la Sezione remittente risulti impossibilitata a compiere tale controllo laddove permanga incertezza sulla compatibilità costituzionale delle norme di legge statali e regionali che quegli stessi obiettivi concorrono a determinare.

Sotto altro, ma comunque connesso profilo, le norme censurate consentono un considerevole incremento della capacità di spesa dell'amministrazione regionale che, allo stesso modo, incide in maniera determinante sui saldi finali della gestione oggetto del giudizio di parificazione.

Per effetto delle norme sospettate di illegittimità costituzionale, infatti, gli stanziamenti di spesa a titolo di recupero del disavanzo al 31.12.2014 ed al 31.12.2015 sono stati parametrati su un orizzonte temporale ventennale piuttosto che decennale per il 2014 (come avrebbe invece imposto l'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015) e ventennale piuttosto che triennale per il 2015 (come avrebbe invece imposto l'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011).

Più nel dettaglio, al momento dell'entrata in vigore delle norme della cui legittimità costituzionale si dubita, il disavanzo al 31.12.2014 della Regione Abruzzo, così come esposto nello schema di rendiconto 2014, approvato con deliberazione Giuntale n. 536/C del 29 settembre 2017, era pari a euro 510.883.440,00, al netto dell'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35 del 2013.

L'ulteriore disavanzo ascrivibile alla gestione dell'esercizio 2015 era invece pari euro 88.081.513,53. Infatti, con deliberazione giuntale n. 79/C del 12 febbraio 2018, di approvazione del disegno di legge del rendiconto 2015, al netto dell'anticipazione di liquidità, il disavanzo è stato determinato in euro 598.964.953,68.

Con specifico riferimento al disavanzo 2015 poi, va rilevato che il primo anno di applicazione della rateizzazione ventennale non è stato il 2016, come ha ritenuto la Regione Abruzzo (cfr. Verbale n. 114/2 del 31.12.2018), ma il 2019, atteso che la legge n. 205 è stata emanata in data 27 dicembre 2017 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) e che la legge regionale di approvazione del bilancio previsionale 2018/2020 da parte della Regione è stata emanata in data 5 febbraio 2018 (pubblicata sul BUR n. 22 Speciale del 16 febbraio 2018).

D'altra parte, il secondo periodo del comma 782 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2018 prevede espressamente che: "Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata".





Inoltre, come fatto rilevare in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2018, la legge regionale di approvazione del bilancio previsionale di quell'esercizio, ometteva di stanziare la rata ventennale di ripiano del deficit 2015, con la conseguenza che questa Sezione si vedeva costretta, come sopra indicato, a contestarne la legittimità costituzionale, per violazione dei parametri interposti degli artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 118/2011. Pertanto, fino all'esercizio 2018 compreso, nessun recupero poteva essere imputato al disavanzo 2015 come invece indicato dalla Regione Abruzzo.

Il primo esercizio in cui il ripiano del deficit 2015 ha avuto realmente inizio quindi, non può che essere il 2019, mentre negli esercizi pregressi (compreso il 2018), il recupero effettivamente realizzatosi va attribuito al più risalente deficit derivante dagli esercizi 2014 e precedenti.

Gli aspetti sopra illustrati sono stati accertati nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019 conclusosi con la citata decisione n. 4/2021/PAR del 21 gennaio 2021, e sono rimasti incontestati dall'Amministrazione regionale che anzi, con nota n. del 450275 del 17 dicembre 2020, sempre con riferimento al deficit 2015, "prende atto della rideterminazione dell'importo del disavanzo di partenza riquantificato in € 88 milioni di euro, in luogo dei 79,2 stimati".

Ne consegue che, proprio come per il precedente esercizio 2018, anche per il 2019, in assenza delle norme contestate, l'ammontare della rata del piano decennale di rientro dal deficit 2014, da applicare all'esercizio 2019 ed agli esercizi successivi, in base al previgente art. 9, comma 5, del d.l. n. 78 del 2015, avrebbe dovuto essere pari a euro 51.088.344 (510.883.440/10); mentre l'ammontare della rata del piano triennale di rientro dal deficit 2015, da applicare all'esercizio 2019, in base all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, atteso il mancato recupero nel corso del successivo triennio (il 2016, il 2017 ed appunto anche il 2018), avrebbe dovuto essere pari euro 88.081.513.

Al momento dell'emanazione della legge regionale di bilancio 2019/2021, l'importo totale del deficit da applicare all'esercizio 2019, ed oggetto di recupero a consuntivo, avrebbe dovuto pertanto essere pari ad euro 139.169.858 [(510.883.440/10) + 88.081.514].

Di contro, per effetto delle norme qui in contestazione, l'Amministrazione ha potuto stanziare, in parte spesa, il solo importo di euro 25.544.172 (1/20 del disavanzo 2014) e di euro 4.404.076 (1/20 del disavanzo 2015).

Né potrebbe trovare accoglimento la tesi volta ad ammettere la possibilità di una rimodulazione al ribasso dell'ammortamento annuale in considerazione dei maggiori recuperi del deficit registrati successivamente all'entrata in vigore delle norme contestate ed alla definizione





dell'importo delle rate di ammortamento del recupero dei disavanzi rinvenienti dal 2014 e dal 2015.

Il secondo periodo del comma 782 del comma 1 della legge n. 205 del 2017 prevede, infatti, che *"Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata"*.

Ne consegue che la determinazione della rata annuale dell'ammortamento del deficit 2015 avrebbe dovuto essere posta in essere in occasione del bilancio previsionale 2018/2020, anche attraverso una variazione di bilancio.

Ebbene, il disegno di legge di approvazione del rendiconto 2015 ed il conseguente disavanzo di euro 88.081.514 sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 12 febbraio 2018, ovvero in un tempo ampiamente sufficiente per consentire la necessaria variazione del bilancio 2018 che tenesse conto della nuova rilevante posta passiva.

È appena il caso di rammentare che la mancata modifica della programmazione 2018/2020 a seguito dell'emersione del maggior disavanzo 2015 ha indotto questa Sezione a contestare la compatibilità costituzionale della legge regionale come risulta dall'ordinanza di remissione n. 42/2020/PARL.

Ma quello che in questa sede rileva è che il piano di rientro dal disavanzo è stato correttamente definito in data 31.12.2018 come risulta dalla deliberazione consiliare di cui al verbale 114/2 del 31 dicembre 2018 allegata al bilancio previsionale 2019/2021 che ad essa si è conformato.

Con il provvedimento in questione l'Amministrazione regionale ha in particolare confermato l'importo della rata di ammortamento del deficit 2014 in euro 25.544.172 (1/20 del disavanzo 2014) ed ha previsto, per la prima volta, a decorrere dall'esercizio 2019, la rata di ammortamento del deficit 2015 di euro 4.404.076 (1/20 del disavanzo 2015).

Ne consegue che i maggiori recuperi emersi a seguito dell'approvazione dello schema di rendiconto 2017, avvenuto con la deliberazione di Giunta regionale n. 918/C del 3 dicembre 2018, non potevano certo determinare una modificazione dell'ormai definito piano di rientro.

Diversamente opinando si aprirebbe la strada ad una non consentita facoltà, in quanto priva di limiti temporali di scadenza, di rimodulazione continua delle rate di ammortamento del piano di rientro ogni qual volta l'amministrazione dovesse perseguire l'obiettivo - peraltro connaturale alle finalità stesse del medesimo piano - di riduzione del deficit originario, con continue rideterminazioni al ribasso delle stesse quote di ammortamento.

D'altra parte, l'unica possibilità di adeguamento dei piani di rientro definiti in sede di approvazione del documento previsionale 2018, è espressamente prevista proprio dall'ultimo





periodo del comma 782 che la circoscrive all'ipotesi in cui i piani stessi siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del Consiglio regionale e non certo a seguito dell'approvazione dei rendiconti delle annualità successive.

Vale al contrario la regola secondo cui gli eventuali maggiori recuperi della quota di disavanzo rispetto a quella programmata determinano la formazione di un avanzo libero.

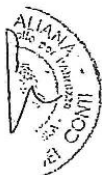
Considerando che l'art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011, nello stabilire l'ordine con il quale può essere impiegata la quota libera dell'avanzo di amministrazione, la destina prioritariamente alle misure di salvaguardia, deve dedursi l'esistenza di un principio implicito che fa divieto di sfruttare il vantaggio derivante da un'accelerazione del recupero ottenuto in un esercizio in occasione degli esercizi successivi, potendo tale vantaggio determinare esclusivamente una riduzione dei tempi originari del risanamento.

Gli eccessi di recupero rispetto agli obiettivi intermedi predeterminati nel piano di rientro, pertanto, non possono essere portati in compensazione con le quote di deficit da stanziare nei bilanci preventivi dei successivi esercizi finanziari.

Solo con l'emanazione dell'art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, è stata dettata una deroga al suesposto principio consistente nella possibilità di non applicare al bilancio degli esercizi successivi il disavanzo di amministrazione ripianato (di importo superiore di quello applicato al bilancio), scomputando il maggiore recupero effettuato in un determinato esercizio, dal disavanzo già iscritto a bilancio sulle annualità successive, secondo le previsioni del piano originariamente approvato, e portando così ad una maggiore capacità di spesa.

Si tratta tuttavia di una disposizione derogatoria dettata per fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trova fondamento nell'art. 11 della legge n. 243 del 2012 recante: "Concorso dello Stato nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali" secondo cui "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge".

La norma in commento non fa che confermare, *a contrario*, i principi generali sopra ricostruiti e naturalmente non risulta applicabile *ratione temporis* al caso di specie. Inoltre, la sua attuazione resta subordinata alla circostanza, anch'essa non ricorrente nella fattispecie, che il maggior





recupero del disavanzo discenda da maggiori entrate e spese minori collegate all'anticipo di attività e azioni programmate per le annualità successive, fissate nel piano di rientro.

In conclusione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione qui prospettata.

La verifica di compatibilità costituzionale è logicamente preliminare al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019 in quanto le norme impugnate, modificando gli "obiettivi intermedi" e "finali" da perseguire, consentono una rilevante espansione della capacità di spesa altrimenti illegittima perché priva di coperture ed in violazione del principio di equilibrio di bilancio.

Infatti, in caso di conferma della loro costituzionalità, la verifica dell'andamento del recupero dei deficit dovrà tenere conto della correttezza della riduzione degli obiettivi intermedi intervenuta per effetto della ridetta rimodulazione/riformulazione; in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, gli obiettivi di rientro concretamente perseguiti a consuntivo oltre che l'intera articolazione delle entrate e delle spese si rivelerebbero, di contro, radicalmente incompatibili con i principi di equilibrio di bilancio e copertura delle spese.

"Là dove vengano denunciate, per contrarietà con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, leggi che determinino veri e propri effetti modificativi dell'articolazione del bilancio dello Stato, per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari dello stesso, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione disegnati con il sistema dei risultati differenziali di cui all'art. 6 della legge n. 468 del 1978, le questioni sollevate non possono non assumere rilevanza ai fini della decisione di competenza della Corte dei conti, donde l'ammissibilità delle medesime" (Corte costituzionale n. 244/1995. Sul punto cfr. anche Corte costituzionale n. 213/2008).

Per questi motivi la Sezione ritiene la questione "rilevante" ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 della legge n. 87 del 1953.

4. Inesistenza di una interpretazione *secundum Constitutionem* delle norme contestate

Prima di passare alla trattazione in dettaglio dei ravvisati motivi di contrasto, occorre tuttavia verificare, nell'ambito dei compiti e delle valutazioni che la legge e la Costituzione affidano al giudice *a quo* (Corte costituzionale, sentenze n. 221/2015, n. 262/2015, n. 45/2016, n. 95/2016, n. 240/2016), se sia possibile attribuire alle norme contestate un'applicazione "conforme" a Costituzione, attraverso una mera operazione esegetica (Corte costituzionale, *ex plurimis*, sentenza n. 356/1996; sentenze n. 219/2008 e n. 1/2013).





È costante, infatti, l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui "anche le norme finanziario-contabili afferenti agli enti territoriali – ancorché connotate da un peculiare rapporto con il parametro costituzionale dell'equilibrio dinamico (*ex plurimis*, sentenza n. 155/2015) – sono soggette alla regola "dell'interpretazione conforme a Costituzione, secondo la quale, in presenza di ambiguità o anfibologie del relativo contenuto, occorre dar loro il significato compatibile con i parametri costituzionali" (Corte costituzionale sentenza n. 115/2020).

Sotto questo profilo pare alla Sezione che la formulazione delle norme contestate sia talmente chiara nel riconoscere la dilatazione temporale dei deficit pregressi da risultare incompatibile con qualsiasi interpretazione diversa da quella letterale (Corte costituzionale, sentenza n. 36/2016).

Infatti, la rimodulazione si sostanzia univocamente, nella facoltà, concretamente esercitata dalla Regione Abruzzo, di estensione della durata originaria dei piani di rientro (raddoppio per il deficit 2014 e moltiplicazione esponenziale per il deficit 2015), attraverso la riduzione della quota di disavanzo complessivo applicabile su ogni annualità di bilancio, con conseguente dilatazione dell'obiettivo finale di riequilibrio.

Non è quindi possibile fornire un'interpretazione diversa e comunque conforme all'art. 81 della Costituzione ed agli altri precetti finanziari di rango costituzionale di seguito richiamati.

5. Art. 1, commi 779, 780, 781 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed art. 8, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 - Violazione degli artt. 81, 97 primo e secondo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo

Nel merito, la Sezione ravvisa a carico delle richiamate disposizioni, innanzitutto, la violazione degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione, sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo.

5.1. Sul punto, va in primo luogo ricordato, in linea generale, che la Corte costituzionale, a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2012, ha rafforzato il precetto dell'equilibrio arricchendo la sua fattispecie e trasformandolo in una "clausola generale" (Corte costituzionale, sentenza n. 192/2012).





Invero, «nel sindacato di costituzionalità, copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti "la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (sentenza n. 192 del 2012)» (Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016).

Quest'ultima, "per effetto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, risulta articolarsi su due principali coordinate: l'una quantitativa, afferente alla proporzione della spesa con le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali disponibili, e l'altra temporale, coincidente con l'orizzonte cronologico del bilancio, entro il quale devono essere corretti gli eventuali squilibri emersi. Tali coordinate (quantitativa e temporale) devono sussistere anche sul piano della disciplina "rimediale" per la "salvaguardia" del bilancio e dei suoi equilibri.

Con precipuo riferimento al secondo degli aspetti sottolineati, quello cronologico, l'arco temporale entro il quale perseguire la salvaguardia non può che essere quello del medesimo bilancio, in corso o immediatamente successivo; coerentemente, nella disciplina vigente degli enti territoriali, il termine è quello triennale (artt. 162, 188, 193 e 194 Tuel per gli Enti locali ed art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 per le Regioni) come confermato, in più occasioni, dalla Corte costituzionale secondo cui "il recupero dello squilibrio deve avvenire attraverso i bilanci di previsione immediatamente successivi; ciò in considerazione del principio della continuità di bilancio e degli esercizi finanziari" (sentenza n. 274/2017). Il principio della continuità, infatti, è «essenziale per garantire nel tempo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale» (sentenza n. 155/2015).

Pertanto, il precetto dell'equilibrio o, come nella fattispecie, del riequilibrio di bilancio, non può che essere declinato in stretta correlazione con l'aspetto temporale.

Il tempo del riequilibrio assurge in pratica a suo indefettibile predicato. In assenza di un ben definito ancoraggio temporale, in effetti, il principio dell'equilibrio rischia di perdere ogni concreto significato ed efficacia precettiva.

Collegare il principio dell'equilibrio, come pretenderebbero di fare le norme censurate, ad un lasso di tempo a tal punto dilatato, ne determinerebbe un suo significativo svuotamento consentendo un'ingiustificata espansione della capacità di spesa corrente coeva ad una situazione di squilibrio strutturale, per la durata del piano di rientro.





5.2. È stato inoltre sostenuto che il bilancio si configuri come un bene giuridico "pubblico" (Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 247/2017), costituzionalmente tutelato (art. 81 e 97 Cost.), di cui occorre preservare effettività e funzionalità tramite il suo equilibrio. Il precetto dell'equilibrio, infatti, presidia fondamentali valori costituzionali, espressi dagli articoli, 3, 2 e 1 della Costituzione, che del medesimo precetto costituiscono la *ratio*.

Il rispetto tendenziale dell'equilibrio di bilancio con risorse effettive garantisce in effetti la concreta realizzazione delle politiche pubbliche democraticamente determinate, necessarie affinché la Repubblica possa rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», realizzando l'uguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3, comma 2, Cost.: cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 10/2016 e n. 70/2015).

Tale uguaglianza, tra l'altro, proprio grazie allo strutturale carattere temporale del bilancio, deve realizzarsi anche in chiave trans-generazionale.

Poiché l'equilibrio "economico, finanziario e patrimoniale" deve essere realizzato "nel tempo" – attesa la già richiamata continuità degli esercizi finanziari e del bilancio (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 155/2015 cit.) – esso costituisce un dovere di "solidarietà politica, economica e sociale" delle generazioni presenti con quelle future (art. 2 Cost.).

D'altra parte, la questione della responsabilità verso le generazioni future si inquadra nella necessità di affermare una giustizia sociale che si dispiega in senso diacronico nella consapevolezza che il dettato costituzionale non può che contemplare una prospettiva anche intergenerazionale tendendo a perseguire il benessere collettivo presente senza detrimento per quello futuro.

Le norme contestate consentono di contro di accedere ad una disciplina di ripiano che vanifica la dimensione temporale del bilancio e la necessità che entro tale orizzonte questo sia ripristinato in equilibrio.

5.3. Il precetto di equilibrio, infine, riguardato sotto il profilo della "salvaguardia di bilancio", costituisce uno strumento di verifica e misurazione della responsabilità dei soggetti investiti di cariche pubbliche: la violazione dell'equilibrio, infatti, attiva un sistema di responsabilità giuridiche e politiche, attraverso cui il principio della legittimazione democratica delle istituzioni si rende effettivo (art. 1 Cost.).

Come evidenziato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 228 del 2017, la disciplina di salvaguardia si pone come «strumentale all'effettività di adempimenti primari del mandato elettorale [e] indissolubilmente legata alla cura dei sottesi interessi finanziari. Tale disciplina si





ricollega [...] a un'esigenza sistemica unitaria dell'ordinamento, secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti».

La contestata dilatazione temporale, quindi, *“finisce inevitabilmente per pregiudicare il potere programmatico di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse con violazione dell'art. 81, Cost., e impedisce di esercitare pienamente il mandato elettorale, confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, con pregiudizio dell'art. 1 Cost”* (Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 9 febbraio 2021).

Allo stesso modo non consente agli amministratori eletti o eligendi di “presentarsi al giudizio degli elettori separando i risultati direttamente raggiunti dalle conseguenze imputabili alle gestioni pregresse. Lo stesso principio di rendicontazione, presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, ne risulta quindi gravemente compromesso. È stato affermato da questa Corte che «[i]l carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, [risiede essenzialmente nell'assicurare] ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale]» (sentenze n. 184/2016 e n. 228/2017).

5.4. Ricostruita nei termini suesposti la regola, non può naturalmente sottrarsi l'esistenza, nell'ordinamento finanziario-contabile degli enti territoriali, di deroghe al principio.

In caso di crisi della finanza territoriale, ove «i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio», la Corte costituzionale ha ritenuto “inevitabili” «misure di più ampio respiro temporale. Ciò anche al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al “principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale [affidati all'ente territoriale, che deve essere] salvaguardato”» (sentenza n. 10 del 2016)» (sentenza n. 107/2016).

Ed anzi l'ordinamento giuscontabile degli enti territoriali conosce molteplici ipotesi di riequilibrio pluriennale dei deficit.

A mero titolo esemplificativo, per gli enti locali, rispondono certamente alla logica della crisi della finanza territoriale le norme del Piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis e ss.) e del dissesto (art. 244 e ss. Tuel) che, in caso di crisi “strutturale” della finanza dell'ente locale, già definiscono più ampi orizzonti per il rientro da situazioni di squilibrio.

La disciplina del ripiano trentennale prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, poi, applicabile anche alle Regioni, appare giustificata dal passaggio alla nuova disciplina contabile realizzatosi attraverso





il "riaccertamento straordinario dei residui" e dal conseguente "disavanzo tecnico" di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118/2011, e/o dal "maggiore disavanzo", di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011 (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016).

Le richiamate norme derogatorie, tuttavia, sono tutte il frutto di un bilanciamento secondo ragionevolezza con il precetto dell'equilibrio di bilancio.

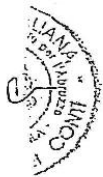
Con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui la Corte costituzionale non ha escluso la possibilità di un'eccezionale misura legislativa ampliativa dei tempi del recupero del maggior disavanzo in quanto giustificata dall'esigenza di far fronte, *una tantum*, alle conseguenze del passaggio al nuovo sistema contabile ed alle complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria degli enti e che hanno generato disavanzi non riassorbili in un solo ciclo di bilancio (Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016).

Né ignora il Collegio l'ulteriore tesi che vorrebbe ricondurre anche la rateizzazione prevista dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - ovvero dalla norma su cui si innesta la disciplina sospettata di incostituzionalità - all'esigenza di fronteggiare i disavanzi antecedenti al 01.01.2015 in quanto derivanti dall'introduzione della contabilità armonizzata.

Occorre tuttavia sottoporre ad un attento vaglio critico l'opzione interpretativa in parola per poi, in ogni caso, delineare le differenze, quali-quantitative, tra le disposizioni in questa sede sospettate di incostituzionalità e quelle pregresse.

Ad un più approfondito esame, infatti, la fase del passaggio alla nuova contabilità, plasticamente rappresentata dal riaccertamento straordinario dei residui, non si fa in alcun modo carico di porre rimedio ai deficit preesistenti, giacché presuppone l'avvenuta approvazione del rendiconto 2014 che, seppur coeva al riaccertamento stesso, avviene in un momento logicamente antecedente. La finalità dichiarata è, in effetti, quella di adeguare al principio generale della competenza finanziaria i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 ovvero i residui "sopravvissuti" al riaccertamento ordinario strumentale all'approvazione del rendiconto 2014.

L'interpretazione letterale delle norme in commento, in realtà, impone di concludere che il disavanzo generato dal passaggio al nuovo sistema contabile, non a caso espressamente qualificato in termini di maggior disavanzo (rispetto a quello precedente eventualmente già accertato con l'approvazione consiliare del rendiconto 2014), sia solo quello generato dall'introduzione delle nuove regole contabili quali, a titolo esemplificativo, quelle che hanno introdotto il Fondo crediti di dubbia esigibilità o altri vincoli ed accantonamenti precedentemente non obbligatori che hanno ridotto la parte disponibile del risultato.





Qualsiasi tentativo interpretativo difforme da quello letterale rischia di generare una non consentita sostituzione dell'interprete, operatore del diritto, al Legislatore.

D'altra parte la Corte costituzionale ha precisato come l'originario piano di rientro decennale previsto dal d.l. n. 78/2015, "proprio in quanto rivolt[o] ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, ha implicita valenza retroattiva, poiché viene di fatto a colmare [in modo sostanzialmente coerente con la disposizione impugnata] l'assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione [Molise] nel dicembre 2014" (Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016).

In altri termini, il Giudice delle leggi si è limitato a chiarire - peraltro solo incidentalmente - che il piano di rientro decennale di cui all'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78 del 2015 può essere considerato compatibile con l'attuale assetto costituzionale in ragione di situazioni di emergenza finanziaria generate dalle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali e che hanno portato all'accertamento di disavanzi antecedenti al 1° gennaio 2015.

Può ragionevolmente concludersi, pertanto, che l'intervento del Legislatore del 2015 sul recupero dei disavanzi ante armonizzazione, sia stato solo "occasionato" dall'introduzione della riforma ma certamente da esso non dipendente o ad esso funzionalmente collegato.

La *ratio* ed al tempo stesso la compatibilità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78 del 2015 vanno quindi ricercate nell'esigenza che i disavanzi pregressi, per via della loro consistenza quantitativa, non potendo essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio richiedevano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale e come tali, necessariamente *una tantum*.

La Corte costituzionale in altri termini ha ritenuto conforme a Costituzione l'intervento *de quo* in quanto presentava i caratteri dell'eccezionalità e, soprattutto della "definitività" nel senso della idoneità a porre rimedio una volta per tutte ed in modo risolutivo, agli squilibri finanziari emersi.

La norma statale in questa sede contestata di contro, oltre alla rilevante ulteriore estensione temporale da dieci a venti anni del piano di rientro dal deficit 2014, estende la dilazione ventennale del recupero del disavanzo anche a quello rinveniente dalla gestione 2015, ovvero ad un esercizio in cui tra l'altro la contabilità armonizzata, ampiamente conosciuta in quanto emanata già nel 2011, aveva trovato compiuta applicazione.

In definitiva, trascorsi meno di due anni dal precedente intervento ritenuto legittimo perché "eccezionale", il Legislatore, è tornato nuovamente ad allentare le maglie già larghe dei piani di rientro. E ciò, non solo attraverso un considerevole aumento dell'orizzonte temporale per il rientro dal deficit 2014 che passa da 10 a 20 anni, ma soprattutto attraverso l'estensione di tale





possibilità anche al deficit al 31.12.2015 non interessato dal processo di riaccertamento straordinario dei residui che ha traghettato le amministrazioni verso la contabilità armonizzata.

L'intervento legislativo in commento pertanto contraddice il principio della eccezionalità delle misure derogatorie dell'obbligo di copertura delle spese e dell'equilibrio di bilancio cristallizzato, per la finanza regionale, nell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011.

A titolo meramente esemplificativo è sufficiente richiamare l'arresto della Corte costituzionale che, nel riferirsi al piano di rientro trentennale previsto dall'art. 3 comma 16 del citato decreto, infatti, aveva espressamente chiarito che "L'eccezionale ipotesi legislativa era sorretta dal convincimento che in sede di riaccertamento straordinario sarebbero emersi, una volta per tutte, i consistenti disavanzi reali, cui si sarebbe posto rimedio, in via definitiva, con un rientro pluriennale".

Al contrario, la norma censurata ammette, con un intervento del tutto asistemico, un'ulteriore duplice possibilità di ampliamento dei tempi del rientro, così ingenerando l'affidamento che le misure adottate possano assumere carattere ordinario anziché eccezionale ed isolato.

In definitiva, ritiene il Collegio che "non possa disconoscersi la problematicità delle richiamate normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale" (sentenze n. 279/2016, n. 6/2017, n. 107/2016, n. 274/2017 e n. 18/2019 della Corte costituzionale).



In conclusione, l'ulteriore estensione temporale prevista dai commi 779 e ss. dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, in assenza di interessi costituzionalmente rilevanti legati a situazioni eccezionali e/o emergenziali che ne giustifichino l'adozione, appare integrare proprio la fattispecie da ultimo stigmatizzata dalla Corte costituzionale e come tale si rivela incompatibile con l'attuale assetto costituzionale, salvo a generare una indiscriminata deresponsabilizzazione delle gestioni pubbliche contraria ai precetti costituzionali innanzi richiamati.

5.5. In effetti, al di fuori di un contesto giustificativo compatibile con i precetti costituzionali sopra richiamati, la copertura di disavanzi con regole straordinarie quanto ai tempi di rientro «diventerebbe un veicolo per un indebito allargamento – in contrasto con l'art. 81 Cost. – della spesa di enti già gravati dal ripiano pluriennale di disavanzi di amministrazione pregressi (sentenza n. 279/2016).

Dalla ricognizione delle norme che disciplinano i disavanzi ordinari degli enti territoriali (art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011; l'art. 188 del d.lgs.



n. 267 del 2000), infatti può estrarsi un principio generale, consustanziale all'ordinamento finanziario-contabile, secondo cui in via graduata è necessaria: "a) l'immediata copertura del deficit entro l'anno successivo al suo formarsi; b) il rientro entro il triennio successivo (in chiaro collegamento con la programmazione triennale) all'esercizio in cui il disavanzo viene alla luce; c) il rientro in un tempo comunque anteriore alla scadenza del mandato elettorale nel corso del quale tale disavanzo si è verificato. In sostanza, la fattispecie legale di base stabilisce che: a) al deficit si deve porre rimedio subito per evitare che eventuali squilibri strutturali finiscano per sommarsi nel tempo producendo l'inevitabile dissesto; b) la sua rimozione non può comunque superare il tempo della programmazione triennale e quello della scadenza del mandato elettorale, affinché gli amministratori possano presentarsi in modo trasparente al giudizio dell'elettorato al termine del loro mandato, senza lasciare "eredità" finanziariamente onerose e indefinite ai loro successori e ai futuri amministratori; c) l'istruttoria relativa alle ipotesi di risanamento deve essere congrua e coerente sotto il profilo storico, economico e giuridico" (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2019).

La compatibilità delle norme censurate, dunque, dipende dalla ragionevolezza del bilanciamento tra l'esigenza di assicurare il riequilibrio entro l'orizzonte temporale del bilancio e gli interessi costituzionalmente rilevanti di volta in volta sottostanti all'esigenza di dilatazione temporale dei tempi di recupero degli squilibri.

Tale ragionevolezza non sussiste, ad avviso della Sezione, in relazione ai tempi di ripiano dei disavanzi previsti dalle norme qui contestate.

Ciò in quanto il deficit, ed anzi i deficit, oggetto del più ampio lasso temporale previsto per il loro ripiano, sono disavanzi "ordinari", determinati da mera inadeguatezza di risorse disponibili rispetto alla spesa contratta che l'ente è obbligato a colmare.

Si tratta, a ben vedere, di deficit generati da ripetute violazioni delle norme e principi consustanziali alla sana gestione finanziaria, sia precedenti (per il deficit al 31.12.2014) che successive (per il deficit al 31.12.2015) al passaggio alla nuova contabilità armonizzata, e che presiedono tutte le fasi del ciclo del bilancio: attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa nel rispetto del principio autorizzatorio, salvaguardia degli equilibri nel corso della gestione, rendicontazione veritiera e trasparente.

La facoltà prevista dalle norme sospettate di incostituzionalità, in definitiva, non appare rispondere a nessuna esigenza sistemica della finanza pubblica, quanto piuttosto a quelle contingenti di taluni enti di accedere ad un minore rigore finanziario.





In conclusione, al di fuori di un contesto giustificativo compatibile con i precetti costituzionali sopra richiamati, la copertura di disavanzi con regole straordinarie quanto ai tempi di rientro «diventerebbe un veicolo per un indebito allargamento - in contrasto con l'art. 81 Cost. - della spesa di enti già gravati dal ripiano pluriennale di disavanzi di amministrazione pregressi (in tal senso, Corte cost. sentenza n. 279/2016). In quanto eccezione al principio generale dell'equilibrio del bilancio infatti, la disciplina straordinaria per il ripiano di tali disavanzi è comunque di stretta interpretazione e deve essere circoscritta alla sola irripetibile ipotesi normativa del riaccertamento straordinario dei residui nell'ambito della prima applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, in ragione delle particolari contingenze che hanno caratterizzato la situazione di alcuni enti territoriali» (Corte cost. sentenza n. 6/2017).

5.6. Appaiono pertanto pienamente sovrapponibili al caso di specie le considerazioni di recente espresse dalla Corte costituzionale secondo cui, “la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli amministratori futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata. Ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili [omissis]. Al contrario, [le norme censurate tracciano] uno scenario incognito e imprevedibile che consente di perpetuare proprio quella situazione di disavanzo che l’ordinamento nazionale e quello europeo percepiscono come intollerabile” (sentenza n. 18/2019).

L'incremento del deficit strutturale e dell'indebitamento per la spesa corrente ha già indotto la Corte costituzionale a formulare chiari ammonimenti circa l'impraticabilità di soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell'equilibrio del bilancio: "La tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. Quanto al primo, è stata già sottolineata da questa Corte la pericolosità dell'impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sentenza n. 10 del 2015). Ciò senza contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di "corto respiro", del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa. L'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di



crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. È evidente che, nel caso della norma in esame, l'indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente. E, d'altronde, la regola aurea contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost. dimostra come l'indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate" [omissis]. Il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, oltre che entrare in contrasto con i precetti finanziari della Costituzione, disincentiva il buon andamento dei servizi e non incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a un' oculata e proficua spendita delle risorse della collettività" (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2019).

Gli stessi principi sono stati poi ulteriormente riaffermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 4/2020 e n. 115/2020.

Con la prima, è stato ribadito che "i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati in tempi ragionevoli e nel rispetto del principio di responsabilità, secondo cui ciascun amministratore democraticamente eletto deve rispondere del proprio operato agli amministrati".

Con la seconda è stato confermato che l'illegittimità dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, riconosciuta con la precedente sentenza n. 18 del 2019, non fosse dipesa dall'intrinseca durata del piano di riequilibrio quanto piuttosto dai meccanismi contabili previsti dalla disposizione viziata che consentivano di destinare, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, alla spesa di parte corrente somme vincolate al rientro dal disavanzo.



Ebbene, proprio come nel caso dei due precedenti esaminati dalla Corte costituzionale, anche nella fattispecie, il prolungamento del piano di recupero del deficit 2014 e di quello del 2015, integra proprio quel meccanismo di manipolazione del disavanzo complessivo che consente di sottostimare l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione. Tale meccanismo manipolativo permette, tra l'altro, una dilatazione della spesa corrente – pari alla differenza tra la giusta rata e quella sottostimata – che finisce per incrementare progressivamente l'entità del disavanzo effettivo.

Anche nel caso delle disposizioni in esame, il descritto meccanismo di manipolazione si realizza attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, ovvero quello rinveniente dal 2014 e quello ascrivibile al 2015 che si assommano a quello ordinario ex art. 42 comma 12 del d.lgs. n. 118 del 2011 ed a quello afferente alla rateizzazione del rimborso delle anticipazioni necessarie



a fronteggiare il ritardo nei pagamenti delle amministrazioni pubbliche previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

Le norme contestate in ultima analisi, "autorizzano a tenere separati disavanzi di amministrazione ai fini del risanamento e a ricalcolare la quota di accantonamento indipendentemente dall'entità complessiva del deficit. È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita" (Corte costituzionale, sentenza n. 115/2020).

"È evidente - prosegue la sentenza n. 115/2020 - che consentire per un trentennio - ma il principio vale per qualsiasi deroga all'immediato rientro che consenta di allargare l'entità del disavanzo anziché ridurlo - all'ente territoriale di "vivere *ultra vires*" comporta l'aggravio del deficit strutturale, anziché il suo risanamento. Ciò è tanto vero che la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del rientro annuale, al massimo triennale e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000)".



5.7. Né si può ritenere che tale ampliamento sia giustificato o giustificabile per l'esigenza di evitare il default delle Regioni caratterizzate da maggiore difficoltà economica.

Vero è, al contrario, che spetta al Legislatore trovare soluzioni, nell'alveo dei vigenti principi costituzionali, alle situazioni di crisi finanziarie degli enti territoriali, ammesso che quelle su cui le norme sospettate di incostituzionalità incidono siano effettivamente tali.

Di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, non possono essere procrastinati in modo irragionevole uno o più piani di rientro, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose eredità.

"Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore" (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2019).

Ne consegue che, escludendo i disavanzi ascrivibili alle patologie organizzative, quelli strutturali imputabili alle caratteristiche socioeconomiche della collettività e del territorio, meritano



l'intervento diretto dello Stato attraverso l'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 119 Cost.

"Il quadro costituzionale e normativo vigente avrebbe consentito – e consente – di affrontare le situazioni patologiche in modo più appropriato di quel che è avvenuto negli esercizi più recenti".

"Quando le risorse proprie non consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite deve essere lo Stato ad intervenire con apposito fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e con ulteriori risorse aggiuntive ai fini di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, terzo, quarto e quinto comma, Cost.). Le risorse necessariamente stanziare per tali finalità – proprio in virtù dei superiori precetti costituzionali – devono essere prioritariamente destinate dallo Stato alle situazioni di accertato squilibrio strutturale dei bilanci degli [territoriali]" (Corte costituzionale n. 4/2020).

Il Legislatore ha d'altra parte mostrato di adeguarsi al principio in commento con l'emanazione dell'art. 53 comma 1 del d.l. del 14 agosto 2020, n. 104 con cui, in attuazione della sentenza n. 115 del 2020 della Corte costituzionale, è stata prevista l'istituzione di un Fondo per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile a caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative in luogo delle ordinarie e spesso inefficaci modalità di gestione del percorso di risanamento degli enti in riequilibrio.



Conclusivamente, assodato che gli squilibri ascrivibili a inefficienze organizzative debbano trovare rimedio secondo le ordinarie modalità di recupero previste dall'ordinamento contabile, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che le norme contestate siano intervenute su situazioni di squilibrio strutturale imputabili alle caratteristiche socioeconomiche della collettività e del territorio, l'intervento diretto dello Stato avrebbe dovuto concretizzarsi con l'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 119 della Costituzione.

5.8. In conclusione, la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 779, 780, 781 e 782 della legge n. 208/2017 e dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo n. 2/2019 non ha altra finalità e giustificazione se non quella di consentire di spalmare disavanzi ordinari e rinvenienti da due esercizi finanziari (il 2014 ed il 2015) in un orizzonte temporale di 20 anni.



Ad avviso della Sezione ciò risulta incompatibile con una gestione di bilancio equilibrata, in quanto ha l'esclusivo scopo di spostare su generazioni successive il peso finanziario di gestioni prive di coperture, in danno del principio di cui agli artt. 97, 119, 81, 3, 2 e 1 della Costituzione, sottraendo gli amministratori al vaglio della loro responsabilità politica e amministrativa.

6. Art. 1, commi 779, 780, 781 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed art. 8 comma 1, lettera a) e lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 - Violazione del precetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 Cost. e degli artt. 3 e 117, comma 1 Cost., in relazione al parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1 CEDU

6.1. La Sezione ravvisa altresì, a carico delle richiamate disposizioni, la violazione del precetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81, 41 Cost.

Si ravvisano nell'ordinamento, in effetti, una serie di interessi finanziari adespoti, costituzionalmente rilevanti, ascrivibili a tutti coloro che, a vario titolo, entrano in potenziale contatto col bilancio, ed in particolare a coloro che con la pubblica amministrazione hanno relazioni di mercato.

Invero, l'eccessivo protrarsi dei tempi di perfezionamento e di definitivo assetto del ripiano dei deficit, favorito da continui interventi normativi di dubbia razionalità e coerenza, possono innescare ulteriori ritardi nei pagamenti e la crisi delle imprese che hanno fornito alla pubblica amministrazione beni e servizi.

La dilatazione temporale del ripiano del disavanzo determina in effetti una proporzionale espansione della capacità di spesa corrente coeva al prolungato permanere dello squilibrio, con ciò assurgendo a prerequisite di ulteriori crisi di liquidità.

Sotto questo aspetto, pertanto, le censurate disposizioni, non tenendo in alcuna considerazione gli interessi dei creditori, oltre che irragionevoli, si appalesano contraddittorie rispetto ad innumerevoli ulteriori interventi legislativi volti invece al soddisfacimento proprio di quegli interessi.

Ci si riferisce alle ripetute "iniezioni" di liquidità poste in essere a partire dal d.l. n. 35 del 2013 che, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento maturati a causa di carenza di liquidità, hanno consentito la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze dell'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti.





Parallelamente, la mancata previsione, quale preconditione per l'esercizio della facoltà di rimodulazione del piano, del rispetto dei "tempi medi di pagamento", pone i presupposti per un loro inesorabile deterioramento.

Infatti, l'ampliamento della capacità di spesa da un lato consente di aggirare l'obbligo di reperire la reale copertura dei debiti già esigibili, per altro verso getta le premesse di una inevitabile crisi di cassa che nel tempo è destinata a scaricarsi, in termini di costi, sulla collettività degli utenti dei servizi ed in particolare sulle imprese già creditrici di un'Amministrazione inadempiente in quanto già in condizione di squilibrio.

In ultima analisi, si pregiudica la capacità dell'ente di rispondere alle ragioni dei creditori autorizzando l'amministrazione, attraverso l'ampliamento della capacità di spesa, ad assumere ulteriori impegni ancor prima di aver soddisfatto, in tempi ragionevoli, quelli già contratti.

6.2. In secondo luogo, le disposizioni di legge statali oggetto della rimessione, cui quella regionale si adegua, inserendosi in una produzione legislativa di continua concessione di facoltà di rimodulazione dei recuperi dei deficit pregressi, determina incertezza sulla misura del disavanzo annuale oggetto del ripiano (l'obiettivo intermedio) e sulla disciplina giuridica applicabile, ponendosi così in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, su cui si fonda l'esigenza di un diritto "certo", che con l'art. 117, comma 1, Cost., per violazione dei parametri interposti dell'art. 1, Protocollo 1 CEDU (diritto al rispetto della proprietà, tra cui rientra anche la tutela dei diritti di credito).

Basti pensare che la prima deroga al principio generale posto in tema di riequilibrio della finanza regionale scolpito nel richiamato comma 12 dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, risale al 2015 con l'emanazione del d.l. n. 78/2015 che, in base al comma 5 dell'art. 9, consentiva il recupero del deficit al 31.12.2014 in sette annualità.

Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 e, dall'art. 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'orizzonte temporale del recupero è stato ampliato a dieci annualità.

Infine, con le norme ora contestate il tempo massimo per il recupero del disavanzo al 31.12.2014 è stato ulteriormente prolungato fino a giungere al ventennio e, parallelamente, la medesima possibilità (di recupero ventennale) è stata estesa anche all'ulteriore disavanzo generatosi nel corso del 2015.

Nel dipanarsi dei predetti inorganici ed asistemati interventi normativi, si ravvisa pertanto una palese violazione del principio della certezza del diritto inteso come possibilità di stabilire in maniera ragionevolmente attendibile le conseguenze giuridiche di determinati atti o fatti.





A ben vedere infatti, le disposizioni contestate incidono su una normativa già derogatoria rispetto al principio base ampliando, per la terza volta consecutiva nel corso di un biennio, l'orizzonte temporale del ripiano di deficit effettivi rinvenienti dagli esercizi 2014 e 2015.

Le norme contestate pertanto concorrono a deframmentare l'indefettibile criterio alla luce del quale sia possibile effettuare valutazioni ragionevolmente attendibili sulle conseguenze giuridiche di determinati atti o fatti e che, come tale, presiede al funzionamento dell'intero ordinamento giuridico, in quanto funzionale alla realizzazione di tutti gli altri valori perseguiti dall'ordinamento quali la tutela dell'autonomia individuale, la sicurezza dei traffici, l'uguaglianza, ponendosi, invece, a premio di chi la legge abbia violato, ed addirittura costituendo un disincentivo, per il futuro, alla sua osservanza.

La violazione dei principi generali della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della giustizia effettiva determina, a sua volta, la conseguente prevaricazione dei diritti dei creditori in nome di asserite esigenze di bilancio.

In altri termini la soddisfazione delle pretese di tali terzi viene esposta ad un sacrificio temporalmente indeterminato, a causa del continuo dubbio e dell'incertezza sul regime di riequilibrio applicabile.

In modo siffatto, dunque, il Legislatore priva continuamente di stabilità la legge, impedendo che si costituisca il presupposto per la soddisfazione effettiva delle ragioni di terzi (in particolare dei creditori), oltre che l'interesse dei cittadini destinatari di servizi pubblici ad un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse, vale a dire ad un bilancio riequilibrato.

6.3. Non va da ultimo tralasciata la circostanza che le censurate norme, nell'introdurre l'estensione temporale del piano di rientro in essere e, soprattutto, nell'estendere la facoltà in questione anche a disavanzi rinvenienti dall'esercizio 2015, oltre che da quelli al 31.12.2014, comporta la necessità di un'ulteriore scomposizione del disavanzo complessivo con conseguente necessità di individuazione delle sue aumentate quanto molteplici componenti, in relazione alle quali occorre valutare l'andamento del relativo piano rientro. Il che appare in contrasto con i principi di chiarezza e trasparenza che devono ispirare la redazione dei documenti contabili.

Le informazioni contenute nei bilanci, infatti, devono essere comprensibili dagli utilizzatori e devono essere espone in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attività svolta.

Le norme contestate a ben vedere hanno introdotto un ulteriore elemento di complessità nella scomposizione del disavanzo nelle sue varie componenti.

Accanto al passivo generato:



- dall'accertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011;
- e/o dal disavanzo tecnico ex art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011;
- e/o dal disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35 del 2013;
- e/o dal disavanzo al 31.12.2014 di cui all'art. 9 comma 5 del d.l. n. 78 del 2015;
- e/o dal debito autorizzato e non contratto;
- e/o, in via residuale, accanto al disavanzo ordinario;

è stata infatti inserita un'ulteriore voce di deficit, quello ascrivibile alla gestione 2015, a sua volta "beneficiario" da tempi e modi di ripiano difforni rispetto ai precedenti.

Tale scenario mina alla radice la certezza del diritto e la veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione più volte enunciato dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 274/2017).

D'altra parte, come recentemente ricordato dalla Corte costituzionale, "È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione; il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita" (sentenza n. 115/2020).

7. Contraddittorietà ed inadeguatezza delle condizioni previste per accedere al prolungamento dei tempi di ripiano rispetto alla clausola generale degli equilibri di bilancio. Occorre a questo punto valutare se, ed eventualmente in che misura, le condizioni imposte dalla normativa sospettata di incostituzionalità per accedere al prolungamento dei tempi di ripiano possano essere tali da controbilanciare e/o giustificare gli evidenziati profili di incompatibilità con la clausola generale degli equilibri di bilancio.



Il comma 779, in particolare, condiziona l'accesso alla dilatazione temporale del piano alla "riqualificazione" della spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti.

Il comma 780, tuttavia, nel dettagliare tale obiettivo, lo declina in termini di "incremento" dei pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017.

È infatti espressamente previsto che: "Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo



calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo".

7.1. Risulta quindi evidente come la cosiddetta "riqualificazione" della spesa in termini di spesa per investimenti, sia considerata dal Legislatore un contrappeso per l'accesso all'estensione temporale del piano di rientro.

Ebbene, occorre in primo luogo evidenziare la contraddittorietà intrinseca intercorrente tra le disposizioni in esame, per poi riconsiderare in termini critici la correttezza del concetto di "riqualificazione" attribuito dal Legislatore alla fattispecie concretamente regolamentata.

Sotto il primo profilo è evidente come il comma 779, che delinea l'obiettivo da perseguire, prenda in considerazione la "riqualificazione", mentre il successivo comma 780, che di contro disciplina il meccanismo operativo per il perseguimento del medesimo obiettivo, la traduca in un mero "incremento", peraltro esclusivamente in termini di cassa.

Si tratta di concetti ontologicamente differenti.

La riqualificazione presuppone infatti l'acquisizione di caratteristiche qualitativamente migliori di un determinato aggregato. Riferita alla spesa, nell'ottica del Legislatore, non potrebbe che concretizzarsi in una progressiva sostituzione di quella corrente con quella di investimento.

Il che naturalmente presupporrebbe l'individuazione di sistemi di valutazione e/o parametri idonei a misurare l'andamento del processo attraverso, ad esempio, la fissazione di rapporti percentuali tra le due componenti e/o massimali complessivi di spesa.

L'incremento, di contro, è un concetto meramente quantitativo.

Le contestate disposizioni lo riferiscono alla sola spesa per investimenti e non tengono conto dell'andamento di quella corrente.

La normativa in esame, pertanto, in contrasto con le sue stesse dichiarate finalità, non integra una reale riqualificazione della spesa per investimenti a discapito di quella corrente, circostanza questa che a ben vedere avrebbe potuto costituire uno sforzo virtuoso delle amministrazioni interessate a fronte della recuperata capacità di spesa corrente, ma impone esclusivamente un incremento di spesa per investimenti, peraltro solo in termini di cassa.

Si individua cioè, come contrappeso per la dilatazione temporale del rientro dal deficit, un mero aumento di spesa, nell'ambito di una situazione di squilibrio finanziario certificata.

In buona sostanza, si prolunga puramente e semplicemente l'orizzonte temporale del recupero del disavanzo non solo senza l'imposizione di misure volte a stimolare comportamenti virtuosi in termini di reale riqualificazione della spesa, ma addirittura accostando il beneficio in parola





all'imposizione di ulteriori aumenti di spesa per investimenti rispetto a quelle, della stessa natura, sostenute in esercizi precedenti; ciò, come se le spese in conto capitale fossero altro rispetto al principio dell'equilibrio di bilancio.

Invero, non v'è chi non veda, come l'art. 81 della Costituzione tuteli gli equilibri di bilancio nel loro complesso; né la norma in commento ammette o giustifica in alcun modo uno squilibrio di parte capitale. Di contro l'ordinamento finanziario-contabile consente il ricorso all'indebitamento proprio per preservare gli equilibri di parte capitale (di cui le spese per investimento fanno parte) attraverso l'accertamento della correlativa entrata.

Al contempo, la dilatazione temporale del rientro dal deficit e la conseguente riduzione della quota di ammortamento da imputare alla spesa di competenza di tutti gli esercizi dei nuovi piani di rientro, comportano un'inesorabile espansione, più che proporzionale, anche della spesa corrente per via della recuperata capacità di spesa derivante dal prolungamento del piano di rientro.

In conclusione, il richiesto incremento dei pagamenti per spese di investimento, lungi dal rappresentare un efficace contrappeso a fronte della evidenziata deroga ai principi di equilibrio e di copertura delle spese, risulta del tutto inconferente e contraddittorio rispetto all'obiettivo dichiarato della riqualificazione. Si assiste in definitiva ad una reale eterogenesi dei fini dichiarati.

Prendendo le mosse da una situazione finanziaria in squilibrio, si individua il contrappeso delle previste misure di favore in un mero aumento di tutte le componenti di spesa: di quelle per investimento come conseguenza diretta del comma 780; di quelle correnti come conseguenza indiretta della recuperata capacità di spesa derivante dall'applicazione del comma 779.



7.2. Né può essere tralasciata la circostanza che il richiesto incremento debba essere valutato esclusivamente in termini di cassa facendo riferimento ai soli pagamenti.

Ancora una volta la misura richiesta si appalesa inefficace rispetto all'obiettivo di stimolare azioni virtuose in capo agli enti beneficiari dell'estensione temporale dei piani di rientro.

A ben vedere in effetti, specie nel breve/medio periodo, il richiesto obiettivo di incremento può essere agevolmente perseguito semplicemente attingendo dal fondo cassa per "finanziare" pagamenti da residui cioè per dar seguito ad obbligazioni passive registrate in esercizi precedenti l'introduzione della norma contestata o, addirittura, con la reinscrizione (e il pagamento) di risorse già acquisite al bilancio e confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, vanificando completamente la finalità di riqualificazione della spesa dichiarata dal Legislatore.



Ciò è tanto più vero ove si consideri che la capienza della cassa, nella finanza delle Regioni, può comunemente dipendere da fattori estranei al reale stato di salute dell'amministrazione in termini di sana ed equilibrata gestione finanziaria ed al conseguente buon andamento della riscossione rispetto ai pagamenti.

Ci si riferisce, a titolo meramente esemplificativo, alla possibilità di accedere alle iniezioni di liquidità di cui al d.l. n. 35 del 2013 ovvero alla consistenza dei trasferimenti nazionali e comunitari ed alla conseguente rilevanza della cassa sostanzialmente vincolata ovvero ancora della cassa sanitaria.

Una reale riqualificazione della spesa, diversamente, avrebbe richiesto azioni di stimolo incidenti sulla gestione di competenza di tutti gli esercizi presi in considerazione dal prolungamento del piano di rientro attraverso l'imposizione di progressive politiche di sviluppo in termini di aumento degli impegni di spesa di investimento.

7.3. Il meccanismo dei contrappesi ideato dal Legislatore risulta affetto da irragionevolezza anche in base ad ulteriori considerazioni.

La eterogeneità degli aggregati di spesa posti in correlazione (competenza in conto corrente in relazione alla contrazione della rata annuale da stanziare per il recupero dei deficit; cassa in conto capitale per l'incremento degli investimenti) infatti, non consente di valutare l'efficacia del meccanismo che assicurerebbe la riqualificazione, neanche nel lungo periodo.

Occorre in effetti spazzare il campo dall'equivoco di paragonare i due aggregati per sostenere che un incremento della spesa per investimenti, vigente il principio dell'equilibrio di bilancio, e quindi a parità di entrate, non potrebbe che determinare una riduzione della spesa corrente e quindi una sua implicita riqualificazione.

L'assunto appare non condivisibile per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, in quanto, come detto, si pretende di attribuire rilievo alla somma algebrica tra l'aumento dei pagamenti per investimenti, che sono considerati per cassa, e la riduzione della spesa corrente, che opera invece, in termini di competenza. Qualsiasi argomento volto a dimostrare la coerenza del meccanismo in parola si scontra inesorabilmente con questa dirimente eccezione.

In secondo luogo, occorre considerare che la rata di ammortamento a titolo di recupero del deficit ha natura di spesa corrente; ne consegue che all'intero di quest'ultimo aggregato (spesa corrente), la componente che per effetto delle contestate disposizioni diminuisce, è certamente quella stanziata per il recupero del deficit, mentre quella residua tende fisiologicamente a rimporsi in misura direttamente proporzionale.



In questo senso può concludersi che la contrazione dell'importo della rata di disavanzo da applicare al bilancio preventivo prevista dalle disposizioni sospettate di incostituzionalità consente in realtà di finanziare proprio una maggiore spesa corrente residua all'interno dell'aggregato in considerazione.

In altri termini, la quota parte di spesa corrente che diminuisce in via diretta è solo quella relativa alla riduzione della rata di ammortamento; ad essa può seguire, a parità di entrate, un aumento della spesa corrente residua in assenza di un limite complessivo di spesa riferibile a tale aggregato.

Non si perviene a diverse conclusioni anche a voler considerare il piano di recupero nel lungo periodo, in quanto lo sforzo associato al citato incremento dei pagamenti per investimenti risulta del tutto slegato dalla quantificazione del vantaggio derivante dalla rimodulazione.

A fronte di un immediato "risparmio" di spesa corrente in conto competenza pari alla metà della quota annuale del disavanzo 2014 ed al ventesimo (1/20) del disavanzo 2015 da applicare al bilancio di previsione, il reale effetto di riqualificazione della spesa in termini di stanziamenti di competenza è solo eventuale e non quantificabile e/o misurabile, proprio perché esso può essere affiancato se non addirittura totalmente sostituito, dalla riassegnazione alla competenza delle economie vincolate e dall'utilizzo dei residui in presenza di un cassa capiente per ragioni non riconducibili al reale stato di salute finanziaria dell'ente.

In conclusione, il meccanismo ideato dalle norme in contestazione per bilanciare il vantaggio rinveniente dal consistente ampliamento della capacità di spesa corrente risulta contraddittorio e privo di sostenibilità economico-finanziaria.



8. Art. 1, comma 779 ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed art. 8 comma 1, lettera c) della legge Regione Abruzzo 31 gennaio 2019 n. 2 - Violazione degli artt. 81, 97 primo e secondo comma e 119 primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 Cost. sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo. Violazione del precetto dell'equilibrio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 Cost, e degli artt. 3 e 117, comma 1 Cost., in relazione al parametro interposto dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU

8.1. In via subordinata, il dubbio di costituzionalità va circoscritto alla parte in cui le misure ampliative dei tempi di recupero del deficit sono estese anche al disavanzo 2015 ed in particolare all'ultimo periodo del comma 779 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 a norma del quale "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre



2015", oltre che alla norma regionale di recepimento rappresentata dall'art. 8 comma 1, lettera c) della Legge Regione Abruzzo 31 gennaio 2019 n. 2 secondo cui "È iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2019-2020-2021), così determinata: c) euro 4.404.075,67 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Anche in questo caso i parametri costituzionali violati sono rappresentati dagli artt. 81, 97 e 119 primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo.

Le norme contrastano inoltre con il precetto dell'equilibrio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 Cost. e degli artt. 3 e 117, comma 1 Cost., per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU.

Valgono al riguardo le medesime considerazioni espresse ai punti n. 5), n. 6) e n. 7) di questa Ordinanza in quanto integralmente riferibili anche alla presente censura.

8.2. Ai precedenti rilievi occorre tuttavia aggiungere ulteriori considerazioni specificamente riferibili al richiamato ultimo periodo del comma 779.

In primo luogo, si osserva che, ancor più di quanto già fatto rilevare in ordine al disavanzo al 31.12.2014, alcun nesso possa essere ricostruito tra il disavanzo 2015 ed il "passaggio" alla contabilità armonizzata.

Se si esclude l'applicazione dei nuovi schemi di bilancio i quali, lungi dal determinare gli esiti della gestione, svolgono una funzione essenzialmente rappresentativa di essa, i principi della competenza finanziaria cosiddetta potenziata introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, nell'esercizio 2015 erano già obbligatori ed a regime.

Né può ragionevolmente ritenersi che i disavanzi rinvenienti dalla gestione dell'esercizio finanziario in considerazione possano essere conseguenza delle novità introdotte dalla riforma. Il testo normativo, unitamente ai principi contabili generali ed applicati, risultavano in effetti ampiamente conosciuti in quanto emanati già nel 2011 e poi entrati in vigore nel 2015 a seguito dei molteplici rinvii normativi intervenuti.

Vieppiù, l'elevato grado di analiticità tecnica delle regole introdotte dal decreto e dai suoi allegati principi risponde proprio all'esigenza di garantire, più che in passato, gestioni finanziarie rispettose dei principi costituzionali di copertura delle spese e degli equilibri di bilancio.





D'altro canto, la Corte costituzionale ha giudicato le deroghe ai principi di copertura delle spese e del pareggio di bilancio costituzionalmente conformi, da una parte solo se contemperate con altro interesse costituzionalmente rilevante, dall'altra a condizione della loro eccezionalità.

Ebbene, la norma censurata appare carente sotto entrambi i profili.

8.3. Della mancata riconducibilità della norma, nella parte in cui estende il più lasco termine di ripiano del deficit 2015, all'abusato passaggio alla contabilità armonizzata si è già ampiamente detto (il riferimento va all'art. 3, commi 16 e 13, del d.lgs. n. 118/2011 sul rientro nel trentennio dal maggior disavanzo).

Occorre tuttavia in questa sede aggiungere che il Legislatore aveva già introdotto una serie di efficaci misure volte a neutralizzare anche i possibili disavanzi conseguenti alle difficoltà applicative dei nuovi principi una volta a regime.

Così, a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, riguardo la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato previsto che:

- per quanto riguarda il bilancio preventivo, nel primo esercizio di applicazione della contabilità armonizzata (appunto il 2015) è possibile stanziare una quota almeno pari al 50 per cento dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo;
- in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata, pur tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019, facendo ricorso al cosiddetto "metodo semplificato" che in buona sostanza consente di agganciare l'accantonamento, al fondo del precedente rendiconto (il cui conseguente disavanzo risultava già beneficiario del piano di rientro trentennale) rideterminato in base agli utilizzi del fondo per la cancellazione o lo stralcio dei crediti e dell'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione.

Appaiono ispirati alla medesima *ratio* di riduzione del "peso" delle nuove regole armonizzate anche l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, e l'art. 39 ter del d.l. n. 162 del 2019.

Quest'ultimo, in particolare, ha consentito una diversa tempistica del ripiano del disavanzo 2019 determinato dal suo peggioramento conseguente all'accantonamento al fondo anticipazione di





liquidità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 che aveva dichiarato illegittimo il meccanismo previsto dal citato art. 2 comma 6 del d.l. n. 78 del 2015 che a sua volta, nell'ottica della riduzione del peso delle nuove regole sugli equilibri di bilancio, prevedeva l'utilizzazione della quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni della anticipazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Alla stessa logica pare ispirato anche l'art. 39-quater, sempre del d.l. n. 162 del 2019 il quale ha previsto una soluzione che, a regime, consente di ripianare in 15 anni l'eventuale disavanzo emergente dal cambio di metodologia di calcolo (da semplificato ad analitico) del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Sempre nell'ottica della riduzione degli accantonamenti obbligatori nei primi anni dell'armonizzazione, si pone, da ultimo, l'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011 a norma del quale, a seguito dell'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa, "una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti".

Si può pertanto concludere che, prima dell'intervento normativo contestato, a più riprese il Legislatore si era già fatto carico di alleggerire i tempi di recupero dei disavanzi ascrivibili rispettivamente:

- 1) agli esercizi pregressi al 01.01.2015 con l'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78 del 2015;
- 2) al passaggio al sistema armonizzato con l'art. 3, commi 16 e 13, del d.lgs. n. 118 del 2011;
- 3) alle difficoltà applicative della contabilità armonizzata a regime con le richiamate norme del d.lgs. n. 118 del 2011 e del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" ad esso allegato (Allegato n. 4/2), e con il citato d.l. n. 162 del 2019 (art. 39-ter e 39-quater).

Alla luce di quanto esposto, l'ulteriore estensione al ventennio del piano di rientro dal deficit all'esito dell'esercizio 2015 non appare giustificata dall'esigenza di contemperamento con altro interesse costituzionalmente rilevante e si appalesa radicalmente scollegata dall'introduzione, oltre che dall'applicazione, a regime della contabilità armonizzata.

La compatibilità della norma contestata con l'attuale assetto costituzionale appare in definitiva esclusa laddove si consideri che la Corte costituzionale (sentenza n. 107/2016), ha affermato che l'ampliamento dell'orizzonte temporale per il ripiano può ammettersi in ragione di eventi





contabili che facciano emergere un disavanzo che può essere ritenuto "straordinario" nelle sue cause e nelle sue dimensioni e che deve, quindi, essere fronteggiato normativamente in modo da consentire agli enti di recuperare le coperture in un arco di tempo che sia ragionevole e compatibile con la capacità di reperire le risorse mancanti e necessarie ad erogare le su richiamate prestazioni costituzionalmente imprescindibili.

Il censurato intervento normativo si appalesa, in buona sostanza, episodico ed asistemico in quanto incide sui risultati negativi della sola gestione 2015.

Viola inoltre il più volte richiamato principio della necessaria eccezionalità e definitività degli interventi normativi derogatori rispetto agli ordinari tempi di riassorbimento dei deficit previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti territoriali.

Al riguardo è opportuno richiamare le univoche indicazioni della Corte costituzionale che, in riferimento al disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011, ha avuto modo di chiarire che *"Avere riguardo a tale fenomeno patologico e consentire questa ulteriore facoltà di disavanzo – oltre a quelle decennali (art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali») e trentennali (art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011), nonché alle anticipazioni di liquidità per debiti inevasi (da restituire anch'esse in un trentennio: artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali») – costituisce certamente una dimostrazione di fiducia del legislatore statale nei confronti degli enti territoriali; dimostrazione di fiducia sicuramente corredata dall'aspettativa che la sua utilizzazione sia una tantum e non ingeneri la convinzione, negli stessi enti destinatari, che possano ripetersi e perpetuarsi le disfunzioni amministrative nella riscossione delle entrate e nella copertura delle spese, magari confidando in nuovi eccezionali provvedimenti legislativi di dilazione delle passività"* (sentenza n. 6/2017).

La norma sospettata di costituzionalità, incidendo su un quadro normativo già ampiamente derogatorio rispetto all'enunciata clausola generale del pareggio di bilancio, invero, non integra affatto una misura *una tantum*, ma si appalesa come l'ennesima ipotesi derogatoria che rischia di trasformare l'eccezione in regola così ingenerando l'affidamento che le norme adottate possano assumere carattere ordinario anziché eccezionale ed isolato, sospingendo così, inevitabilmente, "le scelte degli amministratori verso politiche di "corto respiro", del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa" (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2019).





Pertanto, l'estensione del rilevante prolungamento temporale del recupero anche al deficit 2015, ad avviso della Sezione:

- risulta incompatibile con una gestione di bilancio equilibrata;
- ingenera l'affidamento che le norme contestate, slegate da interessi costituzionalmente rilevanti che ne possano aver giustificato l'adozione, possano assumere carattere ordinario anziché eccezionale ed isolato;
- ha l'esclusivo effetto di spostare su generazioni successive il peso finanziario di una gestione priva di coperture, in danno dei principi di cui agli artt. 97, 81, 3 e 2 Cost.;
- induce inevitabilmente "le scelte degli amministratori verso politiche di "corto respiro", del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa";
- sottrae gli amministratori al vaglio della loro responsabilità politica e amministrativa (art. 1 Cost.).

In conclusione, come fatto rilevare dalla Corte costituzionale, "ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può [tuttavia] disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale" (sentenza n. 107/2016).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

1. Solleva, per le ragioni indicate in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 primo e secondo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo.

2. Solleva, per le ragioni indicate in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, in riferimento ai parametri



stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU.

3. Solleva, per le ragioni indicate in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 779 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 ovvero della norma secondo cui *"Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015"*, e dell'art. 8, comma 1, lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 primo e secondo comma e 119, primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo; nonché in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU.

SOSPENDE

il giudizio di parificazione sullo Schema di Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 della Regione Abruzzo, inciso dalle predette disposizioni normative, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni sollevate.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Abruzzo e al Procuratore Regionale quali parti in causa e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Così disposto in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021.

Il Magistrato Relatore

Luigi Di Marco

LUIGI DI MARCO
CORTE DEI CONTI/80218670588
28.04.2021 10:41:00 CEST

Il Presidente

Stefano Siragusa

STEFANO SIRAGUSA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
28.04.2021 10:47:20
CEST

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
28.04.2021 08:57:33 UTC

(2)



Ordinanza n. 20/2021/PARD



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Stefano Siragusa

Presidente di Sezione

Marco Villani

Consigliere

Luigi Di Marco

Consigliere (relatore)

Francesca Paola Anelli

Consigliere

Antonio Dandolo

Consigliere

Giovanni Guida

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 1, e 136 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87 recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare i commi 779, 780 e 782 dell'articolo 1;

VISTA la legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, recante: "Bilancio di previsione



finanziario 2019/2021" ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 363/C con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante il Rendiconto Generale per l'esercizio 2019" e relativi allegati;

VISTA la decisione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti del 21 gennaio 2021, n. 4/2021/PARI;

VISTA l'ordinanza n. 16/2021/PARI depositata in Segreteria il 28 aprile 2021 con cui questa Sezione, nell'ambito del giudizio di parificazione dello schema di rendiconto finanziario della Regione Abruzzo per l'esercizio 2019 ha:

1. sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 primo e secondo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo;
2. sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU;
3. sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 779 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 ovvero della norma secondo cui "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015", e dell'art. 8, comma 1, lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 primo e secondo comma e 119, primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo; nonché in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU;



4. sospeso il giudizio di parificazione sullo Schema di Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 della Regione Abruzzo, inciso dalle predette disposizioni normative, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni sollevate.

CONSIDERATO che la predetta ordinanza, pur avendo richiamato l'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha disposto che la stessa, a cura della Segreteria della Sezione, fosse notificata al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio regionale ed alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale dell'Abruzzo della Corte dei conti;

RITENUTO pertanto necessario che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la ridetta ordinanza n. 16/2021/PARI sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

ORDINA

1. che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ordinanza di questa Sezione n. 16/2021/PARI sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
2. che, a cura della Segreteria della Sezione, sia data comunicazione della notifica e delle comunicazioni di cui al punto precedente al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo ed alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale dell'Abruzzo della Corte dei conti;
3. che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza e le ricevute di consegna della notifica e delle comunicazioni di cui ai punti precedenti, siano depositate presso la cancelleria della Corte costituzionale.

Così disposto in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021.

Il Magistrato Relatore

Luigi Di Marco

LUIGI DI MARCO
CORTE DEI CONTI/80218670588
06.05.2021 17:13:59 CEST

Il Presidente

Stefano Siragusa

STEFANO SIRAGUSA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
06.05.2021 17:21:18 CEST

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
10.05.2021 09:59:15
UTC

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione *ABRUZZO*

3

Roma, 2 LUG. 2021

IL CANCELLIERE

Reg. Ric. u. 32/2021



CT 19951 21 – Sez. II – Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**ECC.^{ma} CORTE COSTITUZIONALE****Ricorso ex art. 127 Costituzione****per**

il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, rappresentato e difeso *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia

nei confronti di

della Regione ABRUZZO, in persona del Presidente p.t. per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge regionale 23 aprile 2021, n. 8, art. 4, pubblicata sul BUR n. 90 del 23 aprile 2021, giusta delibera consiliare del 17 giugno 2021

La legge regionale epigrafata, che reca norme per la esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali, nonché ulteriori disposizioni, è censurabile in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 4 risulta, per i motivi di seguito specificati, in contrasto con gli articoli 41, 97 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione.



Detta norma regionale è costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con la potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», i cui principi fondamentali, per costante giurisprudenza di codesta Ecc.^{ma} Corte Costituzionale, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale (da ultimo, Corte Cost. Sent. n. 126/2020), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati dal decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», che, è notorio, costituisce parametro statale interposto.

In particolare, si rileva quanto segue.

L'articolo 4 della legge regionale *de qua*, sotto la rubrica «Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili», dispone che «Nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dal D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da



produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale” (comma 1).

Il comma 2, del citato articolo 4, fissa, altresì, al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la Giunta regionale è tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1. Il successivo comma 3, prevede, infine, che le sospensioni disposte ai sensi del comma 1 cessino qualora la Giunta non adempia a quanto stabilito al comma 2.

Attraverso l'anzidetta disposizione, il legislatore regionale ha stabilito una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ivi indicati (c.d. “moratoria”) sino all'adozione dello strumento di pianificazione teso alla individuazione delle aree inidonee all'installazione degli impianti medesimi e comunque sino al 31 dicembre 2021.

A tal riguardo, occorre in limine evidenziare che la disposizione in esame, nel disciplinare le procedure autorizzative per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, è da ritenersi, in quanto tale, riconducibile alla materia (attribuita alla potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3 Cost.) “produzione, trasporto e distribuzione nazionale



dell'energia", nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003 (recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") e, in specie, nell'ambito previsionale di cui all'art. 12, norma interposta alla stregua dell'insegnamento di Codesta Ecc.^{ma} Corte Costituzionale (**decisioni nn. 166/2014 e 298/2013**).

Detta norma, al comma 4, nel prevedere che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata nell'ambito di un procedimento unico cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione, dispone che "(...) il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale".

Ciò premesso, giova rilevare che l'indicazione del termine di conclusione del procedimento autorizzativo, di cui al citato art. 12, comma 4, assurge, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, a principio fondamentale della materia, dettato dal legislatore statale a salvaguardia delle esigenze di semplificazione, celerità nonché di omogeneità sull'intero



territorio nazionale ed è pertanto inderogabile da parte delle Regioni (**Corte Cost. sentenza n. 189 del 2014**).

Nel regolare, infatti, l'installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione unica (commi 3 e 4), la citata norma interposta "reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale (**sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009**), essendo, inoltre, «ispirata a canoni di semplificazione» ed, in quanto tale "finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa» (**Corte Cost. sentenza n. 344 del 2010**).

La medesima natura di «principi fondamentali» è stata, inoltre, riconosciuta anche alle Linee guida previste dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 emanate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010, per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico, in quanto esse costituiscono «necessaria integrazione delle previsioni contenute nell'art. 12» del medesimo decreto legislativo (**Corte Cost. sentenza n. 275 del 2012**) e la loro adozione «è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni» (**Corte Cost. sentenza n. 308 del 2011**).

Ebbene, l'art. 4 della legge regionale impugnata, nell'implicare la sospensione del rilascio delle autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale, si traduce in un effetto di procrastinazione che



contravviene al principio fondamentale espresso dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con conseguente illegittimità per violazione dei limiti della competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", ex art. 117, comma 3, Cost.

A tal riguardo giova richiamare la **sentenza n. 364 del 2006** - la prima intervenuta sul tema - afferente alla legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, con la quale il Giudice delle leggi ha affermato, per i profili che qui rilevano:

"È illegittimo l'art. 1, c. 1, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, Puglia (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica). La suddetta legge regionale nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost.

I principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). (...). L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, c. 4, deve qualificarsi quale



principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo".

Occorre aggiungere che il richiamato principio fondamentale sancito dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, attuativo dell'art. 13 della direttiva n. 2009/28/CE, secondo cui «[g]li Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione [...] applicabili agli impianti [...] per la produzione di elettricità [...] a partire da fonti energetiche rinnovabili ... siano proporzionate e necessarie. Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che: [...] c) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato [...]», risulta ora ripreso dall'art. 15 della direttiva 2018/2001/UE a tenore del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate per assicurare che siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, con la conseguenza che la disposizione regionale qui censurata risulta collidere anche con detta disposizione sovranazionale e, suo tramite, con l'art. 117, primo comma, Cost. che impone



alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari.

Si sottolinea, infine, l'ulteriore contrasto della disposizione regionale in esame, con gli artt. 97 e 41 della Costituzione, nella misura in cui la sospensione del potere autorizzativo relativo a un'attività non solo consentita, ma anche promossa e incentivata dall'ordinamento nazionale ed europeo, costituirebbe un grave ostacolo all'iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.

In tale contesto, si richiama la **sentenza del 26 luglio 2018, n. 177**, con cui Codesta Ecc.^{ma} Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 3, della legge Regione Campania n. 6/2016.

Nell'ambito della citata pronuncia la Corte, nel rilevare il contrasto della norma impugnata con l'art. 117, primo comma, Cost. - anche per il sostanziale contrasto con la prescrizione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE - rileva, altresì, che «la normativa comunitaria promuove [...] il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, espressamente collegandolo alla necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e dunque anche al rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell'Unione. [...] In una diversa, non meno importante, direzione, la normativa comunitaria ha richiesto agli Stati



membri di semplificare i procedimenti autorizzatori» (sentenza n. 275 del 2012).

Il percorso di regolamentazione settoriale a carattere eurounitario avviato dalla menzionata direttiva 2001/77/CE, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 387 del 2003, si è poi ulteriormente sviluppato ed ampliato attraverso la direttiva 2009/28/CE, sostitutiva della precedente, che ha ricevuto attuazione con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

L'anzidetta normativa europea, come strutturata, da un lato esige che la procedura amministrativa si ispiri a canoni di semplificazione e rapidità – esigenza cui risponde il procedimento di autorizzazione unica – e, dall'altro, richiede che in tale contesto confluiscono, per essere ponderati, gli interessi correlati alla tipologia di impianto, quale, nel caso di impianti energetici da fonte eolica, quello, potenzialmente confliggente, della tutela del territorio nella dimensione paesaggistica.

La sospensione disposta in via generale dalla disposizione censurata collide con le norme di principio della legge nazionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con le ricordate norme europee che, per i termini in cui sono formulate, mostrano chiaramente di



non tollerare condizionamenti anche se giustificati da un'asserita esigenza di tutela dell'ambiente.

La moratoria prevista s'inserisce, dunque, in una cornice normativa interna e sovranazionale connotata dalla presenza degli evidenziati principi e criteri direttivi che impediscono l'arresto dei procedimenti autorizzatori in nome della salvaguardia di interessi ulteriori, i quali possono comunque trovare considerazione nel contesto procedimentale unificato, attraverso una concreta ponderazione della fattispecie in sede amministrativa.

Con la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni la Regione ha, pertanto, alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.

Ne deriva che, sotto tale profilo, la norma in esame della Regione Abruzzo colpisce l'interesse del richiedente alla tempestiva disamina dell'istanza, che concorre a influenzare la relativa scelta di sfruttamento imprenditoriale, la cui posizione non consiste in un diritto al rilascio dell'autorizzazione, bensì in un interesse qualificato all'esame dell'istanza a legislazione vigente, secondo il procedimento valutativo integrato in precedenza descritto.

Per dette ragioni si evidenzia dunque la fondatezza della censura posta in riferimento all'art. 97 della Costituzione.



In merito alla disciplina degli impianti da fonte di energia rinnovabile, la stessa giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che «[è] nella sede procedimentale [...] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibile l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.» (**Sentenza n. 69 del 2018**).

La scelta della norma censurata, quindi, di sospendere il rilascio dell'autorizzazione unica non solo trascura completamente le istanze recate dalle normative europea e nazionale precedentemente richiamate, ma



paralizza – seppur momentaneamente – la stessa sede in cui tutti gli interessi coinvolti debbono confluire per trovare adeguato contemperamento onde garantire il buon andamento dell'azione amministrativa.

Con riferimento, poi, al rilevato contrasto con l'art. 41 Cost., come da Codesta Ecc.^{ma} Corte rilevato nella **sentenza n. 177 del 2018**, la norma regionale che si contesta, prevedendo la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici, ha alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.

Sotto tale profilo essa sacrifica l'interesse del richiedente alla tempestiva disamina dell'istanza, che concorre a influenzare la scelta di sfruttamento imprenditoriale. Occorre al riguardo precisare che la posizione del richiedente non consiste in un diritto al rilascio dell'autorizzazione, bensì in un interesse qualificato all'esame dell'istanza a legislazione vigente, secondo il procedimento valutativo integrato precedentemente descritto.

Dunque, «il legislatore regionale ha inserito una norma non coordinata, sotto il profilo [...] temporale, con l'esigenza di concentrare [i] tempi [...] degli accertamenti confluenti nell'autorizzazione finale. Il risultato di tale operazione non conforme al dettato costituzionale è quello di penalizzare,



attraverso non ordinati "schermi burocratici" [...] le strategie industriali di settore, che non possono prescindere dal fattore tempo» (sentenza n. 267 del 2016).

Né la moratoria può essere giustificata con diverso e qualificato interesse d'ordine generale poiché, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, l'interesse alla tutela del territorio nella dimensione paesaggistica trova adeguata valorizzazione all'interno degli schemi procedurali tipizzati dal legislatore competente.

Alla luce dei suesposti indirizzi interpretativi, si conclude nel senso della illegittimità della disposizione censurata riguardo ai parametri evocati, atteso che la ivi disposta moratoria non appare giustificabile in considerazione della circostanza che siffatti impianti siano da ubicarsi in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Al riguardo è sufficiente osservare che la destinazione agricola di un'area non costituisce, in linea generale ed aprioristica, elemento ostativo all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, richiamandosi in tal senso l'art. 12, comma 7 del più volte menzionato decreto legislativo n. 387 del 2003 prevedente, appunto, che " gli impianti di produzione di energia



elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (...).

Come a tal riguardo precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato "Appare evidente come il legislatore, nel rendere possibile l'ubicazione di impianti di produzione di energia anche in zone classificate agricole, non intende consentire, in via generalizzata, la possibilità di ubicare impianti, per così dire "a discrezione del privato", derogando alle destinazioni impresse al territorio dagli strumenti urbanistici. La disposizione in esame, infatti, contiene una "possibilità", offerta alla Regione in sede di rilascio di autorizzazione unica regionale di consentire l'ubicazione anche in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici regionali, ed a tal fine indica alla medesima Regione una serie di elementi dei quali la stessa deve tener conto, laddove intenda determinarsi a tale scelta. In definitiva, l'art. 12, co. 7 non prevede affatto una immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale, ma si limita a non impedire che ciò possa avvenire qualora – nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi



indicati dal legislatore - si ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole ed opportuna". (cfr. Sez. IV, sent. 22/03/2017, n. 1298).

Quanto precede, trova, altresì, puntuale conferma nell'ambito delle anzidette Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti in esame, approvate con DM 10 settembre 2010, che, al paragrafo 17 ("Aree non idonee"), dispongono che le Regioni possano individuare "aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti", secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.

L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Occorre, infine, porre in rilievo che, sulla base di quanto disposto dal citato Allegato 3 ("Criteri per l'individuazione di aree non idonee, lett. c): "ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani



urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei".

P.Q.M.

Si chiede

Che la Ecc.^{ma} Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso statuendo l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2021.

Si deposita l'attestazione del deliberato consiliare del 17 giugno 2021.

Roma, 21/06/2021

Ettore Figliolia

Figliolia Ettore

Provveduto al deposito del ricorso

Vice Avvocato Generale dello Stato



Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione ABRUZZO

Roma, - 1 LUG. 2021

M. C. M. ELLIERE

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI ATRI



COMUNE DI ATRI

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. BANDO DEL 13.06.2019

La commissione per la formazione della graduatoria e per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., nella seduta del 04.06.2021, ha formulato la seguente GRADUATORIA DEFINITIVA sulla base della documentazione esibita dai concorrenti ed acquisita agli atti, previo sorteggio in forma pubblica dal Presidente della Commissione tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio.

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.		BANDO DI CONCORSO GENERALE DEL 13/06/2019 COMUNE ATRI												TOT.	NOTE		
		GRADUATORIA DEFINITIVA															
		CONDIZIONI SOGGETTIVE ART.8 L.R. 96/96						CONDIZIONI OGGETTIVE ART.9 L.R. 96/96									
		Residen- za anni fare	Nucleo familiare	Anziani ultra 70 anni	Fam. pluric. formazione	Handicap	Esig. estero	Disagio abitativo	Alloggio sottoscriz.	Alloggio antagonico	Stato						
CONCORRENTI		A/1	A/2	A/3	A/4	A/5	A/6	B/1	B/2	B/3	B/4						
1	BAIRANI SELVIER	2	4						2	2		10					
2	SORRICCHIO TOMMASO	2	1	2								4	9				
3	MERLETTI VINCENZO	2										4	5				
4	RONCA DOMENICO	2		2									5				
5	MARTELLA CLAUDIO	2	2									4					
6	GIUZANI NAJEF	2	2									4					
7	ROMANI KATA	2	1									3					
8	CANTARINI DANIELO	2	1									3					
9	HUTANU SIMONA ELENA	2	1									3					
10	DI SANTE GABRIELLA	2	1									3					
11	CARPEGNA ALBERTO	2										2					
12	ASTOLFI MILVA	2										2					
13	CORDONE RITA	2										2					
14	MACERA LILIANA	1										1					
15	CANTARINI GRAZIANO	2										1					
16	BLASI VITO ROSARIO	1										1					
17	VOLYNETS LYUBOV	1										1					
BOUZIDI NOUREDDINE		ESCLUSA IN QUANTO PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE															
DICHELLA ISABEL CRISTINA		ESCLUSA IN QUANTO PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE															
COSANNI RAMONA		ESCLUSA IN QUANTO PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE															
RUGGERI FLOREDANA		ESCLUSA PER RINUNCIA AL BANDO DI CONCORSO															

(*) Non possono essere in ogni caso attribuiti più di (5) punti per il complesso delle condizioni soggettive di cui all'Art. 8 L.R. n. 96/96.

(**) Le condizioni Bili dell'Art. 9 L.R. n. 96/96 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Ricorso: La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo contro il quale è ammesso ricorso al T.A.R. - Sezione dell'Aquila - entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa o al CAPO DELLO STATO entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

(*) Non possono essere in ogni caso attribuiti più di (5) punti per il complesso delle condizioni soggettive di cui all'Art. 8 L.R. n. 96/96.

(**) La condizione B/4 dell'Art. 9 L.R. n. 96/96 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Ricorso: La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo contro il quale è ammesso ricorso al T.A.R. - Sezione dell'Aquila - entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa o al CAPO DELLO STATO entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Teramo 15/04/2021

LA SEGRETARIA
Dott.ssa Marianna Zanella



IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Di Giuseppe

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Paola Di Crescenzo

COMUNE DI PENNE

**CITTÀ DI PENNE****PROVINCIA DI PESCARA****Area VI° – Assetto e Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica, Edilizia – S.U.E.**

Cap. 65017 – Piazza Luca Da Penne n. 1 Tel. 085761

Sito istituzionale: www.comune.penne.pe.ite-mail: gdelpretaro@comune.penne.pe.itPEC: protocollo@comune.penne.pe.it

**AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE URBANISTICA INERENTE I TERRENI DI PROPRIETÀ
RAVICINI, PATRIZI, CANTAGALLO SITI IN VIA FRANCESCO FEDERICO FALCO – ADOZIONE IN
DIPENDENZA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 23/02/2016**

Vista la Legge 17/08/1942 – n. 1150;

Vista la Legge Regionale Abruzzo 12/04/1983 – n. 18;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 – n. 380;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione ed il Piano Regolatore Generale Vigente;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2016 avente per oggetto: "adozione Variante Piano Regolatore Generale – Ravicini, Patrizii, Cantagallo";

DA NOTIZIA

dell' avvenuto deposito presso questo settore del Comune in epigrafe dell'adozione di Variante Urbanistica al Piano Regolatore Generale giusta Deliberazione Consiliare n. 4 datata 23 febbraio 2016, divenuta immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale, relativa all'area di proprietà dei sigg.ri PATRIZII VINCENZO, PATRIZII LAURA, RAVICINI LUCIA, CANTAGALLO ELISABETH identificata catastalmente al fg. 58 particelle n.114 e n. 284 avente originaria destinazione a "zona F11 Parcheggio" a zona a "Zona B3 di Completamento Urbano con concessioni convenzionate" così come normata dall'art. 16 delle NTA di PRG nel testo in vigore.

Detti atti rimarranno depositati presso questo settore, a libera visione per il pubblico per 45 (quarantacinque) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del presente avviso, previo appuntamento al n. 085/82167229 – 085/82167220 – 085/82167221.

Durante il periodo di deposito della Variante Urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi della legge Regionale Abruzzo 12/04/1983 – n. 18 – art. 10 c. 3, e nei 45 (quarantacinque) giorni successivi, qualunque interessato può presentare osservazioni al riguardo.

Tali produzioni, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, li 14/07/2021.

Il Responsabile dell'Area VI°

Arch. Ivonne Elia

L'Istruttore Tecnico

Geom. Giuseppe Del Pretaro

COMUNE DI NOCCIANO

**COMUNE DI NOCCIANO**

PROVINCIA di PESCARA

AVVISO PUBBLICO**ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE**

SI RENDE NOTO CHE CON DELIBERA N. 1 DEL 25 GIUGNO 2021 IL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO DALLA REGIONE ABRUZZO HA PROCEDUTO AD ADOTTARE LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI NOCCIANO, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983 NEL TESTO IN VIGORE.

AI SENSI DEL 1° COMMA DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983, IL PROGETTO DI PRG E' DEPOSITATO -DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL B.U.R.A.- NELLA SEGRETERIA COMUNALE A LIBERA VISIONE DEL PUBBLICO PER 45 GIORNI CONSECUTIVI.

AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983, ENTRO IL TERMINE DEL PERIODO DI DEPOSITO CHIUNQUE PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI PRG.

LE OSSERVAZIONI PRESENTATE, ANCHE SOTTO FORMA DI ISTANZE, PROPOSTE O CONTRIBUTO, DOPO TALE TERMINE SONO IRRICEVIBILI.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 5 LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(ing. Piero Antonacci)

COMUNE DI SCAFA

**COMUNE DI SCAFA**

Piazza Matteotti n.5
Cap.65027 - Prov. Pescara
P.IVA 00208610683 - Cod.Fisc.81000070680
Tel.085/8541226 - Fax 085/8543155
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it

AVVISO DI VARIANTE AL P.R.G. - PRATICA SUAP N.73/2021.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 21.06.2021 è stata approvata la variante al P.R.G. per la realizzazione di un'attività commerciale per il terreno individuato catastalmente al foglio n.9 particelle 926 e 928 dell'estensione complessiva di mq. 1315 che da zona "agricola" diventa zona di completamento urbano B3.



Il Sindaco
Maurizio Giancola

COMUNE DI VILLAMAGNA

Comune di Villamagna
Provincia di Chieti

AVVISO
APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la Legge Regionale n.70 del 27/04/1995, così come modificata ed integrata dalle successive LL.RR. n.89/1998, n.11/1999, n.26/2000 e n.5/2001;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08/06/2021, esecutiva in termini di legge, è stato approvato il nuovo Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Villamagna.

Villamagna, li 06/07/2021



Il responsabile del Servizio
Arch. Camillo Masciulli

ANAS

ANAS S.p.A
ST AQ520778490200
Prot. CDG-0349396-Int. del 04/06/2021

ST AQ ES

ESTRATTO DEI DECRETI DEFINITIVO DI ESPROPRIO PROT. N° CDG-0649763-I DEL 03/12/2020 E CDG -
0649812-I DEL 03/12/2020

AI SENSI DEL " TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ " APPROVATO CON D.P.R. N° 327 DEL 08.06.2001, MODIFICATO ED
INTEGRATO DAL D.LGS N° 302 DEL 27.12.2002 E S.M.I., CON PROVVEDIMENTI PROT. N° CDG-0649763-I DEL
03/12/2020 E PROT. N° CDG-0649812-I DEL 03/12/2020, EMESSO DAL RESPONSABILE STRUTTURA
TERRITORIALE ABRUZZO E MOLISE, DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI, E' STATO DISPOSTO IL
PASSAGGIO AL " DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO STRADALE, ", DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DI ALCUNI IMMOBILI
RICADENTI IN AGRO DEI COMUNI DI CASALBORDINO E VASTO INTERESSATI DAI LAVORI DI RISANAMENTO E
SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE PER VIZIOSITÀ PLANO ALTIMETRICHE DAL KM 504+000 AL KM 508+600
LUNGO LA S.S. 16 ADRIATICA".

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
DIRIGENTE UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
(ING. ANTONIO MARASCO)

AVVERSO IL PREDETTO PROVVEDIMENTO, AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 23 DEL CITATO D.P.R.
327/2001 E S.M.I., È PROPONIBILE OPPOSIZIONE DA PARTE DEL TERZO, ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA
RELATIVA PUBBLICAZIONE.

LO STESSO PROVVEDIMENTO È DEPOSITATO IN ORIGINALE PRESSO L'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
SEDE DI PESCARA IN VIA RAFFAELLO SANZIO, 44, ED È PUBBLICATO, IN COPIA INTEGRALE, PRESSO L'ALBO PRETORIO
DEI COMUNI DI CASALBORDINO E VASTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ING. PAOLO LALLI)

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T (+39) 0862 305001 - F (+39) 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T (+39) 06 44461 - F (+39) 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



ANAS S.p.A.
ST AQ32077849240C
Prot. CDG-0349418-Int. del 04/06/2021

ST AQ ES

ESTRATTO DEI DECRETI DEFINITIVO DI ESPROPRIO PROT. N° CDG-0313320-INT. DEL 19.05.2021

AI SENSI DEL "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ" APPROVATO CON D.P.R. N° 327 DEL 08.06.2001, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS N° 302 DEL 27.12.2002 E S.M.I., CON PROVVEDIMENTO PROT. N° CDG-0313320-INT. DEL 19.05.2021, EMESSO DAL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE ABRUZZO E MOLISE DI ANAS S.p.A., DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI, È STATO DISPOSTO IL PASSAGGIO AL "DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO STRADE - PROPRIETARIO; ANAS S.p.A. - CONCESSIONARIO", DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DI ALCUNI IMMOBILI RICADENTI IN AGRO DEI COMUNI DI PIZZOLI (AQ) INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA DI SVINCOLO ALLA ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI PIZZOLI (AQ) ALLA PROG.VA KM 1+800 LUNGO LA S.S. 260 "PICENTE", IN LOCALITÀ FONTANELLE CAPATURO.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
DIRIGENTE UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
(ING. ANTONIO MARASCO)

AVVERSO IL PREDETTO PROVVEDIMENTO, AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 23 DEL CITATO D.P.R. 327/2001 E S.M.I., È PROPONIBILE OPPOSIZIONE DA PARTE DEL TERZO, ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA RELATIVA PUBBLICAZIONE.

LO STESSO PROVVEDIMENTO È DEPOSITATO IN ORIGINALE PRESSO L'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI DELLA SCRIVENTE STRUTTURA TERRITORIALE IN VIA DEI PICCOLOMINI, 5 - 67100 L'AQUILA, ED È PUBBLICATO, IN COPIA INTEGRALE, PRESSO L'ALBO PRETORIO DEI COMUNI DI PIZZOLI (AQ).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ING. PAOLO LALLI)

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T (+39) 0862 305001 - F (+39) 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T (+39) 06 44461 - F (+39) 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





ANAS S.p.A.

ST AQ



20778491600

Prot. CDG-0349410-Int. del 04/06/2021

ST AQ ES

ESTRATTO DEI DECRETI DEFINITIVO DI ESPROPRIO PROT. N° CDG-0538494-I DEL 21.10.2020

AI SENSI DEL "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ" APPROVATO CON D.P.R. N° 327 DEL 08.06.2001, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS N° 302 DEL 27.12.2002 E S.M.I., CON PROVVEDIMENTO PROT. N° CDG-0538494-I DEL 21.10.2020, EMESSO DAL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE ABRUZZO E MOLISE DI ANAS S.p.A., DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI, È STATO DISPOSTO IL PASSAGGIO AL "DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO STRADALE", DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DI ALCUNI IMMOBILI RICADENTI IN AGRO DEI COMUNI DI AIELLI (AQ) INTERESSATI DAI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE E SISTEMAZIONE DEGLI INNESTI TRA I KM 128 E 131 ED AL KM 123+900 DELLA S.S. 5 "TIBURTINA VALERIA".

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
DIRIGENTE UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
(ING. ANTONIO MARASCO)

AVVERSO IL PREDETTO PROVVEDIMENTO, AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 23 DEL CITATO D.P.R. 327/2001 E S.M.I., È PROPONIBILE OPPOSIZIONE DA PARTE DEL TERZO, ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA RELATIVA PUBBLICAZIONE.

LO STESSO PROVVEDIMENTO È DEPOSITATO IN ORIGINALE PRESSO L'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI DELLA SCRIVENTE STRUTTURA TERRITORIALE IN VIA DEI PICCOLOMINI, 5 - 67100 L'AQUILA, ED È PUBBLICATO, IN COPIA INTEGRALE, PRESSO L'ALBO PRETORIO DEI COMUNI DI AIELLI (AQ).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ING. PAOLO LALLI)

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T (+39) 0862 305001 - F (+39) 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T (+39) 06 44461 - F (+39) 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it